



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 597

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 27 marzo 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 5
---------------------------	---------------

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 7
---------------------------	---------------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 17
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 30
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 31

2^a - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 42
<i>Plenaria</i>	» 43

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 55
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 58
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

7^a - Istruzione:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 63
<i>Plenaria</i>	» 63

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 597° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 marzo 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 139)</i>	<i>Pag.</i>	77
<i>Plenaria</i>	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148) (1^a pomeridiana)</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149) (2^a pomeridiana)</i>	»	85
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	»	92
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	93
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	97
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	»	105

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	106
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	108
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	»	121
---------------------------	---	-----

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	123
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	124

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria *Pag.* 154

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali *Pag.* 157

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria
112^a Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Mario Clemente Mastella, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 8213/09 RGNR, n. 27780/09 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 dicembre 2010 e proseguito nelle sedute del 7 e del 13 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, l'onorevole MASTELLA.

Gli pongono domande i senatori SARRO (*PdL*), MURA (*LNP*) e SANNA (*PD*).

Congedato l'onorevole Mastella, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV-ter, n. 23) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Vincenzo Oliva, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore OLIVA (*Misto-MPA-AS*).

Gli pongono domande i senatori SARO (*PdL*) e SANNA (*PD*).

Congedato il senatore Oliva, prende la parola il relatore SANNA (*PD*) per proporre il riconoscimento della insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Oliva.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Sanna di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Oliva, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria**36^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, avverte che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 4 a 7.

Propone quindi alle Commissioni riunite di accantonare gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.33, 4.41, 4.45, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 (testo 2), 4.55, 4.56 (testo 2), 4.57, 4.58, 4.59 (testo 2), 4.61, 4.62, 4.64 (testo 2), 4.68, 4.73, 4.80, 4.81, 4.82, 4.0.4, 4.0.6, 4.0.11, 4.0.12 (testo 2), 4.0.13, 4.0.16, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.26, 4.0.31, 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.39 e 4.0.40. Propone anche di ac-

cantonare gli emendamenti 4.48 (testo 2) e 4.65 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Le Commissioni riunite concordano con la proposta di accantonamento e quindi i suddetti emendamenti si intendono accantonati.

Il presidente BALDASSARRI propone poi di sconvocare l'odierna seduta notturna delle ore 21, per consentire alla 5^a Commissione di esprimere il parere sui restanti emendamenti al decreto-legge, a partire dall'articolo 8.

Le Commissioni riunite concordano.

Si passa quindi all'espressione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione delle proposte accantonate in precedenza.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad eccezione delle proposte accantonate, sulle quali il parere rimane sospeso.

Il sottosegretario CERIANI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa successivamente alle votazioni.

Ad eccezione delle proposte accantonate, le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti dal 4.1 al 4.31.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) interviene chiedendo la motivazione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la 5^a Commissione ha espresso sul proprio emendamento 4.32, insistendo sulla correttezza delle coperture previste e rimarcando che l'emendamento pone l'esigenza, con riferimento a un aspetto specifico, di correggere le modalità di applicazione del patto interno di stabilità. Pertanto l'espressione di un parere contrario, presumibilmente motivato con la necessità di preservare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto citato, rafforza l'esigenza di modificarne la disciplina in modo da renderla più equilibrata.

Il presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI fa presente che l'emendamento stima maggiori oneri per 100 milioni di euro, ai quali provvedere con una riduzione delle spese rimodulabili. Quindi a suo avviso i profili di onerosità dell'emendamento sono del tutto evidenti.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*), pur prendendo atto di tali puntualizzazioni, ricorda che il decreto legislativo sui premi e le sanzioni concernenti gli enti locali ha ridotto le penalizzazioni loro applicabili in caso di inosservanza del patto interno di stabilità. Tale orientamento politico-legislativo – di per sé inequivoco e che del resto è stato interpretato dagli stessi enti locali come un incentivo a non rispettare gli obiettivi finanziari previsti – trae comunque origine dalla consapevolezza che sarebbe opportuno prevedere deroghe specifiche e motivate al patto di stabilità, il cui impianto non è stato rivisto nel corso degli anni. Insiste quindi per l'accoglimento dell'emendamento.

L'emendamento 4.32, posto in votazione, risulta respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 4.34 al 4.72, ad eccezione delle proposte accantonate.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) interviene chiedendo le ragioni del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la 5^a Commissione ha espresso sul proprio emendamento 4.74, considerando che le coperture previste si limitano a proporre una diversa ripartizione delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare, provvedendo a una contestuale e proporzionale riduzione del fondo di riequilibrio a favore degli enti locali. Inoltre la contrarietà espressa non tiene conto del fatto che sul precedente emendamento 4.65, di identico contenuto limitatamente al comma 12-*bis*, non è stato espresso un parere contrario e se ne è deciso l'accantonamento.

Il presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI rileva che il comma 12-*ter* dell'emendamento 4.74 prevede espressamente un minor gettito per le entrate dello Stato. Sottopone quindi al senatore Stradiotto l'opportunità di una sua riformulazione.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*), in accoglimento di tale invito, riformula l'emendamento 4.74, chiedendone quindi il temporaneo accantonamento (pubblicato in allegato al resoconto)

L'emendamento 4.74 (testo 2) viene accantonato.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti dal 4.75 al 4.95, ad eccezione delle proposte accantonate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 4.96, non ritenendo motivato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso su di esso dalla 5^a Commissione. Lamenta quindi la scarsa attenzione del Governo alle condizioni economiche delle fasce più deboli e ai diritti dei lavoratori; rimarca quindi criticamente che, con la reiezione del citato emendamento, ci si assume la responsabilità di prevedere il pagamento dell'IMU anche per i fabbricati rurali stru-

mentali, che sono molto spesso delle semplici pertinenze rispetto alle abitazioni degli agricoltori.

L'emendamento 4.96, posto in votazione, risulta respinto. Successivamente sono respinti gli emendamenti dal 4.97 al 4.0.30, ad eccezione delle proposte precedentemente accantonate o dichiarate improponibili.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia, a nome del senatore Stradiotto, la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 4.0.33, già accantonato in precedenza.

Il presidente BALDASSARRI precisa quindi che l'accantonamento deve intendersi riferito all'emendamento 4.0.33 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Dopo la reiezione dell'emendamento 4.0.36, il senatore STRADIOTTO (*PD*) non ritiene giustificato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso sull'emendamento 4.0.37, che intende sopperire alla riduzione delle risorse destinate al trasporto pubblico per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale, prevedendo un intervento di sostegno al settore. Poiché, per analoghe ragioni di copertura, gli è stata consentita la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 4.74, chiede se sussiste un analogo orientamento sulla proposta citata.

Il presidente della 5^a Commissione AZZOLLINI gli suggerisce il ritiro dell'emendamento 4.0.37 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) ritiene preferibile mantenerlo in votazione.

L'emendamento 4.0.37, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*), ritira quindi il proprio emendamento 4.0.38, di contenuto analogo al precedente, riservandosi di presentare un ordine del giorno sulla stessa tematica.

Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento 4.0.41.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), relatore, propone di rinviare ad altra seduta la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli dal 5 al 7, preannunciando che su di essi non vi è un orientamento a proporre l'accantonamento.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente BALDASSARRI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184

(al testo del decreto-legge)

G/3184/29/5 e 6 (già em. 4.0.38)

STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3184, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

impegnano il Governo ad adottare le misure necessarie a realizzare le finalità di cui all'emendamento 4.0.38.

Art. 4.

4.48 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431".

b) al comma 9, le parole: ", ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter;

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo".

5-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

4.65 (testo 2)

STRADIOTTO, DE ANGELIS

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e per i fabbricati storici, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431"».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» con le seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

Conseguentemente, al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

4.74 (testo 2)

STRADIOTTO

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

«12-ter. A decorrere dallo gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria e di incentivare la lotta all'evasione è attribuito a ciascun Comune il 21,6 per cento del gettito della cedolare secca sugli affitti per abitazioni censite nel territorio comunale:

1) A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, ai fini dei controlli anti-evasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia dei contratti di affitto.

2) Il minor gettito per le entrate dello Stato viene compensato con una pari riduzione del fondo di riequilibrio o perequativo previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 12-bis a 12-ter, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 12-quinquies a 12-sexies.

12-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare;

12-sexies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 12-sexies, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.».

4.0.33 (testo 2)

STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di soggiorno)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

"1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del sog-

giorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria

370^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini e per lo sviluppo economico Vari.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 26 marzo.

Riprende la trattazione degli emendamenti residui, nonché degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha presentato una riformulazione dell'emendamento 47.100 (47.100 testo 2), pubblicato in allegato, al quale si intendono riferiti, in quanto compatibili, i subemendamenti già presentati e riferiti all'emendamento 47.100 (testo corretto). Su richiesta del senatore CALDEROLI (*LNP*) propone di fissare alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali, ulteriori subemendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si procede alla trattazione degli ordini del giorno.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Pastore, presenta una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/3194/5/1, pubblicata in allegato, che il ministro PATRONI GRIFFI dichiara di accogliere.

L'ordine del giorno è quindi posto in votazione su richiesta dei proponenti: la Commissione approva.

L'ordine del giorno n. G/3194/7/1 decade per assenza della proponente.

La senatrice ADAMO (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno n. G/3194/8/1 e lo riformula in un nuovo testo, pubblicato in allegato, sul quale si esprimono favorevolmente i relatori e che viene accolto dal Governo. Inoltre, fa proprio e riformula l'ordine del giorno n. G/3194/9/1 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, che con il parere favorevole dei relatori è accolto dal Governo.

Il relatore PASTORE (*PdL*) ritiene che l'ordine del giorno n. G/3194/11/1 possa essere accolto come raccomandazione.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno n. G/3194/11/1 come raccomandazione. L'ordine del giorno n. G/3194/12/1 decade per assenza dei proponenti.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno n. G/3194/13/1 che, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo come raccomandazione. Con il parere favorevole dei relatori, l'ordine del giorno n. G/3194/3/1 è accolto dal Governo.

Dopo il parere contrario dei relatori e del Governo, la senatrice ADAMO (*PD*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. G/3194/6/1, sottolineando l'esigenza di coordinare gli interventi normativi con i piani parcheggio dei comuni.

Il ministro PATRONI GRIFFI rileva che l'impegno previsto nell'ordine del giorno è in contrasto con le disposizioni del decreto-legge e dunque non può essere accolto.

La senatrice ADAMO (*PD*) ritira, quindi, l'ordine del giorno, che viene fatto proprio dal senatore CALDEROLI (*LNP*): messo in votazione su richiesta dello stesso senatore, l'ordine del giorno n. G/3194/6/1 è respinto.

Con il parere favorevole dei relatori, il ministro PATRONI GRIFFI accoglie l'ordine del giorno n. G/3194/2/1, dopo che il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) vi ha aggiunto la propria firma.

La senatrice ADAMO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno n. G/3194/4/1 che, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo. Il Governo, con il parere favorevole dei relatori, accoglie anche l'ordine del giorno n. G/3194/10/1, fatto proprio dal senatore MALAN (*PdL*) per l'assenza dei proponenti. L'ordine del giorno n. G/3194/1/1 decade per l'assenza del proponente.

Con il parere favorevole dei relatori, il ministro PATRONI GRIFFI a nome del Governo dichiara di accogliere gli ordini del giorno nn. G/3194/100/1, G/3194/101/1, G/3194/102/1, G/3194/103/1, G/3194/104/1 e G/3194/107/1, che – su richiesta dei proponenti – sono posti in votazione e approvati.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento 50.7, che era stato accantonato.

I relatori si rimettono al Governo.

Il ministro PATRONI GRIFFI ritiene che la proposta possa essere accolta in altra sede: una approvazione nell'ambito del decreto-legge in esame potrebbe essere valutata negativamente sotto il profilo della copertura presso l'altro ramo del Parlamento. Inoltre, ritiene che l'antinomia su cui interviene l'emendamento possa essere risolta in via interpretativa. In ogni caso, il Governo conferma l'impegno a introdurre un'apposita norma, ove necessario.

La senatrice BASTICO (*PD*) ricorda che il Governo si era già impegnato in tal senso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 216 (cosiddetto «milleproroghe»). Pertanto chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

L'emendamento 50.7 è posto in votazione ed è respinto.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento 47.100 (testo 2) e dei relativi subemendamenti, già riferiti al testo precedente.

I relatori si esprimono favorevolmente sulla nuova formulazione dell'emendamento 47.100 e invitano i proponenti a ritirare i subemendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 47.100 (testo 2)/1.

L'emendamento 47.100 (testo 2)/1 è posto in votazione ed è respinto. Gli altri subemendamenti al 47.100 (testo 2) sono ritirati dai rispettivi proponenti, ad eccezione degli emendamenti 47.100 (testo 2)/4 e 47.100 (testo 2)/7, che decadono per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 47.100 (testo 2) è infine posto in votazione ed è accolto.

Il PRESIDENTE osserva che sono rimasti da votare gli emendamenti 31.1, 31.2, 62.3 e 62.4, che hanno evidenti implicazioni di natura finanziaria. Propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire su tali emendamenti il parere della Commissione bilancio.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) obietta che gli emendamenti 31.1 e 31.2 non determinano maggiori oneri. Chiede comunque che il Governo presenti su di essi la relazione tecnica.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ritiene che il rinvio della votazione dell'emendamento 31.1 dissimuli l'intenzione di respingere la proposta, la cui copertura finanziaria richiederebbe appena 100.000 euro. Anch'egli chiede che il Governo presenti la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva che la relazione tecnica può essere richiesta anche presso la Commissione bilancio, nell'esame in sede consultiva.

Il ministro PATRONI GRIFFI assicura che il Governo ha preso nota della richiesta di presentare la relazione tecnica e si riserva comunque di rispondere nel merito della copertura finanziaria presso la Commissione bilancio.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) invita il Governo ad adoperarsi per assicurare la modesta copertura finanziaria richiesta dagli emendamenti 31.1 e 31.2.

Il PRESIDENTE sottolinea che per procedere nell'esame è opportuno attendere il parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, avrà inizio alle ore 15.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla seduta pomeridiana di oggi, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3221 (*Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*), nonché con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 3204 (*Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3194

ORDINI DEL GIORNO

G/3194/5/1 (testo 2)

LEGNINI, INCOSTANTE

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

premesso che:

la competitività economico internazionale del nostro sistema produttivo richiede la certezza dell'approvvigionamento energetico continuo, senza interruzione o intermittenze, assicurabile solo attraverso la dotazione di un sistema diffuso di scorte d'obbligo;

è necessaria, proprio per dotarsi delle citate scorte d'obbligo, la realizzazione di aree adeguate di stoccaggio anche di gpl destinato alla vita delle imprese e delle famiglie dei consumatori finali non servite dalla rete nazionale disponibile, per le numerose carenze infrastrutturali conduttive;

visto il complesso delle disposizioni contenute dal decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001;

tutto ciò premesso, impegna il Governo,

a valutare, nel quadro dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di stoccaggio e di approvvigionamento del gpl, l'opportunità di:

– attivare, per il tramite del ministero dello sviluppo economico, misure idonee per semplificare le procedure destinate alla realizzazione di depositi costieri con funzioni di stoccaggio gpl, da realizzarsi anche in prossimità di infrastrutture portuali e destinati a garantire le scorte d'obbligo di gas di petrolio liquefatto;

– incaricare, ove possibile – al fine di assicurare speditezza alle singole azioni amministrative di evidente interesse nazionale – il provveditorato regionale alle opere pubbliche ad individuare la figura di un interlocutore istituzionale unico, per l'istruttoria sollecitata e la conseguente definizione dei procedimenti autorizzativi avviati dagli operatori economici interessati del settore;

– disporre tempestivi indirizzi strategici alle articolazioni centrali e territoriali della pubblica amministrazione competente, affinché i soggetti economici tenuti al mantenimento delle scorte d'obbligo di gpl possano presentare le proposte tecniche di cui al presente ordine del giorno in maniera che le attività istruttorie dei relativi procedimenti autorizzativi si possano concludere nel più breve tempo possibile;

– incaricare il ministero dello sviluppo economico di sovrintendere al buon andamento delle procedure descritte adottando tutte le iniziative amministrative necessarie.

G/3194/8/1 (testo 2)

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (A.S. 3194),

premesso che:

nel medio lungo periodo, il reddito dell'impresa agricola professionale si promuove sostenendo progetti di competitività e ridisegnando strumenti e modalità di impiego di risorse verso fattori della competitività quali integrazione, qualità gestionale, internazionalizzazione, innovazione, efficienza, produttività, costi, trasparenza;

le aziende agricole italiane sono esposte, in un mondo interconnesso e complesso qual è quello odierno, ad una forte competizione internazionale, competizione che non va compressa, ma affrontata da parte delle aziende agricole, le quali, pertanto, devono essere messe in condizione di potersi confrontare senza pesi e costi burocratici ingiustificati, spesso principale impedimento all'espressione delle loro capacità competitive e potenzialità di crescita;

nel comparto agricolo e agro alimentare, in base a quanto previsto dalle diverse normative di settore – oltre a quelle sanitarie e ambientali – l'impresa è soggetta periodicamente a differenti tipologie di controllo e ispezione, svolte da soggetti diversi, che implicano da parte dell'imprenditore un'effettiva incidenza sull'attività lavorativa, qualificata nel linguaggio comune come «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa»;

si stima infatti che in Italia un'azienda agricola debba dedicare mediamente cento giorni l'anno per gli adempimenti burocratici e che la burocrazia, in agricoltura, abbia un costo complessivo a livello nazionale di 3 miliardi di euro l'anno;

considerato che:

i controlli e le indagini nel settore delle frodi alimentari sono effettuati da organi dipendenti da diversi dicasteri. In particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la propria azione attraverso il Corpo forestale dello Stato che si avvale della Divisione 2 dell'Ispettorato generale e del Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.), l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari e per la repressione delle frodi (LC.Q.R.F.), il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari che si avvale del N.A.C. (Nucleo Antifrode Comunitarie) ed il Corpo delle Capitanerie di porto; il Ministero della salute concorre alla prevenzione e repressione dei reati nel settore agroalimentare attraverso il Comando carabinieri per la sanità che si avvale del Nucleo anti sofisticazioni (N.A.S.), gli Uffici periferici di sanità marittima ed aerea ed uffici di confine terrestre, i Posti di ispezione frontali era (P.I.F.) e gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (D.V.A.C.); il Ministero dell'economia e della finanza esercita la sua azione di controllo attraverso la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane;

sono altresì operanti organi di controllo localizzati presso Enti territoriali quali le Aziende sanitarie locali (A.A.S.S.LL.), i Servizi di igiene pubblica, i Servizi veterinari, gli Osservatori fitosanitari regionali, i Servizi di repressione frodi in materia vitivinicola, gli Ispettori annonari ed i Vigili sanitari;

nonostante l'istituzione con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, articolo 5, di un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo, si registrano duplicazioni dei controlli che costituiscono inutili oneri sulle spalle degli imprenditori agricoli;

per migliorare l'attività complessiva di accertamento in via preventiva dei differenti Organi impegnati e per ottimizzare le risorse delle singole forze anche ai fini di evitare, talvolta, la sovrapposizione operativa e raggiungere una maggiore efficacia dell'attività, il settore agricolo necessita di una modernizzazione tale da pervenire a una maggiore efficacia delle azioni di controllo e a una migliore gestione delle risorse destinate alla tutela dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, alleggerendo conseguentemente il «costo dell'impresa in termini di burocrazia amministrativa».

G/3194/9/1 (testo 2)

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, ADAMO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (A.S. 3194),

premessi che:

in Italia, ci sono oltre il 22 per cento dei prodotti certificati registrati complessivamente a livello europeo. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc, Docg e Igt e gli oltre 4.000 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell'Albo nazionale. Una lunghissima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischiano di essere imitati;

secondo i dati della prima relazione sulla contraffazione e pirateria nell'agro alimentare, elaborata dalla Commissione parlamentare di inchiesta e presentata il 18 gennaio scorso, il fatturato del «falso Made in Italy» nel solo agro alimentare ha raggiunto i 60 miliardi di euro, così da un lato danneggiando le imprese agricole ed agro alimentari, e dall'altro facendo venir meno circa trecentomila nuovi posti di lavoro, con pesanti ricadute in termini sociali;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali svolge attività di indirizzo, valorizzazione e tutela della qualità delle produzioni agro alimentari, con particolare riguardo di quelle a denominazione e indicazione geografica protetti (DOP, IGP e STG), a garanzia dei valori economici, ambientali, territoriali, etici e culturali che queste produzioni rappresentano per l'Italia;

nell'ambito di tale azione è essenziale assicurare la necessaria attività di prevenzione degli illeciti, per la tutela della qualità, per la regolarità delle etichettature dei prodotti anche ai fini della lotta alla contraffazione del *made in Italy* agroalimentare, a difesa dei consumatori e degli imprenditori agricoli e contro le distorsioni del mercato provocate dalle fattispecie illegali;

la strategia della qualità deve riuscire a coniugare efficacemente il rispetto per la tradizione produttiva con lo sviluppo dell'innovazione, attraverso adeguate strategie di *marketing*, di comunicazione e di organizzazione;

considerato che:

al fine di rendere più agevole il coordinamento operativo tra gli Organi dipendenti dai tre Ministeri sopra citati, operanti sul territorio nazionale per le azioni nel settore dei controlli diretti alla tutela della qualità dei prodotti agro alimentari e della sicurezza alimentare, e la concertazione delle azioni volte a attuare una più energica lotta alle frodi e un migliore controllo del territorio è stato istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44,

in tema di «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», all'articolo 5, un Comitato tecnico presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato e formato dai rappresentanti di tutti gli organismi di controllo,

impegna il Governo:

al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, a provvedere con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, alla modifica del regolamento di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento.

G/3194/100/1 (già em. 5.6)

PARDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

ad assicurare un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali in sede di adozione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 5, in materia di cambio di residenza in tempo reale.

G/3194/101/1 (già em.ti 13.5, 13.6 e 13.7)

ZANDA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, FIORONI, PARDI, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

affinché siano assicurati in ogni caso i necessari controlli in materia di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche.

G/3194/102/1 (già em.ti 14.13, 14.14, 14.15 e 14.16)

BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, IGNAZIO MARINO, Mauro Maria MARINO, PORETTI, ZANDA, SANNA, VITALI, FERRANTE, DONAGGIO, NEROZZI, ROILO, DELLA SETA, Vincenzo De LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, TOMASSINI, SALTAMARTINI, TOFANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 14, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività, sia in ogni caso garantita l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia anche per i controlli relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, nonché per quelli relativi all'igiene ambientale, all'igiene degli alimenti e alla tutela della filiera alimentare.

G/3194/103/1 (già em. 23.1)

PARDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

affinché, in sede di emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 23, relativi all'autorizzazione unica in materia ambientale e per le piccole e medie imprese, sia in ogni caso assicurato il rispetto anche delle disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, contenuta nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

G/3194/104/1 (già em. 24.1)

PARDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

a riferire in Parlamento prima dell'emanazione dei decreti recanti integrazioni e modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera.

G/3194/107/1 (già em.ti 51.1 e 51.2)

GIAMBRONE, PARDI, RUSCONI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (A.S. 3194),

impegna il Governo:

affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 47.

47.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

«2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla

direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete.».

Sottocommissione per i pareri**192^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2472-C) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando all'articolo 6, comma 1, la necessità che le competenze attribuite a Regioni, Province e Comuni, per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, siano formulate come facoltà.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3190) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3191) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Convieni la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

371^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Intervengono i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo nonché il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3221) Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

(Parere alla 10^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VIZZINI, relatore, ricorda che il processo di stabilizzazione finanziaria e di liberalizzazione di alcuni settori rilevanti dell'economia italiana, cui il Governo ha dato impulso tra lo scorso mese di dicembre e la fine di gennaio, ha avuto un carattere di particolare complessità. La necessità di apportare interventi normativi rilevanti e, nello stesso

tempo, efficaci dal punto di vista della congiuntura economica, ha indotto l'Esecutivo a presentare al Parlamento due decreti-legge (il n. 201 del 2011 e il n. 1 del 2012), che incidono in modo significativo sul tessuto normativo preesistente.

Una più ponderata riflessione sulle ricadute di alcune delle norme approvate con disposizioni aggiunte in sede di conversione sulla proposta di emendamenti parlamentari, hanno indotto il Governo a fissare alcune modifiche ai precedenti interventi in un nuovo decreto.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito in legge, limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'articolo 117-*bis* del testo unico in materia bancaria, con l'intento di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. Inoltre, introduce e disciplina il nuovo «Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese», con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato.

Il comma 2 interviene sul decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge (articolo 23-*bis*), per chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del DPCM che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre.

In considerazione della natura correttiva e dell'opportunità di garantire una pronta modifica delle norme già vigenti, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene opportuno verificare se la successione nel tempo dell'efficacia delle disposizioni normative contenute nei provvedimenti d'urgenza abbia determinato un vuoto normativo.

Osserva, inoltre, che l'introduzione di un osservatorio sull'erogazione del credito, seppure apprezzabile nel merito, introduce un criterio di stampo dirigista, che incide sul sistema della libertà di impresa e del libero mercato. Tale profilo dovrà essere tenuto in attenta considerazione durante l'esame di costituzionalità del decreto-legge.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) manifesta la sua personale contrarietà a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto proporre l'introduzione di disposizioni correttive attraverso un disegno di legge ordinario.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) rileva la eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge, in contraddizione agli auspici di nuovi rapporti istituzionali fra Parlamento e Governo, anche in considerazione della recente, nota sentenza della Corte costituzionale. Il decreto-legge risponde a interessi sicuramente legittimi, ma suscita perplessità in quanto abroga disposizioni appena introdotte nell'ordinamento in sede di conversione dei decreti-legge.

Dal punto di vista formale, nulla impedisce al Governo di intervenire con un nuovo provvedimento d'urgenza, ma politicamente le disposizioni appaiono improprie in quanto ad altre categorie di cittadini e di interessi non è stato accordato analogo riparo dalle conseguenze delle misure restrittive adottate.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), pur ritenendo fondate le osservazioni svolte negli interventi precedenti, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, ritiene che i requisiti di necessità e urgenza sussistano e pertanto, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere avanza dal relatore.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che sotto gli auspici del nuovo Governo e a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, intervenuta in materia di emendabilità dei decreti-legge, si sarebbe atteso un comportamento più oculato. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede di illustrare con maggiore dettaglio la necessità di intervenire con decreto-legge, come si indica nella relazione, per completare la disciplina normativa sulle clausole bancarie.

La senatrice ADAMO (*PD*) condivide le osservazioni critiche svolte negli interventi precedenti a proposito della disomogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge ed esprime riserve sull'assegnazione dell'esame in sede referente alla sola Commissione industria, visto che una importante disposizione del decreto-legge riguarda il trattamento previdenziale di dipendenti pubblici.

Quanto alle norme correttive della disciplina sulle «commissioni bancarie», ricorda che essa consegue all'impegno definito in un ordine del giorno approvato dalla maggioranza alla Camera dei deputati in sede di esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni e che in Senato i relatori, in occasione della conversione in legge del medesimo provvedimento, avevano sottolineato la necessità di una tempestiva correzione.

Per tali motivi, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) rileva che il provvedimento è necessario e urgente, ma solo per l'Associazione bancaria italiana che, dopo l'approvazione della disposizione che esentava dal pagamento delle commissioni bancarie, ha prospettato al Governo e al Parlamento un ricatto. Si

chiede in base a quali criteri il Presidente della Repubblica nello stesso contesto abbia potuto promulgare la legge di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni e emanare un decreto-legge che ne abrogava una disposizione.

Ritiene che quella norma, invece, non debba considerarsi un errore e corrisponda a una chiara volontà del Parlamento.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice BASTICO (*PD*) sottolinea la competenza della Commissione affari costituzionali su parti rilevanti del decreto-legge, che vertono in materia di lavoro pubblico, e si riserva di intervenire in occasione dell'esame di costituzionalità che la Commissione svolgerà sul contenuto del provvedimento.

Il senatore PARDI (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il presidente VIZZINI, relatore, rispondendo sulla questione posta dal senatore Pastore, precisa che la successione nel tempo delle disposizioni dei decreti-legge non ha dato luogo a lacune normative.

Il senatore MALAN (*PdL*) chiede di conoscere quante persone siano interessate alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione contraddice l'impegno assunto dal ministro Fornero, in sede di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 (proroga termini), a trattare congiuntamente tutte le posizioni previdenziali per le quali, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova disciplina, si sono verificate condizioni di anomalia, anche in attuazione di un ordine del giorno proposto in quella stessa occasione dai relatori e approvato dal Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Revisione della Costituzione

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CECCANTI ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo*

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PASTORE ed altri.** – *Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali*

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MALAN.** – *Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri*

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BENEDETTI VALENTINI.** – *Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale*

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **FINOCCHIARO ed altri.** – *Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CABRAS ed altri.** – *Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo*

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MUSSO ed altri.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **POLI BORTONE ed altri.** – *Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale*

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **OLIVA.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati*

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **CALDEROLI ed altri.** – *Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo*

– e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3204 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3204, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 24, 216, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2784, 2875 e 2941 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 3204, d'iniziativa del senatore Calderoli e di altri senatori, congiuntamente alle altre iniziative di revisione costituzionale in titolo.

Il presidente VIZZINI, relatore, illustra il disegno di legge costituzionale n. 3204, che intende conferire alla Repubblica un carattere più marcatamente federale con un intervento su più articoli della Carta fondamentale. Il principio federale è affermato innanzitutto quale fondamento della Repubblica all'articolo 1. Segue una modifica dell'articolo 5 che valorizza il medesimo indirizzo nella legislazione e nell'esercizio delle competenze amministrative. Il Senato assume la denominazione di «Senato federale della Repubblica» e si compone di duecento senatori, eletti contestualmente a ciascun Consiglio regionale. La Camera dei deputati, invece, si compone di duecento deputati eletti su base nazionale. Il disegno di legge sopprime la circoscrizione Estero nonché i senatori di diritto e a vita. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere solo per i disegni di legge di revisione costituzionale e per il conferimento di autonomie differenziate. La Camera dei deputati è invece competente per le materie di competenza esclusiva statale, con l'eccezione dei provvedimenti di perequazione delle risorse. Al Senato sono attribuite le materie di competenza statale espressamente individuate, oltre a una generale competenza in materia di atti dell'Unione europea.

Il potere di scioglimento presidenziale viene limitato alla Camera dei deputati, così come il rapporto di fiducia con il Governo. La proposta di revisione costituzionale prevede che il sistema elettorale favorisca la formazione di una maggioranza governativa.

Quanto ad altri organi di rilievo costituzionale, si procede alla soppressione del CNEL e si affida la funzione disciplinare dei magistrati non più al CSM bensì a una Alta Corte di giustizia della magistratura, composta da nove membri (di cui cinque laici).

Le competenze concorrenti, attualmente previste dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, vengono mutate in competenze esclusive, dello Stato o, in via prevalente, delle Regioni.

La Corte costituzionale viene limitata a nove membri, tutti di elezione parlamentare. Si introduce all'articolo 138 una forma di *referendum* deliberativo su proposte di revisione costituzionale che abbiano ottenuto l'appoggio di almeno un milione di elettori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Riprende la trattazione degli emendamenti accantonati, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti.

Il PRESIDENTE avverte che i proponenti hanno depositato una riformulazione dell'emendamento 31.1 (31.1 testo 2), pubblicata in allegato, che è stata trasmessa alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Informa, quindi, che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del decreto-legge un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, nell'allegata Tabella A, della voce n. 263. Inoltre, ha espresso un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 62.4 e ha valutato in senso non ostativo la proposta 31.1 (testo 2).

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 62.3, il cui contenuto corrisponde alla condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 62.3 è posto in votazione ed è approvato, mentre è respinto, nella successiva votazione, l'emendamento 62.4.

Si passa all'emendamento 31.1 (testo 2).

Il ministro PROFUMO ritiene che si debba individuare una soluzione più efficace di quella dell'emendamento 31.1 (testo 2) presentato dal senatore Ignazio Marino e da altri senatori. Infatti, l'attuazione delle disposizioni di cui il decreto-legge dispone l'abrogazione è stata ostacolata dall'indisponibilità di revisori giovani, sia in Italia sia all'estero. Il Governo ha intenzione di proporre un insieme di disposizioni dedicate ai giovani che rechi, tra l'altro una soluzione strutturale del tema affrontato con l'emendamento in esame.

Pertanto, invita i proponenti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno in vista della predisposizione di un disegno di legge organico.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ritiene che il Parlamento debba assumersi la responsabilità di decidere in ordine al mantenimento di una norma approvata da tutte le parti politiche per attuare criteri di trasparenza e di merito. Gli strumenti preannunciati dal Ministro avrebbero potuto trovare spazio nel decreto-legge in esame: invece l'ordine del giorno non muterebbe nulla rispetto all'abrogazione della norma.

Manifesta il suo disagio nel constatare che la Commissione affari costituzionali abbia dovuto difendere una norma approvata sei anni fa, anziché dedicarsi all'ulteriore avanzamento dei principi del merito e della trasparenza.

Il ministro PATRONI GRIFFI esprime perplessità sulla efficacia della formulazione dell'emendamento 31.1 (testo 2), in quanto, come è noto, la soppressione dell'abrogazione potrebbe non implicare di per sé stessa la reviviscenza delle disposizioni abrogate.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere temporaneamente i lavori.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 17,25.

Il presidente VIZZINI informa la Commissione che i proponenti hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 31.2 che, rimossa la clausola di copertura finanziaria ritenuta ultronea dalla Commissione bilancio, dispone espressamente la reviviscenza delle disposizioni abrogate dal decreto-legge, in modo da risolvere positivamente il dubbio sollevato dal ministro Patroni Griffi.

Il ministro PROFUMO ribadisce l'impegno del Governo a presentare entro trenta giorni un disegno di legge ordinario che predisponga gli strumenti necessari per realizzare gli scopi sottesi alla proposta di cui all'emendamento 31.1 (testo 2). Inoltre, preannuncia l'intenzione del Governo di adoperarsi affinché nelle commissioni di valutazione partecipi il numero più alto possibile di giovani revisori.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ringrazia il ministro Profumo per l'impegno che ha assunto, ma insiste per la votazione dell'emendamento 31.1 (testo 3) che dichiara di sottoscrivere.

Conclude, contestando le motivazioni addotte dal ministro Profumo circa l'indisponibilità di revisori giovani: l'abrogazione disposta dal decreto-legge comporta la conclusione di una esperienza positiva e la riconduzione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una valutazione che era stata opportunamente affidata agli stessi giovani, sia pure per una parte minore dei finanziamenti.

I senatori PALMA (*PdL*) e SARO (*PdL*) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 31.1 (testo 3).

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) si compiace per la sottoscrizione della sua proposta da parte di altri senatori.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*), pur apprezzando le motivazioni della proposta avanzata dal senatore Ignazio Marino, ritiene che essa debba essere affrontata insieme ad altre questioni, tutte prioritarie, che riguardano il mondo dell'università e della ricerca. In tal senso, accoglie

con favore l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge organico.

Invita i componenti della Commissione a non insistere per l'approvazione dell'emendamento, che potrebbe determinare rischi e difficoltà nella terza lettura che dovrà svolgere la Camera dei deputati.

Il relatore PASTORE (*PdL*), anche a nome della relatrice Incostante, esprime parere contrario sull'emendamento 31.1 (testo 3). Ricorda che i Gruppi parlamentari che sostengono il Governo hanno convenuto sull'opportunità di limitare al massimo le modifiche in modo da non compromettere la conversione in legge entro il termine di scadenza e che a tale scopo hanno ritirato numerosi emendamenti. Sulla base delle stesse motivazioni, ribadisce l'invito a ritirare la proposta emendativa di cui si tratta.

Il ministro PATRONI GRIFFI conferma il parere contrario del Governo anche sulla nuova formulazione dell'emendamento, tenuto conto delle motivazioni illustrate dal ministro Profumo.

Il senatore CECCANTI (*PD*) preannuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, nel rispetto della convenzione condivisa di individuare le soluzioni normative con il consenso della maggioranza che sostiene il Governo.

L'emendamento 31.1 (testo 3) è quindi posto in votazione e risulta non accolto.

Considerato che l'Assemblea del Senato sta per riprendere i propri lavori, il PRESIDENTE dispone una ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, riprende alle ore 19,30.

L'emendamento 31.2 è posto in votazione ed è respinto, dopo che il relatore Pastore ha ribadito un parere contrario.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento, la Commissione al termine della discussione nomina «un relatore», incaricato di riferire all'Assemblea e che, ai sensi del successivo comma 6, è ammessa la presentazione di una relazione di minoranza. Pertanto, a suo avviso, sarebbe contrario al Regolamento affidare il mandato a due relatori, entrambi espressi dalla maggioranza di Governo.

Il PRESIDENTE precisa che l'indicazione di due relatori, anche della stessa maggioranza di Governo, è prassi comune quando si tratta di prov-

vedimenti particolarmente complessi e importanti. L'ipotesi di una relazione di minoranza rappresenta un caso diverso dall'affidamento del mandato a riferire all'Assemblea.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) chiede che la questione da lui sollevata sia rimessa alla Giunta per il Regolamento.

Il PRESIDENTE replica che tale richiesta potrà essere rivolta al Presidente del Senato in occasione della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce infine ai relatori Pastore e Incostante il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,40.

**EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3194**

(al testo del decreto-legge)

Art. 31.

31.1 (testo 2)

Ignazio MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti, paria a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

31.1 (testo 3)

Ignazio MARINO, LEVI-MONTALCINI, BASSOLI, BIANCO, ADAMO, BOSONE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Mauro Maria MARINO, PORETTI, SANNA, VITALI, PALMA, SARO, CALDEROLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 27 marzo 2012

Sottocommissione per i pareri68^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CHIURAZZI*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(3184) *Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento:* parere favorevole con osservazioni;

alla 1^a Commissione:

(3194) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(3191) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione,* approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

Plenaria**303^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Comitato nuova magistratura amministrativa, il consigliere Guido Romano, presidente, il consigliere Manfredo Atzeni, portavoce; per l'Associazione nazionale magistrati amministrativi, il consigliere Giampiero Lo Presti, presidente, la dottoressa Cecilia Altavista, componente della Giunta; per l'Associazione magistrati della Corte dei conti, il consigliere Tommaso Miele, vice presidente, la dottoressa Donatella Scandurra, componente della Giunta esecutiva; per il Consiglio della magistratura militare, il dottor Ernesto Lupo, primo presidente della Corte suprema di cassazione, il dottor Giovanni Barone, magistrato dirigente della segreteria dell'organo di autogoverno; per l'Unione nazionale delle camere civili, l'avvocato Renzo Menoni, presidente; per l'Organismo unitario dell'Avvocatura, l'avvocato Maurizio De Tilla, presidente, l'avvocato Mauro Vaglio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, l'avvocato Isabella Stoppani, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati: audizione del Comitato nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, del Consiglio della magistratura militare, dell'Unione nazionale delle camere civili e dell'Organismo unitario dell'Avvocatura

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI introduce le audizioni, ricordando i temi si dell'indagine conoscitiva volta ad acquisire elementi di valutazione utili alla Commissione chiamata a rendere parere sul disegno di legge n. 3129, con particolare riferimento all'articolo 25 che reca modificazioni alla legge n. 117 del 1988 in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Prende la parola il consigliere ROMANO, presidente del Comitato Nuova magistratura amministrativa che ringrazia la Commissione per l'opportunità offerta da un'audizione su un argomento di particolare importanza per la magistratura e in particolare per il Consiglio di Stato, quale giudice di ultima istanza nell'ambito della giurisdizione amministrativa, con riflessi non solo sulla condizione giuridica dei magistrati ma anche sull'organizzazione dell'apparato della giustizia.

Nel merito, richiamando la posizione già manifestata dalle altre rappresentanze dei magistrati audite in precedenza, evidenzia che l'art. 25 del disegno di legge in esame è collocato in una *sedes materiae* estranea alle problematiche dell'ordinamento giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, risultando inserito nel contesto della proposta di approvazione della legge comunitaria. Osserva inoltre che le note decisioni comunitarie in relazione alle quali è richiesto un adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario non impongono di introdurre nella n. 117 del 1988 l'azione diretta per far valere la responsabilità civile del magistrato.

Richiama quindi l'attenzione sul collegamento tra l'obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la fattispecie dell'ignoranza manifesta del diritto, facendo presente che, fermo restando l'obbligo di disapplicare il diritto interno incompatibile, il giudice nazionale può interpretare il diritto comunitario, dovendo sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea gli eventuali dubbi ermeneutici. Ricorda sul punto l'intenso dialogo instaurato con la Corte in materia di contrattualistica pubblica e società miste.

Dopo aver manifestato alcune perplessità sull'applicazione concreta della fattispecie della violazione manifesta, si sofferma sui profili di potenziale illegittimità costituzionale dell'articolo 25 nella parte in cui elimina la clausola di esonero dal responsabilità del giudice per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove. Richiama in proposito le sentenze della Corte costituzionale, in linea con gli orientamenti di altre corti, in tema di indipendenza e autonomia degli organi giudicanti, quali garanzie poste proprio a tutela dell'attività valutativa che costituisce l'essenza dell'esercizio della giurisdizione. Sottolinea inoltre che negli altri paesi europei non è previsto il regime di responsabilità diretta dei magistrati, ricordando che – ad eccezione dell'ordinamento spagnolo che contempla la responsabilità diretta del magistrato, seppur con un filtro sui presupposti molto restrittivo – nei paesi anglosassoni è previsto il regime dell'immunità assoluta, e in Germania è prevista la responsabilità dello Stato, salvo rare eccezioni, così come in Francia, Belgio e Portogallo.

Nell'auspicare che il Parlamento svolga gli opportuni approfondimenti prima di esprimersi su un tema così delicato, ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcune considerazioni sull'impatto della normativa in esame sull'organizzazione della giustizia amministrativa.

Osserva infatti che, stante l'attuale composizione collegiale dell'organo giudicante, la pendenza di un'azione di responsabilità, iniziata in corso di causa, nei confronti di un singolo magistrato ne determinerebbe l'incompatibilità come membro del collegio, con la conseguenza che lo strumento dell'azione diretta potrebbe essere maliziosamente utilizzato dalle parti per incidere sulla formazione dei collegi. Evidenzia inoltre che, in considerazione dell'imputabilità della decisione in capo all'intero collegio con i connessi profili di responsabilità, occorrerebbe fornire a ciascun componente del collegio l'intero fascicolo, in modo da consentire l'esame non solo delle memorie difensive ma anche di tutta la documentazione, di considerevole mole in ipotesi di cause in materia di urbanistica e contrattualistica pubblica. Richiama quindi l'attenzione sui conseguenti oneri non solo in termini di durata del processo ma anche di spese, di cui lo Stato ovvero i cittadini dovranno farsi carico.

Sottolinea altresì che l'onere dei componenti di verificare anche la stesura della motivazione della sentenza, attualmente rimessa all'estensore ed alla supervisione del Presidente, esigerebbe una modifica del Codice del processo amministrativo, prevedendo, analogamente alla Corte costituzionale, la figura del redattore, chiamato a prendere nota nel corso della discussione del testo della sentenza di tutte le modifiche che a maggioranza vengano accolte. Richiama peraltro l'attenzione sulla necessità di una conseguente revisione delle attuali regole dei carichi di lavoro di ciascun magistrato, attualmente consistente per ogni udienza in minimo sette cause a sentenza, che tenga conto dell'effetto di moltiplicazione dell'attività collegiale connesso ai profili di responsabilità che potrebbero emergere in virtù della nuova norma, con evidenti ripercussioni sui tempi della giustizia.

Ritiene inoltre fondati i timori connessi al rischio di un potenziale aumento esponenziale del carico giudiziario analogo a quello ingenerato dall'entrata in vigore della legge Pinto nonché quello che il giudice possa essere influenzato nella decisione dalla possibilità che parti economicamente forti possano esperire l'azione diretta, con ciò condannando l'amministrazione, la quale di riflesso assume una posizione di debolezza.

Conclude infine evidenziando la circostanza che, in un sistema strutturato di mezzi di impugnazione ordinari e straordinari, il giudice civile, competente per l'azione risarcitoria, al fine di valutare la sussistenza della violazione manifesta del diritto, verrebbe chiamato a compiere una nuova valutazione sulla fattispecie già esaminata dal giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione, così duplicando la cognizione sulla questione decisa.

Interviene quindi il dottor LO PRESTI, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, rappresentativa di tutti i magistrati dei tribunali amministrativi regionali, ringraziando la Commissione per l'attenzione accordata.

Nel riferire che la propria associazione condivide le posizioni già espresse dall'ANM e dagli organismi rappresentativi delle altre magistrature con riferimento alle novità introdotte dall'articolo 25 del disegno di legge, sottolinea che la norma, così come delineata, costituisce effettivamente uno strumento in grado di compromettere l'imparzialità della magistratura con l'attribuzione alle parti di uno strumento di indebita pressione idoneo ad influenzare le decisioni del giudice

In relazione a tale rischio, richiama quindi l'attenzione sulla rilevanza sia per l'entità degli interessi economici, che per i riflessi sociali coinvolti, dei settori su cui si esercita la giurisdizione dei Tribunali amministrativi regionali, chiamati a dirimere controversie in materia di appalti, opere pubbliche, urbanistica, ambiente, rifiuti, decisioni delle autorità indipendenti e provvedimenti relativi alla produzione di energia elettrica. Inoltre, nel condividere le opinioni già espresse sulla genericità della formulazione della violazione manifesta, osserva che l'accertamento della medesima sarebbe affidato alla cognizione di un giudice appartenente ad una giurisdizione diversa, quella civile, non specializzata in tali settori.

Evidenzia poi che l'azione diretta renderebbe il regime della responsabilità dei magistrati eccezionale rispetto al quello generale previsto per gli altri pubblici funzionari.

Nel richiamare la *ratio* sottesa all'intervento normativo, originato dall'esigenza di dare una risposta alle istanze emergenti nella società civile di una maggiore responsabilizzazione dei magistrati, esprime l'avviso che le medesime finalità possano essere perseguite attraverso una revisione del regime della responsabilità disciplinare, in termini di una migliore tipizzazione delle fattispecie di responsabilità e di procedure che ne rendano più rigida l'applicazione.

Conclude, ribadendo che il giudizio amministrativo svolto in forma collegiale risulterebbe compromesso nella sua funzionalità dalla previsione della responsabilità diretta del singolo componente, che, coinvolgendo di riflesso l'intero collegio, determinerebbe l'esigenza di una verifica dell'operato del componente estensore supportata dal riesame di tutta la documentazione

In risposta ad un chiarimento richiesto dalla senatrice DELLA MONICA (PD) sul regime della responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi, il consigliere LO PRESTI riferisce che l'azione disciplinare è esercitata dal Presidente del Consiglio di Stato e la disciplina che l'organo di autogoverno è chiamata ad applicare non prevede una tipizzazione delle fattispecie di responsabilità.

Il consigliere ROMANO precisa che in ogni caso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adotta le proprie decisioni assu-

mendo quale parametro di riferimento la normativa generale dell'ordinamento giudiziario. Esprime inoltre l'auspicio che il problema della responsabilità dei magistrati non sia affrontato isolatamente ma nell'ambito di più vaste proposte di riforma a livello organizzativo, che coinvolgano i profili del personale, dei messi e dei locali, nonché lo stato giuridico del magistrato, ancora disciplinato, in attesa di successive riforme, dalla l. n. 186/1982.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*PdL*) sui profili di responsabilità del collegio all'atto della decisione, il consigliere LO PRESTI riferisce sulla prassi con la quale viene manifestata l'opinione dissenziente.

Il presidente BERSELLI dà quindi il benvenuto al consigliere Miele e alla dottoressa Scandurra, rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti.

Interviene il consigliere MIELE salutando la Commissione anche a nome del Presidente che non ha potuto presenziare a causa di impegni prorogabili. Riferisce che l'Associazione, in continuità con la posizione espressa dalle altre associazioni di magistrati agli organi di stampa e nell'ambito di riunioni di coordinamento, non condivide i contenuti dell'emendamento Pini, ritenendone necessaria la soppressione. Evidenzia infatti che l'attuale regime della responsabilità di magistrati consente il ristoro di coloro che lamentano un non corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Ritiene opportuno soffermarsi sulle due principali innovazioni che il richiamato emendamento introdurrebbe sulla disciplina della legge n. 117 del 1988, in particolare la tipizzazione della fattispecie della violazione manifesta e la previsione dell'azione diretta nei confronti del magistrato di cui si contesta l'operato. Osserva che il concetto di violazione manifesta, che si aggiunge alla fattispecie della responsabilità per dolo o colpa grave già prevista dalla legge Vassalli, è formulato in termini generici. Con riferimento all'azione diretta evidenzia i potenziali rischi di condizionamento del giudice all'atto della decisione, auspicandone l'eliminazione non già nell'interesse dei magistrati ma dei cittadini e dell'amministrazione della giustizia.

Ritiene inoltre opportuno precisare che il riferimento alla necessità di un simile intervento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non risulta del tutto corretto, considerato che le decisioni del giudice comunitario non lamentano la mancanza della responsabilità diretta del singolo giudice, ma ravvisano l'incompatibilità della legge n. 117 del 1988 con l'ordinamento comunitario nella parte in cui limita la responsabilità dello Stato.

Nel convenire sulla necessità di rendere maggiormente efficace il regime della responsabilità attualmente esistente, soprattutto con riferimento all'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, osserva che la previsione

della responsabilità diretta dello Stato è sufficientemente garantista dei diritti del cittadino. Differentemente la previsione di un'azione diretta nei confronti del magistrato, potendosi prestare ad usi strumentali, pregiudicherebbe il sistema di controllo della legalità allo stesso affidato.

Evidenzia peraltro che l'azione di rivalsa esercitata dal pubblico ministero contabile si inserisce nel sistema della responsabilità amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della Costituzione per tutti i pubblici funzionari.

Prende la parola la dottoressa SCANDURRA, ringraziando la Commissione per l'opportunità di offrire un contributo sull'argomento in esame al fine di trovare una soluzione il più possibile condivisa. Conviene con il collega Miele sia sulla genericità della formulazione della fattispecie della violazione manifesta del diritto, sia sulla sussistenza del rischio che la previsione dell'azione diretta nei confronti del magistrato possa togliere obiettività al giudizio, potenzialmente influenzato dalle parti economicamente più forti. Evidenzia inoltre che l'azione di rivalsa esercitata dal pubblico ministero contabile, pur essendo un'azione mediata, assicura al cittadino leso il giusto ristoro e al contempo la previsione della responsabilità del giudice nei limiti di un terzo rappresenta un giusto punto di equilibrio nella quantificazione dei danni.

Nel convenire sulla sussistenza di alcune problematiche connesse all'applicazione della legge n. 117 del 1988 in termini riduttivi, ritiene che, senza togliere valore all'impianto complessivo, possano essere apportati alcuni correttivi volti a renderlo più efficace. Da una parte sarebbe opportuno ridurre la discrezionalità del giudizio di ammissibilità, dall'altro introdurre meccanismi più stringenti per l'azione di rivalsa. Propone inoltre che a fronte di tali modifiche sia prevista la condanna alle spese per lite temeraria nei confronti delle parti che esercitino l'azione in evidente difetto dei presupposti.

In relazione alle richieste di chiarimenti del presidente BERSELLI, della senatrice DELLA MONICA (*PD*) e del senatore CALIENDO (*PdL*) con riferimento all'azione di rivalsa, il consigliere MIELE conferma che il pubblico ministero contabile è tenuto ad esercitare l'azione di rivalsa a seguito della comunicazione della condanna al risarcimento dello Stato, ribadendo che le proposte di intervento normativo riferite dalla collega Scandurra sono volte a rendere più efficace il sistema, confermando l'esiguo numero di azioni che si sono concluse con la responsabilità del magistrato.

Il presidente BERSELLI introduce l'audizione del Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, dottor Lupo, ricordando i temi dell'indagine conoscitiva e dando altresì il benvenuto al dottor Barone.

Il dottor LUPO, dopo aver formulato il proprio ringraziamento alla Commissione per l'attenzione concessa a tutte le associazioni rappresen-

tive dei magistrati, richiama i contenuti della deliberazione del Consiglio, approvata con una sola astensione, nella quale si esprime piena ed integrale condivisione del parere espresso dal CSM con le delibere 14 marzo 2012 e 28 giugno 2011.

Riferisce inoltre che, ad integrazione della deliberazione, il Consiglio ha delegato il suo presidente ad esprimere ulteriori considerazioni integrative, in ordine alle due principali innovazioni introdotte dall'art. 25 del disegno di legge in esame.

Ricorda che l'intervento normativo proposto introduce la responsabilità per violazione manifesta del diritto, affermata dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'Unione Europea. Osserva sul punto che la formulazione dell'art. 2, comma 3-*bis* del disegno di legge, dimostra di avere tenuto conto della motivazione delle sentenze della Corte di giustizia. Per contro, evidenzia come l'estensione della stessa regola alle violazioni del diritto interno debba essere autonomamente valutata nelle sue caratteristiche e nelle sue conseguenze. Fa quindi presente che mentre la violazione del diritto dell'Unione è obiettivamente accertabile risultando riscontrata la responsabilità dello Stato nell'ipotesi in cui il giudice interno non abbia operato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o comunque ignorando la sua giurisprudenza, la violazione di norme interne non può essere stabilita in modo altrettanto certo.

Sottolinea quindi che l'innovazione in esame consente ad una parte che ha perso una causa civile anche in Cassazione ovvero ad un imputato condannato con sentenza passata in giudicato di invocare la responsabilità civile dello Stato sostenendo che la pronuncia a lui sfavorevole è frutto di una violazione manifesta dei suoi diritti compiuta dai giudici, così instaurando un nuovo giudizio civile risarcitorio, peraltro davanti al tribunale, che duplica un accertamento già concluso con una decisione definitiva.

Invita poi a considerare l'effetto di aggravamento in termini di contenzioso pendente sull'apparato della giustizia civile, anche alla luce dell'osservazione dei dati dei giudizi instaurati ai sensi della legge Pinto e dell'articolo 625-*bis* sul ricorso straordinario per errore di fatto.

Con riferimento poi all'azione diretta contro il magistrato, esprime alcune perplessità in relazione alla formulazione secondo cui la medesima sarebbe esperibile nei confronti del magistrato «riconosciuto colpevole», con ciò presupponendo l'avvenuto accertamento di responsabilità, nonché in merito alla possibilità che la medesima azione possa essere esperita quanto è ancora pendente il giudizio davanti al magistrato convenuto, non essendo richiamato l'articolo 4, comma 2, della legge n. 117 del 1988.

Si sofferma quindi sulla possibilità che tale azione sia strumentalmente utilizzata per liberarsi di un giudice non gradito, dovendo egli astenersi una volta che sia stato citato in giudizio da una parte del processo, o comunque, anche quando una citazione non venga notificata, condizionandolo per il solo fatto che possa essere esperita. Osserva pertanto come la disciplina normativa si ponga in contrasto con l'autonomia e l'indipendenza

della magistratura, anche militare, riconosciuta dall'articolo 108 della Costituzione.

Manifesta inoltre l'avviso che l'introduzione dell'azione non sia condivisibile anche qualora si estendano alla stessa i presupposti, previsti per l'azione contro lo Stato dall'articolo 4 della legge n. 117 del 1988, dell'avvenuto esperimento dei mezzi di impugnazione e degli altri rimedi.

Ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione sui contenuti della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 «sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità», che ha tracciato le linee di compatibilità tra questi valori, dirette ai 47 Stati che di esso sono membri.

Ricorda in particolare che l'articolo 66 prevede che l'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo e colpa grave. Dà infine lettura dell'articolo 67, secondo cui soltanto lo Stato, ove abbia dovuto concedere una riparazione, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi ad un tribunale. Osserva quindi che non appaiono sussistere motivi per discostarsi da queste linee elaborate a livello di «grande Europa», le quali non contrastano in alcun modo con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla responsabilità dello Stato per l'attività giudiziaria.

Interviene il senatore CALIENDO (*PdL*), il quale chiede al dottor Lupo la sua interpretazione sui contenuti del comma 3-*bis*, anche alla luce del dibattito che, ai tempi dell'introduzione della legge Vassalli, era sorto sulla responsabilità per l'adozione di provvedimenti abnormi. Evidenzia che, a suo avviso, mentre la seconda parte della disposizione reca ipotesi di violazione del diritto comunitario specificatamente tipizzate, la prima parte contiene un precetto generico riferibile ad una fattispecie che anche a legge immutata può dar luogo a responsabilità.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) pone quesiti in ordine al cosiddetto filtro endoprocessuale costituito dal giudizio di ammissibilità, previsto dall'articolo 5 della legge del 1988, in particolare chiede al presidente Lupo di chiarire se tale vaglio si presti, e in che termini, a valutazioni di carattere discrezionale, tali da impedire l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei magistrati.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*), nel ricordare alcuni casi di cronaca giudiziaria nei quali sono stati commessi evidenti errori dai magistrati, si domanda per quale ragione anche, a fronte di condotte manifestamente imputabili a titolo di dolo o colpa grave, a differenza di altri professionisti i magistrati non siano chiamati a risponderne. In oltre venti anni di vigenza della legge Vassalli, infatti, solo in quattro casi si è effettivamente giunti alla condanna in sede di rivalsa del giudice responsabile.

Il presidente LUPO osserva preliminarmente come il nostro ordinamento già conosca una forma di responsabilità diretta dei magistrati. A ben vedere, infatti, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge del 1988, i magistrati rispondono direttamente in sede civile dei fatti costituenti reato.

Per quanto concerne il limitato numero di condanne, al di là dell'esigenza di un approfondimento casistico nel merito, ritiene che tale circostanza non debba essere attribuita al dato normativo, nella parte in cui la legge Vassalli stessa prevede come obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato. Replicando al senatore Giovanardi osserva come la ragione di una diversa disciplina della responsabilità fra i magistrati e gli altri professionisti sia da attribuirsi proprio alla diversità ontologica delle attività da questi espletate. Ricordando il pensiero dell'autorevole giurista Paolo Grossi sottolinea come tutta la concezione giuridica moderna sia imperniata proprio sullo spazio che la civiltà occidentale riconosce all'interprete. L'articolo 25 del disegno di legge comunitaria rischia, per come è delineato, di prestare il fianco a pericolose strumentalizzazioni. Il metodo ordinario di soluzione degli eventuali errori giudiziari del giudice di prime cure, non può che essere rappresentato dallo strumento dell'impugnazione. Qualora si ritenga necessario un intervento volto a «responsabilizzare» il magistrato per le sue condotte, la via da percorrere non può che essere quella di un rafforzamento della responsabilità disciplinare.

Replicando al senatore Caliendo rileva la difficoltà di individuare fattispecie oggettive. Come è ben noto infatti la stessa nozione di abnormità dell'atto, nota al diritto processuale penale, ha generato divergenti e molteplici orientamenti giurisprudenziali.

Relativamente alla pregiudiziale di cui all'articolo 5 della legge Vassalli ritiene che essa possa essere eliminata a condizione che si confermi l'esperibilità dell'azione di risarcimento nei soli confronti dello Stato.

L'avvocato MELONI rileva come l'Avvocatura abbia a cuore la difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura perché, se non vi è una Magistratura libera ed indipendente, è messa a rischio la possibilità di una concreta e reale tutela dei diritti dei cittadini.

Nello stesso tempo, però, l'Avvocatura è altrettanto sensibile alla lesione dei diritti del cittadino ed alla tutela degli stessi, ove questi siano lesi proprio da quei soggetti che esercitano la giurisdizione.

Si tratta, quindi, di trovare un giusto equilibrio fra due diritti, certamente fondamentali.

Da un sereno esame dell'attuale situazione, appare evidente che la legge 13 aprile 1988 n. 117, se è certamente idonea a tutelare l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura, non è, per contro, idonea ad assicurare il giusto risarcimento del danno ad un cittadino che viene leso nei suoi diritti da un non corretto esercizio dei poteri del giudice.

Di tutto ciò è stato inequivocamente dato atto con le recenti sentenze della Corte di giustizia UE.

Nel lasso di tempo, ormai quasi venticinquennale, intercorrente dall'approvazione della citata legge n. 117 del 1988, le azioni di responsabilità dichiarate ammissibili sono state 34 e le condanne sono state solo 4, sicchè appare incontestabile che, di fatto, in Italia, oggi non esiste un'effettiva responsabilità civile dei magistrati e ciò non è assolutamente accettabile, in quanto viene vanificato il diritto del cittadino ad una concreta tutela giurisdizionale, come previsto dall'articolo 24, comma 1, della Costituzione.

Egli ritiene che in un sistema equilibrato non sia ammissibile che all'attribuzione di un potere non segua parallelamente e contestualmente l'attribuzione della responsabilità relativa.

In relazione al contenuto dell'articolo 25 del disegno di legge n. 3129, ritiene ragionevole la preoccupazione avanzata da ANM e CSM del rischio, se sussiste la possibilità di iniziare un giudizio di responsabilità civile mentre la causa è ancora pendente, che tale giudizio possa influire negativamente, come forma di intimidazione del giudice; possa condurre a ricusazioni strumentali e vi sia anche il rischio di «processi paralleli», con esiti contraddittori.

Tutto ciò può essere evitato prevedendosi che l'azione di responsabilità possa essere iniziata solo dopo l'esaurimento del processo in cui si assume esservi stato un comportamento lesivo da parte del magistrato.

Più dubbia appare la questione dell'impossibilità dell'azione diretta nei confronti del magistrato, una volta esaurito il procedimento.

Al riguardo segnala la disciplina della responsabilità civile dei medici.

Ove si volesse offrire alla magistratura un'ulteriore tutela, si potrebbe ipotizzare la possibilità di azione diretta del cittadino, che assume di essere stato danneggiato, nei confronti del solo Stato.

Ma, all'esito del giudizio, in caso di condanna dello Stato, vi dovrebbe essere l'obbligo dello Stato stesso di promuovere un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

Nel fare proprie, in merito, le conclusioni esposte dal Consiglio nazionale forense secondo le quali deve essere disposta l'eliminazione di quelle misure previste dalla legge vigente, che si traducono in un vero sbilanciamento a favore dell'indipendenza, che rischia di diventare immunità, sottolinea l'esigenza di intervenire sull'istituto del filtro preliminare del Tribunale all'azione risarcitoria, e sulla previsione di ipotesi tipiche e tassative di colpa grave, escludendo le ipotesi di responsabilità derivanti dall'attività di interpretazione delle norme e di valutazione delle prove (cosiddetta clausola di salvaguardia).

L'avvocato DE TILLA osserva preliminarmente come la problematica della responsabilità dei magistrati debba essere valutata anche tenendo anche conto della evoluzione della responsabilità civile degli avvocati, in considerazione del parimenti meritevole ruolo a tali soggetti riconosciuto nel processo. Tale assunto induce a ritenere inaccettabile la previsione di diversi criteri di imputazione della responsabilità, nel caso dei magistrati

limitata unicamente al dolo e alla colpa grave; nonché la mancata introduzione anche per i magistrati dell'obbligatoria sottoscrizione di una polizza assicurativa. Dopo aver sottolineato come non si possano configurare forme di responsabilità nel caso di attività interpretativa, ritiene necessario che lo Stato risponda solidalmente con il magistrato. In ogni caso, al fine di evitare che l'azione risarcitoria si trasformi in un improprio mezzo di impugnazione o peggio ancora si presti a strumentalizzazioni, essa non deve poter essere esercitata in qualunque momento successivo al verificarsi del fatto contestato. Bisogna attendere che siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque che non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, che sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto si è verificato.

L'avvocato VAGLIO concordando con le considerazioni testè svolte ritiene che l'approvazione di modifiche all'attuale sistema della responsabilità dei magistrati sia opportuna e necessaria.

L'avvocato STOPPANI invita a valutare l'opportunità di ampliare il termine annuale per l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte dello Stato. Si domanda poi se non sia opportuno prevedere una responsabilità contabile diretta.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) chiede agli oratori intervenuti se non ritengano che la possibilità di esercitare direttamente azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato – ivi compresa la Suprema corte di cassazione – non determina il rischio, specialmente in presenza di un'estensione delle cause di responsabilità alla grave violazione del diritto, di favorire un atteggiamento prudente e conservatore che faccia venir meno l'attività di giurisprudenza innovativa.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) chiede ai rappresentanti dell'avvocatura di fornire puntuali indicazioni volte non solo a introdurre per i magistrati l'obbligatoria sottoscrizione di una polizza assicurativa, ma anche proposte correttive del testo dell'articolo 25 atte a rendere più stringente le modalità per far valere la responsabilità dei magistrati.

Nel sottolineare come il legislatore sia più volte intervenuto, non in ultimo in relazione al tribunale delle imprese, accentrando nelle procure e nei tribunali dei capoluoghi di distretto o in sezioni speciali una serie di competenze, unicamente in nome della «specializzazione» dei magistrati a tali organi preposti, ritiene incomprensibile che a tale esigenza di «iperspecializzazione» non corrisponda anche un ampliamento delle forme di responsabilità.

L'avvocato DE TILLA ribadisce che deve considerarsi esclusa da ogni forma di responsabilità l'attività interpretativa del dettato normativo.

Osserva, poi, come sia opportuno prevedere non solo la responsabilità solidale, ma anche, in sede processuale, il *litisconsorzio* necessario, nei giudizi di responsabilità, dello Stato e del magistrato.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Associazioni audite per le considerazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione. Comunica che le documentazioni consegnate saranno rese disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria**672^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) segnala che l'emendamento 3.500 comporta effetti potenzialmente elusivi. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4, fa presente che occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica – sia per verificare la correttezza della quantificazione dell'onere sia per valutare la congruità della copertura – sulle proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19, 4.20 (sostanzialmente identico al 4.21), 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.32, 4.33, 4.34, 4.42, 4.43, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.51, 4.54 (testo 2), 4.55, 4.56 (testo 2), 4.57, 4.59 (testo 2), 4.64 (testo 2), 4.65 (testo 2), 4.70, 4.73, 4.74, 4.75, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.86, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.0.2 (analogo al 4.0.37), 4.0.3 (analogo al 4.0.38), 4.0.12 (testo 2), 4.0.15, 4.0.16, 4.0.31

e 4.0.41. Sottolinea che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.53. Rileva che risulta poi necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 4.17. Sottolinea che comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.29, 4.31, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.44, 4.50, 4.60, 4.63, 4.66, 4.71, 4.72, 4.76, 4.79, 4.85, 4.88, 4.89, 4.98, 4.99, 4.100, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.14, 4.0.21, 4.0.28, 4.0.30, 4.0.36. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte emendative 4.30, 4.51, 4.62, 4.68, 4.80, 4.0.11 (limitatamente al comma 11 e analogamente al 4.0.33), 4.0.17, 4.0.18 (analogo al 4.0.26), 4.0.20, 4.0.27, 4.0.29, 4.0.32, 4.0.34, 4.0.40. Segnala che risulta poi necessario valutare la congruità della copertura degli emendamenti 4.69, 4.77. Fa presente che occorre inoltre verificare la congruità della copertura dell'emendamento 4.87, che, peraltro, introduce diritti soggettivi, affiancandovi un tetto di spesa. Rileva che l'emendamento 4.0.35 potrebbe comportare effetti elusivi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 5, segnala che occorre acquisire chiarimenti sui profili di onerosità dell'emendamento 5.1. Fa presente che occorre poi valutare gli effetti sulle entrate delle proposte 5.2, 5.17 e 5.0.4. Non risulta evidente la portata normativa dell'emendamento 5.3. Rileva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 6, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 6.1, 6.2, 6.7, 6.9 e 6.12. Fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.8, 6.10 e 6.11; peraltro, con riguardo a questi ultimi due emendamenti, occorre chiarire la portata normativa, con riferimento alla quota del gettito IMU di pertinenza statale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 6. Con riferimento agli emendamenti all'articolo 7, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle osservazioni del Relatore sugli emendamenti per i quali appare necessaria una relazione tecnica, ritiene che possa essere espresso un parere non ostativo sugli emendamenti dotati di una maxicopertura e di una quantificazione attendibile dell'onere, mentre, in relazione a quelli che invece non rientrano in tali criteri, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Tale parere ritiene debba essere espresso anche su quegli emendamenti totalmente privi di quantificazione dell'onere ancorché corredati di copertura. In relazione, poi, all'emendamento 5.3, osserva che, non essendo chiara la portata normativa, si potrebbe, analogamente, esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In considerazione delle valutazioni espresse dal Presidente e condivise dalla Commissione, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5, 6 e 7 del provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.500, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11, 4.18, 4.19, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.46, 4.47, 4.49, 4.50, 4.60, 4.63, 4.66, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.79, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.17, 4.0.21, 4.0.27, 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38, 4.0.41, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.31, 4.0.34, 5.0.4, 6.4 e 6.5.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte fino all'articolo 7, mentre rimane sospeso su tutte le proposte riferite a partire dall'articolo 8.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria**673^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con presupposto, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 19 – in tema di semplificazione in materia di libro unico del lavoro – potrebbe comportare una riduzione degli introiti a titolo di sanzione, considerata la riformulazione, in senso più restrittivo, della nozione di «omessa registrazione».

Nell'articolo 31-*bis*, istitutivo della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*, manca l'esplicita previsione dell'assunzione a tempo determinato sia del personale docente che di quello amministrativo, considerato il carattere sperimentale della scuola. Inoltre, per quanto riguarda il comma 5, posta la necessità di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, si sottolinea che l'utilizzo di risorse in conto capitale per la copertura degli oneri indicati (in parte di natura corrente) sembrerebbe configurare una fattispecie di dequalificazione della spesa. Altresì, il comma 6 non sembra escludere in modo preciso la sopravvivenza della Scuola dopo il periodo di sperimentazione, nel caso in cui non si riescano a reperire le risorse finanziarie necessarie.

Con riferimento all'articolo 33, comma 1, non risulta evidente, nel caso in cui la borsa di studio sia di entità inferiore alla retribuzione precedentemente percepita, su chi gravi il pagamento della quota differenziale dei contributi previdenziali.

Relativamente all'articolo 46, comma 1, risulta necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari della destinazione del personale, ai fini dell'efficacia della clausola di invarianza finanziaria; relativamente al comma 2, si segnala l'introduzione di una deroga – in favore del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – alla previsione normativa sui risparmi di spesa per gli organi collegiali.

Per quanto attiene all'articolo 49, comma 3-*bis*, sottolinea che l'onere ivi previsto ai fini dell'adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati si configura come un diritto soggettivo perfetto, per cui potrebbe essere utile inserire un'apposita clausola di salvaguardia.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 50, che potrebbe comportare l'ampliamento degli organici della scuola a valere su risparmi di spesa precedentemente realizzati; inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede la possibilità di utilizzare, a copertura della norma, le eventuali maggiori entrate derivanti da giochi pubblici.

Chiede, altresì, chiarimenti sugli eventuali effetti sulla finanza pubblica derivanti dai commi 2 e 9 dell'articolo 53.

In merito all'articolo 62, recante un elenco di abrogazioni, la Relazione tecnica di passaggio non verifica la voce 263 dell'allegata Tabella A, sul rifinanziamento automatico del fondo per le spese impreviste, in quanto si determinerebbe una situazione di carenza di copertura finanziaria con riferimento al meccanismo di finanziamento delle emergenze.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 123 del 2012 del Servizio del bilancio.

Per quanto concerne le proposte emendative non ancora esaminate dalla Commissione di merito, rileva la necessità di valutare l'emendamento 31.1 (testo 2).

L'emendamento 62.3 deve essere valutato in relazione al parere da rendere sull'articolo 62.

Chiede, poi, chiarimenti volti ad escludere effetti finanziari negativi dall'emendamento 62.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti (ossia 31.2 e 47.100 (testo 2)).

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i profili problematici sollevati dal Relatore trovano risposta nella relazione tecnica trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Propone, pertanto, la formulazione di un parere non ostativo sul testo, nel presupposto dell'operatività esclusivamente triennale del *Gran Sasso Science Institute* di cui all'articolo 31-*bis*, unitamente alla previsione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata ad espungere dalla Tabella A, allegata all'articolo 62, la voce n. 263.

Il senatore MORANDO (PD) esprime contrarietà sull'apposizione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa all'espunzione della citata voce n. 263. Infatti, ricorda che la normativa introdotta dal precedente Governo prevedeva, in caso di calamità naturali, che

la Regione interessata avrebbe dovuto aumentare al livello massimo consentito dalla legge le aliquote dei tributi di propria competenza e che solo successivamente, in caso di insufficienza dei suddetti incrementi, si sarebbe dovuto attivare il meccanismo di rifinanziamento automatico del Fondo per le spese impreviste, attraverso l'aumento delle accise. Fa poi presente che con la recente sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della previsione che, per l'appunto, subordinava il ricorso al fondo per le spese impreviste all'innalzamento, al livello massimo consentito, dei tributi regionali, in violazione dell'autonomia finanziaria sancita dall'articolo 119 della Costituzione.

In conclusione, ritiene che la soppressione del meccanismo di rifinanziamento automatico non sia tale da comportare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proponendo, invece, l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo la bontà delle argomentazioni formulate dal senatore Morando, ritiene tuttavia opportuno formulare un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di incapienza del fondo per le spese impreviste.

Dopo un intervento incidentale del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e della senatrice CARLONI (*PD*), al fine di chiedere chiarimenti sulla portata normativa della voce n. 263 della Tabella A, il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce la propria contrarietà alla formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolineando che il venir meno di un meccanismo di rifinanziamento automatico di un fondo non comporta criticità particolarmente gravi sul piano contabile.

Si sofferma, poi, sull'emendamento 31.1 (testo 2), ritenendo ultronea la copertura finanziaria ivi prevista, in quanto l'emendamento ripristina un fondo che era già finanziato dal bilancio a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE, nel concordare con la valutazione sull'ultroneità della copertura dell'emendamento 31.1 (testo 2), propone poi la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 62.4, di cui non appare chiara la portata normativa.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, per quanto riguarda l'articolo 31-*bis*, comma 6, l'attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata *Gran Sasso Science Institute* non possa che avere un'operatività temporale esclusivamente triennale, con la conseguenza che i contratti di assunzione sia del personale

docente che del personale amministrativo dovranno avere una durata non superiore al triennio.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 62, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, nell'allegata Tabella A, della voce n. 263.

In merito alle proposte emendative il cui esame risulta ancora pendente presso la Commissione di merito, il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 62.4.

Su tutti i restanti emendamenti la Commissione formula una valutazione non ostativa, osservando, relativamente alla proposta 31.1 (testo 2), che la copertura finanziaria risulta ultronea».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2472-C) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ed in parte non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), in sostituzione del relatore Fleres, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 7 risulta sostanzialmente corrispondente all'articolo 6 del testo approvato in prima lettura dal Senato, su cui questa Commissione aveva formulato, per l'Assemblea, un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti articoli del provvedimento, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la congruità della copertura delle proposte 5.0.100 e 6.100, verificando l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi utilizzate. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CERIANI formula l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 5.0.100 e 6.100, rilevando problemi di copertura connessi alla carenza di risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia la necessità di modulare il parere contrario su tali emendamenti in fondo alle disponibilità relative ai singoli anni finanziari.

Il PRESIDENTE concorda con tale valutazione.

Pertanto, il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo approvato dalla Commissione di merito, fatta eccezione per l'articolo 7, su cui il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.100, limitatamente alle annualità 2011 e 2013; sull'emendamento 6.100, il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, limitatamente all'annualità 2011.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 27 marzo 2012

Sottocommissione per i pareri

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(3144) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011: parere favorevole.

Plenaria

367^a Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3179) *Deputato ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione dapprima il correlatore BARELLI (*PdL*), il quale osserva preliminarmente che il provvedimento giunto in Senato e assegnato in sede deliberante alla Commissione è stato esaminato presso l'altro ramo del Parlamento in sede legislativa, subendo alcune modifiche rispetto al testo originario.

Secondo l'articolo 1, comma 1, l'obiettivo principale è quello di destinare le risorse residue all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti elencati nella legge n. 285 del 2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai predetti Giochi. Per questi fini, il comma 2 stabilisce una specifica procedura per l'individuazione e l'esecuzione degli interventi.

Sul fronte delle disponibilità economiche, segnala anzitutto che l'ammontare inizialmente previsto dalla relazione illustrativa, pari a 40 milioni di euro, risulta inferiore, ma ciò non osta alla destinazione dei fondi residui. La Commissione bilancio della Camera, alla luce dei chiarimenti resi in quella sede dal Governo e dal Commissario liquidatore dell'Agenzia, appositamente audito, ha infatti chiesto che le risorse siano impiegate solo dopo la completa e definitiva conclusione del contenzioso in essere. Proprio durante l'esame in sede consultiva, sono stati avanzati alcuni dubbi sulla destinazione delle dotazioni finanziarie residue ai comuni montani già sede dei Giochi, benché la finalità della manutenzione sia stata da più parti reputata condivisibile.

All'esito del parere della Commissione bilancio, la Commissione cultura della Camera ne ha dunque recepito le condizioni, riferite all'articolo 1, aggiungendo poi l'attuale articolo 2 che costituiva una mera osservazione della medesima V Commissione. La norma novella l'articolo 2, commi 272-274, della legge finanziaria 2008 in un ambito differente da quello esaminato in precedenza, poiché attiene ai campionati del mondo di ciclismo 2012. Al riguardo, pare doverosa una prima osservazione di carattere formale: a seguito dell'introduzione del suddetto articolo 2 non è stato modificato il titolo, che invece dovrebbe includere anche i nuovi contenuti.

Passando al merito della disposizione citata, il relatore precisa che si sostituisce la Federazione ciclistica italiana all'Associazione ciclismo di Marca, precedentemente autorizzata a contrarre debiti – con il concorso economico dello Stato – in vista della realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei summenzionati campionati del mondo. Fa notare in proposito come la Federazione abbia uno spessore senz'altro maggiore rispetto alla citata Associazione.

Un'altra modifica innalza la percentuale del contributo statale (dall'80 al 95 per cento) destinata alla realizzazione di un velodromo in provincia di Treviso, relativamente al quale la Federazione ciclistica italiana – e non più l'Associazione ciclismo di marca – stipula un accordo di programma quadro. Tiene comunque a precisare che le risorse in questione non riguardano i fondi residui dei Giochi olimpici invernali ma attingono ad un altro capitolo di spesa.

In ultima analisi, condivide l'obiettivo generale del disegno di legge, segnalando tuttavia che, ove si registrasse convergenza nell'apportare delle correzioni al testo, andrebbe migliorata la coerenza formale del testo.

Riferisce alla Commissione anche il correlatore RUSCONI (*PD*), il quale ritiene che il disegno di legge permetterebbe il recupero di molte strutture connesse ai Giochi olimpici invernali del 2006, tanto più che quella fu un'edizione positiva anche in termini di gestione. Osserva del resto come il problema degli impianti legati ai grandi eventi sia proprio il loro riutilizzo, specialmente quando si tratta di sport stagionali. La finalità sottesa al testo è pertanto di consentire la piena utilizzazione di tali opere, specialmente in un Paese come l'Italia che non detiene molte strutture di rilievo.

Convieni poi con il correlatore Barelli che l'articolo 2 non abbia un'attinenza diretta rispetto al titolo del disegno di legge, poiché riguarda i campionati del mondo di ciclismo.

In conclusione, nel ricordare la condivisione manifestata in prima lettura sul provvedimento, auspica che anche in questo ramo del Parlamento si giunga ad una rapida approvazione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2997 E 2794 SUI RESTAURATORI

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*), in considerazione di ulteriori elementi emersi in questa fase, chiede di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo unificato adottato nella seduta del 28 febbraio scorso (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta), in relazione ai disegni di legge nn. 2997 e 2794. Ciò anche al fine di superare lo stallo e di acquisire un parere favorevole delle Commissioni consultate, eventualmente in vista di un trasferimento alla sede deliberante. Propone perciò di fissare tale termine a giovedì 29 marzo.

Anche il senatore MARCUCCI (*PD*), correlatore sui medesimi disegni di legge, concorda con la richiesta di fissare detto termine, ricordando tuttavia che la Commissione aveva già assunto un testo quale base dell'esame. Auspica pertanto che gli eventuali emendamenti non stravolgano l'impianto dell'articolato, di cui peraltro sollecita una celere approvazione.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione aveva inizialmente rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Successivamente è stata preannunciata la presentazione di alcune proposte emendative da parte della Lega nord e la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole condizionato; rendendosi necessarie alcune modifiche, concorda dunque con la proposta di fissare a giovedì 29 marzo, alle ore 12, il summenzionato termine.

Conviene la Commissione.

SUGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO (ATTO GOVERNO N. 436) E DI POLITICHE DI BILANCIO DELLE UNIVERSITÀ (ATTO GOVERNO N. 437)

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) chiede di acquisire i testi approvati venerdì scorso dal Consiglio dei ministri in relazione ai decreti legislativi sul diritto allo studio e sulle politiche di bilancio delle università, onde verificare se e in che misura è stato recepito il parere della Commissione.

Il PRESIDENTE, nel ritenere indispensabile il controllo degli atti del Governo a seguito dei pareri resi dalla Commissione, assicura che non appena saranno disponibili i testi definitivi dei provvedimenti approvati ne sarà data ampia diffusione, in un quadro sinottico a fronte delle osservazioni espresse.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 448)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il presidente POSSA (PdL), riassumendo l'incarico di relatore in assenza della relatrice designata, senatrice Colli, riferisce sull'atto in titolo, che costituisce un adempimento periodico da parte dell'Esecutivo. Una prima considerazione rispetto al provvedimento attiene alla tempistica: l'ultimo schema di decreto sul quale si è espressa la Commissione (A.G. n. 416), che si riferiva all'anno 2011, è pervenuto all'attenzione del Senato solo il 27 ottobre 2011, vale a dire quasi al termine dell'anno di competenza. Esprime dunque apprezzamento per la linea di maggior rigore nella tempistica che il Dicastero ha adottato per l'anno in corso: la disponibilità dello schema di decreto nel mese di marzo non solo consente al Parlamento di esercitare la propria funzione consultiva con maggior costrutto, ma appare anche più coerente con le esigenze degli stessi enti be-

neficiari di elaborare i propri bilanci preventivi per l'anno corrente entro un periodo congruo e senza eccessive incertezze sull'effettiva consistenza delle entrate di origine erariale loro assegnate dalla legge.

Un'ulteriore notazione preliminare, prosegue il Presidente relatore, riguarda i seguiti del decreto emanato per l'anno 2011. In allegato allo schema di decreto, infatti, il Governo ha trasmesso i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno, tenuto conto che alcune voci del riparto (tra cui i fondi per convegni, pubblicazioni, traduzioni letterarie) non possono contenere preventivamente l'esatta indicazione dei destinatari, che emergono invece nel corso dell'anno a seguito di procedure di concorso, di selezioni premiali o di altri processi di quantificazione. Reputa pertanto apprezzabile l'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali, che ha voluto informare la Commissione anche sulla esatta attuazione del decreto di riparto per l'anno passato; senza implicare un'analisi *ex post* sulla gestione dei fondi, la disponibilità di informazioni dettagliate sull'intero processo di spesa consente infatti al Parlamento una valutazione più completa e consapevole sul riparto per l'anno a venire e, più in generale, dà la possibilità di esprimere un giudizio più approfondito sull'attività di finanziamento pubblico degli enti culturali.

Premessi questi elementi di carattere metodologico, il Presidente relatore illustra brevemente il profilo quantitativo del finanziamento, che ammonta a circa 12,5 milioni di euro, con un incremento sull'anno 2011 di circa 500.000 euro, corrispondenti al 4 per cento circa. Si tratta a suo avviso di un risultato da considerare, specie in un momento nel quale la finanza pubblica incontra le difficoltà a tutti note; si è trattato peraltro di un segnale di ripresa dopo la riduzione dei contributi che si è resa necessaria per gli anni finanziari 2011 e 2010, pari rispettivamente all'11,07 per cento ed allo 0,97 per cento. Tiene a precisare che il proprio compiacimento non è di maniera, poiché tra queste voci di spesa rientrano alcune manifestazioni culturalmente qualificanti, che determinano non solo ritorni in termini di prestigio e di «educazione» alla cultura, ma anche concrete occasioni di promozione del sistema-Paese.

Circa la ripartizione interna dei fondi, rileva che la maggior disponibilità finanziaria sul capitolo è stata proporzionalmente distribuita tra i diversi beneficiari.

Puntualizza poi che l'elenco degli enti considerati è fissato dalla legge. Nonostante esistano numerose istituzioni ed iniziative di grande rilievo culturale che non appaiono nell'elenco dei destinatari di finanziamento, la norma primaria –definendo un elenco chiuso di enti finanziati – non consente dunque di modificarli in questa sede. Cionondimeno egli ribadisce l'attenzione della Commissione per eventuali iniziative governative di livello legislativo volte ad identificare ulteriori enti a carattere culturale meritevoli di inclusione nel sistema di finanziamento, pur nella consapevolezza della difficile situazione in cui versa la finanza pubblica nell'attuale momento congiunturale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM (2011) 812 definitivo) (n. 83)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE relatore – l'atto comunitario in titolo era stato disgiunto dagli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà nn. COM (2011) 810 definitivo e COM (2011) 811 definitivo, nonché dall'atto comunitario n. 82. Nel comunicare di aver chiesto ai competenti Uffici europei informazioni su taluni profili critici, si riserva dunque di presentare presto uno schema di risoluzione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo)**Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore POSSA (*PdL*) – egli ha illustrato uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

In proposito, egli tiene a sottolineare come il triangolo della conoscenza prefigurato dall'attività posta in essere dall'EIT sia spesso fortemente sbilanciato in favore della ricerca e dell'innovazione, relegando l'istruzione superiore ad un ruolo quasi marginale. Le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) sono inoltre relative ad ambiti di competenza eccessivamente vasti. Né risultano chiari i meccanismi con cui vengono organizzate le *partnership*. Ciascuna CCI è infatti articolata su più centri nazionali di collocazione, individuati secondo modalità da approfondire.

È invece da accogliere con favore, prosegue, la scelta finale di non attribuire agli istituti universitari e di ricerca, nonché alle aziende associate nei progetti un particolare attestato di qualificazione.

Dopo aver evidenziato come il programma rechi un finanziamento di oltre 3 miliardi di euro in sette anni, che sicuramente risulta assai attrattivo per il mondo della ricerca e dell'impresa, si rammarica conclusiva-

mente che l'Italia non sia sede di alcun centro di collocazione nazionale, ma solo di un centro regionale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita il Presidente relatore a rafforzare i toni della risoluzione, stante la marginalizzazione subita dall'Italia nella scelta dei centri di collocazione. Nell'invitare a chiarire se ciò dipenda da eventuali responsabilità nazionali, sollecita comunque il Presidente relatore quanto meno a trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*), in un'ottica di maggiore difesa degli interessi nazionali.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) condivide gli accenti critici del Presidente relatore, con particolare riferimento alle osservazioni di cui alle lettere *a*) e *d*). Si associa altresì al rammarico per la mancata partecipazione dell'Italia ai centri di collocazione nazionale ed auspica una maggiore valorizzazione delle competenze specifiche. Invita perciò il Presidente relatore a rimarcare più coraggiosamente questi punti nello schema di risoluzione.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) si riserva di approfondire le modalità con cui vengono individuati i centri di collocazione nazionale ed eventualmente di modificare di conseguenza lo schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

Il senatore STRANO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), sollecitando l'audizione del direttore generale della RAI nelle sedi competenti, stigmatizza che in occasione della proiezione di film sulla televisione pubblica non vengano mostrati i titoli di coda, sminuendo il lavoro degli operatori del settore. Giudica infatti tale scelta un'offesa per il mondo della cultura.

Coglie poi l'occasione per lamentare l'assenza di metodi trasparenti per lo svolgimento delle audizioni presso la RAI, con forte pregiudizio per i giovani.

IN SEDE REFERENTE

(796) CAFORIO ed altri. – *Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il relatore BEVILACQUA (*PdL*) illustra una riformulazione del nuovo testo a suo tempo predisposto per superare le difficoltà di carattere finanziario, pubblicata in allegato al presente resoconto. Su quella formu-

lazione la Commissione affari costituzionali ha infatti espresso parere contrario, giudicandolo invasivo della competenza legislativa esclusiva delle Regioni, di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

La stessa Commissione affari costituzionali ha tuttavia condiviso la consapevolezza che occorre coordinare e rendere coerente il quadro normativo che presiede alle autorizzazioni e ai riconoscimenti di idoneità in materia. In quest'ottica, egli ha pertanto predisposto un'ulteriore versione, in cui ha altresì recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) apprezza lo sforzo del relatore di adeguare il testo alle competenze regionali. Chiede tuttavia un maggiore approfondimento sulla natura delle figure professionali interessate.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si chiede se, alla luce della competenza regionale esclusiva, il comma 2 dell'articolo 3 non risulti troppo stringente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI n. COM (2011) 817 definitivo e n. COM (2011) 822 definitivo SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (n. COM (2011) 817 definitivo),
- la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (n. COM (2011) 822 definitivo),

condiviso l'obiettivo di fondo della promozione in Europa di una maggiore integrazione tra lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche e la loro utilizzazione industriale. In effetti, la separazione tra l'attività di ricerca universitaria e l'attività d'impresa è sempre stata eccessiva nel nostro Continente (in particolare in Italia). Di conseguenza l'implementazione nelle prassi produttive delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche è stata ben più ridotta di quello che avrebbe potuto essere e caratterizzata altresì da tempi troppo lunghi,

preso atto che la modalità scelta dall'EIT per la suddetta integrazione è quella della creazione in determinati settori di partenariati definiti «comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI), cioè di associazioni di istituti universitari, centri di ricerca, imprese ed enti pubblici, che svolgono le attività di istruzione superiore, ricerca e innovazione a livello di eccellenza,

considerato che:

- la scelta di tale tipologia di *partner* è strettamente legata alla filosofia alla base dell'EIT, che attribuisce fondamentale importanza alla piena integrazione del cosiddetto «triangolo della conoscenza» (ricerca, istruzione superiore, innovazione),
- le tante esperienze di rapporto tra università e impresa effettuate finora in tutto il mondo hanno dimostrato che la massima fecondità si ottiene nel rapporto bilaterale in cui un'impresa affida ad una università un determinato contratto di ricerca (al di fuori di alcun «triangolo della conoscenza»). Nell'ambito di questo tipo di rapporto l'impresa viene infatti pienamente tutelata per quanto riguarda lo sfruttamento degli eventuali

brevetti, le ricerche universitarie vengono dedicate ad obiettivi di reale interesse per l'impresa (di cui non va mai sottovalutata l'importanza delle conoscenze di mercato) e sono massime le risorse finanziarie messe a disposizione dall'impresa per la ricerca nell'università,

– assai meno efficaci nel coinvolgimento dell'impresa sono invece i rapporti multilaterali (una università-più imprese, ovvero più università-più imprese), in cui per varie ragioni vengono spesso promosse azioni di formazione superiore,

– non è ancora evidente quale sia il tipo di rapporto tra università e imprese – bilaterale o multilaterale – che le CCI tenderanno maggiormente a sviluppare,

– è comunque ancora troppo presto per esprimere un giudizio su tale modalità innovativa di promozione dell'innovazione

preso atto che:

1) le CCI finora create dall'EIT sono tre:

1.1 CCI «KIC InnoEnergy» nel settore delle energie sostenibili;

1.2 CCI «Climate KIC» nelle scienze e tecnologie per la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici;

1.3 CCI «ICT Labs» nel settore della futura società dell'informazione e comunicazione)

2) l'esame delle predette CCI evidenzia la prevalente presenza di tre tipi di attività:

2.1 progetti innovativi (assai spesso su iniziativa di imprese *high tech*),

2.2 organizzazione di corsi di formazione superiore (*Master*, dottorati di ricerca, eccetera),

2.3 centri di assistenza per lo sviluppo di PMI *high tech*.

3) le CCI sono articolate in un limitato numero di centri di co-locazione. Ad esempio, la CCI «KIC InnoEnergy» si è strutturata finora in 6 centri di co-locazione:

3.1 «CC Alps Valleys» – con sede a Grenoble in Francia,

3.2 «CC Benelux» – con sede a Bruxelles,

3.3 «CC Iberia» – per Spagna e Portogallo con sedi a Barcellona e Lisbona,

3.4 «CC Germania» – con sede a Karlsruhe,

3.5 «CC Sweden» – per la Svezia,

3.6 «CC Poland Plus» – con sede a Cracovia per la Polonia.

4) i *partner* associati a queste CCI in tali punti di co-locazione appartengono di solito alla stessa nazione o gruppo di nazioni,

5) i problemi di ricerca e sviluppo affrontati in tali Comunità hanno spesso un marcato interesse nazionale. Ad esempio, la «CC Poland Plus» studia problemi relativi all'uso del carbone e all'utilizzo del calore prodotto in centrali nucleari a fini di cogenerazione,

6) nelle CCI attualmente sviluppate dall'EIT sembra dunque esservi una prevalenza di attività multilaterali, quali la formazione superiore e la predisposizione di strutture di sostegno allo *start up* di *new ventures high tech*, in cui non sono implicate problematiche di protezione della proprietà intellettuale,

valutate positivamente buona parte delle modifiche che il documento n. 817 propone di introdurre nel regolamento n. 294/2008 istitutivo dell'EIT e in particolare:

I. le modifiche relative al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 7 («La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni *partner*, stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni *partner* devono essere indipendenti l'una dall'altra»). Al riguardo si rileva peraltro che la struttura a centri di co-locazione a base nazionale non appare pienamente allineata a tale disposizione;

II. le modifiche relative al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 7 («Almeno un Istituto di istruzione superiore ed una società privata fanno parte di ciascuna CCI»);

III. le modifiche relative al nuovo paragrafo 1 dell'articolo 7-ter («In funzione dei risultati delle valutazioni periodiche e della specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni»);

IV. la modifica relativa al nuovo articolo 19, che fissa la dotazione finanziaria dell'EIT per l'attuazione del nuovo regolamento a 3.182,230 milioni di euro (come previsto in Orizzonte 2020);

V. le modifiche relative al nuovo Statuto dell'EIT (presentato in allegato al suddetto documento n. 817), tra cui in particolare quella prevista dal paragrafo 2 della sezione 1 che fissa in dodici il numero dei membri nominati che comporranno a regime il comitato direttivo (il numero attuale dei membri nominati – diciotto – è evidentemente eccessivo);

VI. la previsione contenuta nella scheda finanziaria – legislativa (presentata in allegato al suddetto documento n. 817 nel punto 1.4.1. «Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa»), relativa al periodo 2014-2020 di un bilancio di erogazione dell'EIT alle CCI pari a 2.963,506 milioni di euro (il 93,13 per cento del bilancio totale dell'EIT), nonché inoltre della mobilitazione da parte CCI di altri 8.890 milioni di euro da fonti pubbliche e private (configurando così il cospicuo effetto leva pari a quattro),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo al nuovo paragrafo 4 dell'articolo 14 («Il contributo dell'EIT può coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI»), si osserva che l'utilizzo di tale discrezionalità potrebbe determinare problemi circa il conseguimento dell'obiettivo complessivo sopra indicato di un effetto leva pari a quattro delle erogazioni dell'EIT a favore delle CCI rispetto ai finanziamenti co-

munque ottenuti dalle CCI. Sarebbe dunque opportuna una percentuale massima ben inferiore al 100 per cento;

b) a riguardo delle CCI finora realizzate dall'EIT, si esprime rammarico per la sostanziale assenza dell'Italia: il nostro Paese non annovera infatti nessun centro di co-locazione, ma solo un centro regionale di co-locazione (presso la Regione Emilia-Romagna per la CCI «Climate – KIC») e, a parte i *partner* associati con questo centro regionale di co-locazione, nessun altro *partner*;

c) si segnala poi che il settore di competenza di ciascuna delle nove CCI finora individuate è estremamente vasto. Ad esempio: la CCI «KIC InnoEnergy» riguarda le energie sostenibili; la CCI (da attivare nel 2014) «Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo» riguarda la salute, l'evoluzione demografica e il benessere; la CCI (da attivare nel 2018) «Industria manifatturiera a valore aggiunto» riguarda l'intero settore manifatturiero europeo. In ciascuna di queste CCI i potenziali *partner* sia tra le università, sia tra le imprese sono sicuramente molte centinaia. Si manifesta il timore che l'aggregazione di tali elevate numerosità di *partner* possa essere d'ostacolo nel produrre importanti valori aggiunti;

d) si raccomanda, nell'interesse per l'Italia, di anticipare l'attivazione della CCI «Industria manifatturiera a valore aggiunto» al 2014 (attualmente è prevista a venire nel 2018);

e) si ritiene che la CCI «Società sicure intelligenti» abbia un ambito di competenza non sufficientemente ben definito.

ULTERIORE NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 796

Art. 1.

(Certificazione di qualità per le strutture che operano nell'ambito delle attività motorie)

1. Le strutture pubbliche e private che offrono al pubblico l'apprendimento e l'esercizio di attività motorie, possono conseguire la certificazione di «struttura qualificata nelle scienze motorie».

2. Sono in ogni caso escluse le pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie.

Art. 2.

(Procedura di certificazione)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un registro delle strutture che operano nel proprio territorio provviste della certificazione di cui all'articolo 1. Esse individuano altresì le specifiche modalità per ottenere la predetta certificazione, in conformità alle norme vigenti e tenuto conto del contesto territoriale di riferimento.

Art. 3.

(Criteri di qualificazione)

1. Il percorso di certificazione si basa sul possesso delle seguenti tipologie di requisiti:

a) disponibilità di locali destinati alla pratica di attività motorie che garantiscano un adeguato rapporto tra spazio disponibile e numero massimo di frequentatori;

b) garanzia, all'interno di ciascun corso, di un rapporto numerico tra istruttori e frequentatori non superiore di 1 a 20, idoneo a salvaguardare la validità scientifica dell'apprendimento ed il beneficio per la salute nell'esercizio delle attività motorie;

c) nomina di un responsabile tecnico della struttura tra coloro che abbiano conseguito la laurea in scienze motorie istituita dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o titolo equipollente in conformità alla vigente normativa in materia di titoli di studio e di libertà di sta-

bilimento all'interno dell'Unione Europea. Il responsabile tecnico non può assumere tale incarico contemporaneamente per più di tre strutture.

2. Nei comuni compresi in comunità montane, nelle isole minori e nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ciascuno dei responsabili tecnici di cui al comma primo, lettera *c*), può assumere l'incarico per un massimo di cinque strutture contemporaneamente.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute e di ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado si applica la specifica disciplina di settore.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 27 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 139

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

383^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/36/UE concernente la modifica della direttiva 98/18/CE, come rifiuta dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima (n. 447)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 18 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, finalizzato a recepire nell'ordinamento italiano, sulla base della delega contenuta all'articolo 18 della legge comunitaria 2010 (legge 15 di-

cembre 2011, n. 217), la direttiva 2010/36/UE, che introduce varianti di ordine tecnico alla normativa vigente in materia di sicurezza per le navi da passeggeri.

In particolare, a livello comunitario il quadro giuridico di riferimento che pone norme tecniche armonizzate per garantire la sicurezza dei passeggeri delle navi è contenuto nella direttiva 98/18/CE (cosiddetta «direttiva madre»). Tale direttiva è stata modificata ed integrata diverse volte dal momento della sua adozione, fino a giungere nel 2009, con la direttiva 2009/45/CE, alla sua codificazione e rifusione in un testo aggiornato.

Nel 2010, la Commissione europea ha ritenuto di dover intervenire nuovamente sulla materia per adeguare la normativa alle modifiche frattempo intervenute negli strumenti internazionali vigenti, quali convenzioni, protocolli, risoluzioni dell'IMO. È stata così adottata la direttiva 2010/36/UE, nella convinzione che l'aggiornamento delle disposizioni tecniche possa contribuire in maniera determinante al miglioramento della sicurezza del trasporto marittimo, facilitando la prevenzione degli incidenti e dei sinistri dai quali possono derivare gravi conseguenze, sia in termini di perdita di vite umane che di inquinamento dell'ambiente marino. Tale direttiva, pertanto, nel modificare la «direttiva madre» nel testo rifuso nel 2009, ha introdotto varianti di ordine tecnico che non hanno ampliato la portata della direttiva madre – essa si applica alle navi nuove e a quelle esistenti di lunghezza uguale o superiore ai 24 metri, indipendentemente dalla loro bandiera, che siano adibite a viaggi nazionali – ma si sono limitate ad aggiornarla all'evolversi del contesto internazionale.

Dal punto di vista interno, l'Italia ha proceduto al recepimento della direttiva 98/18/CE mediante il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Con successivi decreti legislativi è inoltre stata data attuazione alle direttive 2002/25, 2003/24 e 2003/75, di modifica dell'articolato e degli allegati introdotti dalla direttiva madre.

Con lo schema in esame si procede quindi a trasporre nell'ordinamento l'ultima direttiva europea, la 2010/36/UE.

Il termine per il recepimento per gli Stati membri era fissato al 29 giugno 2011. Come indicato nella relazione tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, in sede europea è stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, che si intende chiudere con l'adozione dello schema in esame.

Esso si compone di due articoli e di tre allegati.

L'articolo 1 riprende i contenuti, estremamente tecnici, dell'articolo 1 della direttiva comunitaria, modificando gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo n. 45 del 2000. Tali modifiche, in particolare, riguardano alcune definizioni, tra le quali quella di «codice per le unità veloci» e «unità veloce da passeggeri», nonché la definizione di alcune categorie di navi escluse dall'ambito di applicazione del decreto; la suddivisione in categorie delle unità veloci da passeggeri; l'indicazione, con riferimento ai requisiti di sicurezza, delle disposizioni da applicare per le apparecchiature di navigazione e, più in generale, dei requisiti di sicurezza prescritti alle unità veloci da passeggeri battenti sia bandiera di un altro Stato mem-

bro che bandiera italiana; le procedure da seguire per le visite di controllo delle navi battenti bandiera italiana, sia nuove che esistenti, da parte delle competenti Autorità marittime.

Sempre l'articolo 1 dello schema dispone che i 3 allegati sostituiscano integralmente gli allegati I, II e III del decreto legislativo n. 45 del 2000. L'allegato I contiene l'indicazione specifica dei requisiti tecnici di sicurezza necessari per le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, adibite ai viaggi nazionali. L'allegato II contiene il modello di certificato di sicurezza che le Autorità marittime rilasciano alle navi da passeggeri. L'allegato III contiene gli orientamenti sui requisiti di sicurezza da adottare per le persone a mobilità ridotta.

L'articolo 2 dello schema contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica che la 5^a Commissione non ha ancora espresso il parere sul testo unificato dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale nn. 143, 263, 754 e 2403 e sui relativi emendamenti.

Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in questione, invita i senatori che hanno presentato emendamenti a valutare l'opportunità di un ritiro degli stessi, soprattutto alla luce delle novità introdotte da provvedimenti approvati recentemente, quale, in particolare, l'articolo 48 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che ha disciplinato la materia dei dragaggi.

Il senatore MENARDI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) invita la Commissione a prendere in considerazione l'eventualità di un nuovo passaggio in Comitato ristretto, al fine di modificare quelle parti del testo unificato toccate dai nuovi provvedimenti menzionati dal presidente Grillo, con successiva riapertura del termine per emendamenti.

Il presidente GRILLO ritiene non necessaria la riapertura del termine per emendamenti, in quanto l'impatto delle modifiche approvate *medio tempore* è comunque limitato e potrebbe eventualmente essere risolto con la presentazione di alcuni emendamenti del Relatore.

Il senatore MATTEOLI (Pdl) ricorda che già sotto il precedente Governo l'unico problema al quale non si era riusciti a trovare una soluzione era quello dell'autonomia finanziaria dei porti, mentre sul resto del provvedimento vi era sostanziale accordo.

Considerato che il nodo dell'autonomia finanziaria non è stato ancora risolto dal nuovo Esecutivo, ritiene che il legislatore dovrebbe individuare

un'ideale copertura e concludere in tempi brevi l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda la questione dei dragaggi, pur avendo in passato manifestato perplessità sulla portata complessiva del decreto-legge n. 1 del 2012, ritiene che la formulazione del nuovo articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994 sia soddisfacente e che ad essa possano essere apportati tutt'al più alcuni limitati aggiustamenti.

Il presidente GRILLO lamenta che il nuovo Governo non abbia colto l'importanza della riforma dell'ordinamento portuale per il rilancio del settore e dell'economia del Paese e propone di prendere contatto con la 5^a Commissione, al fine di individuare una soluzione al problema dell'autonomia finanziaria.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) dichiara che il Gruppo della Lega Nord Padania condivide la necessità di concludere l'esame dei provvedimenti in titolo e ha sollecitato in tal senso i propri rappresentanti presso la 5^a Commissione, ma che è fondamentale che il Governo prenda una decisione chiara in proposito.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea che, nonostante i notevoli sforzi profusi dai membri dell'8^a Commissione e dal presidente Grillo in particolare, non è stato finora possibile individuare una soluzione per la questione dell'autonomia finanziaria dei porti, in quanto essa non costituisce un problema tecnico, ma di volontà politica.

Condivide pertanto la proposta del Presidente di instaurare un nuovo canale di dialogo con la 5^a Commissione, ma nel caso in cui ciò non dovesse sortire effetti, invita la Commissione a valutare se sarebbe comunque utile approvare il provvedimento in esame privo della disposizione in questione.

Ritiene, infine, che la nuova disciplina dei dragaggi sia largamente condivisibile, ma che vi siano alcuni punti che potrebbero ancora essere migliorati e su ciò sarà opportuna una riflessione.

Il senatore GALLO (*PdL*) condivide la proposta del presidente Grillo e pone l'accento sull'importanza di concludere in tempi rapidi l'esame di un provvedimento che potrebbe contribuire in maniera significativa al rilancio dell'economia.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'assenso raccolto dalla sua proposta, si riserva dunque di prendere contatti con la 5^a Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria**298^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3211) MONGIELLO e SCARPA BONAZZA BUORA. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Esame e rinvio)

La relatrice MONGIELLO (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente l'esigenza di ostacolare la commissione di attività fraudolente e pratiche commerciali scorrette nell'ambito della filiera degli oli di oliva vergini richiede, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra le imprese, l'introduzione di norme che preservino l'autenticità del prodotto e la trasparenza delle informazioni fornite sia in etichetta che nell'ambito delle pratiche commerciali.

Il disegno di legge in esame si compone di quindici articoli, divisi in cinque titoli.

Nel titolo I – prosegue la relatrice – sono previste norme sulla designazione e classificazione degli oli di oliva vergini.

In particolare, risulta necessario precisare i caratteri e le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità di tali informazioni, che sono essenziali per la scelta dell'olio da parte del consumatore, posto che, nella categoria merceologica di tale prodotto, l'origine territoriale delle olive costituisce il criterio primario di riferimento per individuarne le caratteristiche qualitative dello stesso.

Inoltre – prosegue la relatrice – deve essere sanzionata la non conformità dei campioni degli oli di oliva vergini alla categoria dichiarata in etichetta. Va al riguardo evidenziato che, in sede processuale, si è verificato frequentemente il mancato riconoscimento dell'attendibilità dei *test* di verifica delle caratteristiche organolettiche effettuati dai *panel* di assaggiatori riconosciuti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva vergini. Pertanto, occorre attribuire valore probatorio certo ai risultati dei *test* di verifica delle caratteristiche organolettiche, al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione.

Nella prospettiva di assicurare la corretta informazione dei consumatori e tutelare la qualità degli oli nazionali, appare utile modificare il livello di un fondamentale parametro rilevato nelle analisi fisico-chimiche ed avviare altresì un piano straordinario per la verifica delle caratteristiche degli oli di oliva. Come precisato nel regolamento (CE) n. 61/2011, del 24 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti, gli esperti chimici hanno ritenuto che il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) e di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) costituisce un essenziale indicatore delle qualità per gli oli di oliva vergini. La presenza di metil esteri nell'olio di oliva, infatti, è legata all'azione di un enzima nell'ambito del normale processo di lavorazione delle olive e non costituisce un indizio di cattiva qualità dell'olio. Diversamente, la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive.

Il regolamento comunitario – prosegue la relatrice – prevede che la somma dei metil esteri degli acidi grassi (MEAG) e degli etil esteri degli acidi grassi (EEAG) debba essere uguale o inferiore a 75 mg/kg o possa avere un valore compreso tra 75 mg/kg e 150 mg/kg, mantenendo un rapporto tra i due valori uguale o inferiore a 1,5. Diversamente, nell'ambito di una produzione artigianale o a regola d'arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg.

I limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli oli extravergini risultano, dunque, troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità, magari miscelati ad oli di migliore fattura, o di legalizzare vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a «deodorare» gli oli con caratteristiche organolettiche non adeguate. È opportuno, pertanto, nell'ambito delle attività di controllo, analizzare tali parametri anche per valori inferiori rispetto a quelli limite previsti in ambito comunitario, ad un livello che consenta di identificare gli oli migliori.

Nel titolo II del disegno di legge sono previste norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore.

In particolare – prosegue la relatrice – a seguito delle difficoltà di percezione delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, i consumatori possono essere facilmente indotti

in errore sull'effettiva località di provenienza. Occorrerebbe quindi dichiarare la decadenza di marchi con diciture e segni grafici che evocano una specifica zona geografica che non coincida con l'effettiva origine delle olive, considerando che in tali situazioni vengono distorte le scelte commerciali dei consumatori, i quali acquistano un prodotto nella convinzione erronea che lo stesso possieda caratteristiche di cui, in concreto, non è dotato.

Viene estesa, quindi, l'applicazione di più rigorose disposizioni penali a tutela del commercio, nelle ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio, qualora quest'ultimo abbia per oggetto oli di oliva vergini.

Ai medesimi fini di prevenzione delle frodi, risulta anche necessario disciplinare le modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi.

Nel titolo III del disegno di legge – prosegue la relatrice – sono previste norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza.

In particolare, agli indicati fini di tutela del consumatore nonché del corretto svolgimento della concorrenza, deve essere assicurato, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un più incisivo controllo sulle pratiche commerciali dell'olio, al fine di ostacolare intese restrittive che abbiano ad oggetto l'illegittimo aumento dei prezzi di vendita da applicare al settore distributivo.

Le risultanze dei controlli sulle frodi in materia di oli di oliva vergini – prosegue la relatrice – hanno evidenziato gli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del codice doganale comunitario e, specificatamente, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, recante talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario. In particolare, al fine di prevenire le frodi connesse alle procedure di importazione temporanea ed alle varie forme di triangolazioni commerciali, si prevede l'obbligo – per le ipotesi di ammissione al regime di perfezionamento attivo, soprattutto, nel caso di lavorazioni per conto di un committente stabilito in un paese *extra* UE – di una specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento istituito – con lo scopo di garantire una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande – dall'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

D'altra parte, si intende anche colmare una lacuna del quadro normativo vigente, nel quale manca una disciplina specifica per assicurare al consumatore l'accesso ad una serie di informazioni – quali, ad esempio, quelle relative all'origine delle materie prime impiegate – con riferimento agli oli che provengono da mercati esteri.

Nel titolo IV del disegno di legge sono previste norme sul contrasto delle frodi.

In considerazione della dilagante diffusione del fenomeno della contraffazione nel settore oleario – prosegue la relatrice – si rileva l'esigenza di introdurre nuove norme e nuovi istituti processuali che scorraggino tali attività illecite e che garantiscano adeguate pene.

Anche allo scopo di indurre le società che operano nell'ambito della filiera a rendere più rigorosi i controlli sulle attività svolte per conto delle stesse – da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione – viene estesa all'ente la responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Si introduce, infine, una tariffa di incentivazione della produzione di energia elettrica ottenuta attraverso l'impiego di oli non idonei al consumo umano. La tariffa viene fissata ad un livello tale da garantire il ritorno di investimento per la realizzazione di un impianto, introducendo un prezzo di acquisto dell'olio che sia competitivo rispetto ai valori medi di mercato.

Da ultimo, il titolo V del disegno di legge contiene disposizioni finali e finanziarie.

La relatrice conclude il proprio intervento ricordando che il 13 marzo scorso la Commissione ha approvato una risoluzione in merito alle problematiche del settore olivicolo e sottolineando altresì che la disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo è orientata nella prospettiva di garantire la produzione olivicola italiana, come pure di tutelare i consumatori.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA auspica un celere svolgimento dell'*iter* di esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che, al termine della seduta odierna, è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 28 marzo, alle ore 15, è integrato con l'esame dell'affare assegnato n. 787, concernente le problematiche attinenti all'attività di pesca del tonno rosso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 148 (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 149 (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FATTORIA SOCIALE GEA
IRPINA SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria**289^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CURSI*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del dottor Pier Luigi Celli a Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo (n. 137)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, ricorda che il Consiglio dei Ministri ha avviato, nella seduta del 27 gennaio scorso, la procedura per la nomina, sulla base dell'attività finora svolta e del profilo professionale, del dottor Pier Luigi Celli alla presidenza dell'Agenzia nazionale del turismo, giudicandolo in possesso dei requisiti necessari ad assumere tale incarico. Dopo aver ripercorso il *curriculum* dell'interessato, in considerazione di quanto esposto, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole alla suddetta nomina.

Intervengono in dichiarazione di voto la senatrice BUGNANO (*IdV*) e il senatore CAGNIN (*LNP*) per preannunciare l'astensione dei rispettivi Gruppi parlamentari; i senatori GHIGO (*PdL*), ARMATO (*PD*), GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e PISCITELLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) per preannunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Si procede, quindi, a scrutinio segreto, alla votazione, cui partecipano i senatori Armato, Bubbico, Bugnano, Cagnin, Spadoni Urbani (in sostituzione del senatore Caselli), Scarabosio (in sostituzione del senatore Casoli), Pontone (in sostituzione del senatore Ciarrapico), Corsi, De Sena, Biondelli (in sostituzione della senatrice Fioroni), Garraffa, Germontani,

Ghigo, Izzo, Latorre, Maraventano, Mantica (in sostituzione del senatore Messina), Paravia, Zanoletti (in sostituzione del senatore Piccone), Piscitelli, Sangalli, Tomaselli e Speciali (in sostituzione della senatrice Vicari).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Pier Luigi Celli risulta approvata con 20 voti favorevoli e 3 astenuti.

IN SEDE CONSULTIVA

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, illustra il decreto-legge sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, limitatamente alle parti di competenza, alla 1^a Commissione. Segnala che il provvedimento è suddiviso in tre titoli, il primo dei quali è dedicato alla semplificazione, il secondo allo sviluppo, mentre il terzo reca disposizioni transitorie, abrogative o relative all'entrata in vigore del provvedimento. Rileva la molteplicità delle disposizioni di interesse della Commissione industria, che specificamente riguardano l'avvio di attività economiche, il sistema dei controlli sulle imprese, la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, alcune novelle al codice ambientale, obblighi in materia di posta elettronica certificata per le imprese costituite in forma societaria, la liberalizzazione degli orari per le imprese di panificazione, semplificazioni per le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, novelle al Codice del turismo, le infrastrutture e gli insediamenti del settore energetico, i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In dettaglio, l'articolo 2 modifica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 stabilendo che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, non più in via generale ma solo ove previsto dalla normativa vigente (ovvero qualora gli interventi siano assoggettati alle norme di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, o riguardino l'efficienza energetica); conseguentemente ove non previsto da alcuna disposizione, viene meno l'obbligo di allegare tale documentazione.

L'articolo 9 prevede l'introduzione di una dichiarazione unica di conformità degli impianti (in luogo delle duplicazioni previste dall'attuale disciplina), conservata direttamente dall'interessato, da esibire a richiesta dell'amministrazione.

Al comma 1 dell'articolo 12 si prevede che le misure di semplificazione amministrativa possano essere attivate con lo strumento della convenzione, anche in deroga alle procedure e ai termini previsti. I soggetti che possono stipulare convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per

le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate; questi soggetti hanno l'obbligo di dare informazione pubblica delle citate convenzioni. Sono esclusi i servizi finanziari, i procedimenti tributari e quelli in materia di giochi pubblici.

L'articolo 13 introduce modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prolungando la validità delle autorizzazioni di polizia.

L'articolo 14 definisce i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dell'esame, la Camera dei deputati ha introdotto un comma 6-bis che prevede l'acquisizione d'ufficio, da parte delle amministrazioni pubbliche del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.

L'articolo 23 demanda a un regolamento di delegificazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le PMI, concentrando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte queste ultime.

L'articolo 34 estende l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività d'installazione e manutenzione d'impianti (imprese iscritte nell'apposito registro o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, che trattano impianti di varia natura) a tutte le tipologie di edifici, a prescindere dalla loro specifica destinazione d'uso.

L'articolo 37 impone alle imprese di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2012.

Con l'articolo 40 viene soppresso l'obbligo di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione.

L'articolo 41 semplifica l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, prevedendo che possa essere iniziata con la SCIA, senza che sia necessario il possesso di specifici requisiti previsti dalla legge.

Al fine di favorire la diffusione dei servizi digitali e di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, il comma 2-*quater* dell'articolo 47, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, stabilisce che i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa siano offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Dovrà inoltre essere garantita agli operatori la possibilità di acquisire in regime di concorrenza i servizi accessori da imprese diverse dall'*incumbent*, purché di comprovata esperienza ed operanti sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quest'ultima disposizione rischia tuttavia di mettere a repentaglio la sicurezza complessiva della rete; parimenti l'intero impianto dell'articolo rischia di essere in contrasto con le normative comunitarie di settore, che asse-

gnano in questo campo diversi compiti all'Autorità di garanzia nel settore delle telecomunicazioni e che risultano, invece, eliminate dall'articolo in questione. Ritiene, pertanto, la questione meritevole di una specifica osservazione alla Commissione di merito, affinché sia rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione delle misure idonee ad assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, nonché l'acquisizione di tali servizi, da parte degli operatori richiedenti, anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza dell'Autorità medesima. Su questa linea, del resto, è l'emendamento governativo 47.100 (testo 2) approvato in queste ore dalla Commissione affari costituzionali.

Ricorda poi che l'articolo 56 introduce alcune modifiche al Codice del turismo, mentre l'articolo 57 detta norme di semplificazione e di sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico, qualificando direttamente come strategici, gli stabilimenti di lavorazione o stoccaggio di oli minerali e combustibili. Vengono altresì modificate le procedure amministrative finalizzate alla effettiva realizzazione di infrastrutture e insediamenti strategici nel settore dell'energia, spostando la titolarità del rilascio di una serie di autorizzazioni dalla Regione allo Stato, che opera d'intesa con le Regioni. Anche riguardo ai tempi di rilascio dell'autorizzazione per infrastrutture e insediamenti strategici in campo energetico, che fanno parte di un procedimento unico, viene fissato il limite di 180 giorni e la tempistica del procedimento di VIA deve essere coordinata col suddetto termine. Per quanto riguarda le reti di gas naturale nel Mezzogiorno, si prevede che la data di effettiva entrata in esercizio del gasdotto e il decorso del termine dodicennale della relativa concessione debbano coincidere.

L'articolo 57-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, mira a dare una prima attuazione all'articolo 3 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (terzo pacchetto energia), prevedendo l'individuazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari.

L'articolo 58 introduce infine semplificazioni in materia di procedimenti sanzionatori e misure cautelari disposte dall'Autorità per l'energia e il gas.

Propone conclusivamente l'approvazione di un parere favorevole con osservazione.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) e il senatore CAGNIN (*LNP*) annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi parlamentari sul provvedimento in titolo, temendo il rischio di contrasti a livello locale.

Il PRESIDENTE, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione – pubblicata in allegato al resoconto – che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata.

(3179) *Deputato ESPOSITO ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore GHIGO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, che riveste un particolare significato per il territorio piemontese poiché consente di poter disporre nel migliore dei modi di tutto un patrimonio che si è venuto a realizzare in occasione dei Giochi olimpici invernali del 2006. Si tratta infatti di valorizzare al massimo gli importanti investimenti realizzati, attraverso una corretta manutenzione degli impianti e un loro utilizzo in armonia con il territorio. A tal fine sono previsti espressamente, al comma 1 dell'articolo 1, interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti realizzati nei territori montani interessati dai Giochi, utilizzando le risorse finanziarie residue assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», nonché quelle restanti al termine dell'attività del Commissario liquidatore. Si tratta di circa 40 milioni di euro, che potranno consentire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto denominato «Coverciano della neve», ovvero la possibilità di utilizzazione degli impianti da parte delle squadre nazionali di sport invernali. L'insieme delle attività sarà coordinato dalla Regione Piemonte attraverso gli opportuni raccordi con i rappresentanti dei comuni dei territori montani interessati.

In considerazione dell'alto valore, anche sotto il profilo turistico, che viene ad assumere l'iniziativa, propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un breve intervento della senatrice BUGNANO (*IdV*), che annuncia il proprio voto favorevole, la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3194**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che sia rimessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione delle misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando comunque il mantenimento della sicurezza della rete.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITRICI E DONNE DIRIGENTI D'AZIENDA (AIDDA), IN RELAZIONE ALL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2172, 3056, 3070, 3101 E 3106 (IMPRENDITORIA FEMMINILE)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria**293^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che lo scorso giovedì 22 marzo il senatore Castro, relatore sui disegni di legge nn. 173 e congiunti, in materia di lavoratori esposti all'amianto, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori marittimi esposti all'amianto, che hanno depositato numerose memorie scritte, pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Informa altresì che lo svolgimento dell'interrogazione 3-02677 della senatrice Poli Bortone, a causa di sopravvenuti impegni dell'interrogante, è rinviato ad altra seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-02654.

Ricorda che il decreto legislativo n. 423 del 2001 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i premi assicurativi per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, devono essere rapportati alla retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa. Ai fini INAIL, dun-

que, la retribuzione effettiva è determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile (minimo contrattuale) e del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

In relazione a tale procedimento, il premio speciale deve essere aumentato proporzionalmente, tenendo altresì conto della tipologia di rapporto di lavoro.

L'INAIL ha evidenziato che l'adeguamento alla normativa vigente è risultato operativamente complicato, avendo dovuto realizzare procedure informatiche specifiche per gestire la comunicazione via *web* dei dati retributivi da parte delle cooperative, per calcolare i conguagli dovuti e per produrre le relative richieste di pagamento nell'archivio informatico.

Il Sottosegretario fa tuttavia presente che il completamento di tutte le procedure necessarie è avvenuto nel dicembre 2011, e che i nuovi servizi telematici, illustrati alle associazioni di categoria nel mese di gennaio, sono disponibili dal 30 gennaio 2012.

Il termine entro cui le cooperative devono inviare gli elenchi trimestrali con i dati retributivi relativi a ciascun socio è stato fissato, per il quinquennio 2007/2011, al 31 marzo 2012. A decorrere dal primo trimestre del 2012, i conguagli relativi a ciascun trimestre saranno invece gestiti a regime, con invio degli elenchi trimestrali entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Per quanto riguarda la disciplina del pagamento rateale, l'INAIL può autorizzare rateazioni fino a ventiquattro mesi qualora il debitore, pur se impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione, dimostri tuttavia di essere in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali. L'Istituto inoltre, in casi eccezionali, e previa autorizzazione del Ministero del lavoro, può consentire rateazioni fino a trentasei mesi, in presenza delle specifiche condizioni previste dalle circolari ministeriali del 25 maggio 2000 e dell' 8 aprile 2001 e subordinatamente alla completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza. In casi del tutto particolari, il Ministero può autorizzare rateazioni fino a sessanta mesi.

Da ultimo, il Sottosegretario fa presente che l'Istituto sta valutando soluzioni operative di natura tecnico-gestionale tese a limitare le oggettive difficoltà rappresentate dalle cooperative per l'invio degli elenchi trimestrali relativi al quinquennio 2007/2011.

La senatrice GHEDINI (*PD*) ringrazia il Governo per la tempestività della risposta, di cui si dichiara soddisfatta. Condivide la ricostruzione del complesso percorso legislativo che ha interessato il processo di adeguamento contributivo per i lavoratori delle cooperative di facchinaggio. Richiama tuttavia l'attenzione del Sottosegretario sulla crisi che investe attualmente il comparto della logistica e movimentazione merci e coglie l'occasione per invitare il Governo a considerare tutte le possibili forme di rateizzazione richiamate, anche laddove le condizioni previste dalle circolari applicative non ricorrano in maniera puntuale, al fine di non deprimere ulteriormente il settore.

IN SEDE REFERENTE

(3180) *Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(2112) *BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(2137) *ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente*

(2187) *MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro*

(2244) *RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti la relatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), osservando anzitutto che il disegno di legge n. 3180 – approvato dalla Camera dei deputati il 29 febbraio 2012 – novella parzialmente la legge n. 147 del 1997, concernente i trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. In proposito, ricorda che la disciplina di cui alla legge n. 147 è connessa all'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri – sottoscritto a Berna il 12 dicembre 1978 e reso esecutivo in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 –, con il quale ciascun Paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte delle somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera, e viceversa. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, con l'espressione «frontalieri» si designano quelli residenti nella zona frontiera di uno dei due Stati contraenti e che esercitano regolarmente un'attività retribuita nella zona frontiera dell'altro Stato.

Le novelle di cui al disegno di legge recano norme transitorie.

La prima concerne il requisito per il diritto al trattamento speciale di disoccupazione. In base alla disciplina di cui alla citata legge n. 147, hanno diritto al trattamento i frontalieri che abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e quelli per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione

del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi. In merito, la novella prevede che, per il solo anno 2012, qualora nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione vi siano periodi di malattia o di infortunio, sia possibile non tenerne conto ai fini del computo del biennio, con il conseguente allungamento del periodo di riferimento per la verifica della sussistenza del requisito di un anno.

La seconda norma transitoria riguarda la durata del trattamento speciale di disoccupazione, che, in base alla legge n. 147, spetta per una durata massima di trecentosessanta giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi. Per i frontalieri che maturino il diritto nel 2012, la novella prevede che la durata del trattamento sia invece pari a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli aventi almeno cinquantasei anni di età.

Ai fini della copertura, il disegno di legge fa riferimento ad alcune disponibilità finanziarie, relative all'attuazione della citata legge n. 147.

I disegni di legge nn. 2112 e 2244 recano novelle analoghe, peraltro formulate come norme a regime, nonché disposizioni in materia di liste di mobilità per i soggetti in esame.

Di eguale contenuto le norme del disegno di legge n. 2187, che detta inoltre disposizioni relative ai lavoratori frontalieri non italiani e prevede alcune fattispecie di incremento della misura del trattamento speciale di disoccupazione summenzionato.

Da ultimo il disegno di legge Atto Senato n. 2137 dispone, come norma a regime, l'elevamento della durata del trattamento speciale di disoccupazione, nonché benefici fiscali per i redditi da lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. La novella dovrebbe essere peraltro adeguata, con riferimento ai termini temporali e alle norme sopravvenute dopo la presentazione del disegno di legge.

Conclusivamente la relatrice propone di adottare il disegno di legge n. 3180 come testo base.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria

321^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il dottor Carlo Alberto Perucci, coordinatore della sezione scientifica del Programma nazionale esiti e il dottor Bruno Rusticali, coordinatore del programma linee-guida; per l'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, la dottoressa Angela Spinelli, direttore del Reparto salute della donna e dell'età evolutiva, la dottoressa Serena Donati, dirigente nello stesso Reparto e la dottoressa Giulia Scaravelli, direttore del Registro nazionale procreazione medico assistita.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso delle audizioni informali tenutesi lo scorso mercoledì 21 marzo, nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 444 e lo scorso giovedì 22 marzo, nell'ambito dell'esame dell'Atto comunitario n. 84, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, da parte, rispettivamente, del Sottosegretario di Stato per la salute e di rappresentanti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA), di Assogenerici, di Farindustria e del Ministero della salute.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo scorso.

Interviene il dottor PERUCCI che presenta alcuni dati tratti dal Programma nazionale esiti. In particolare, si sofferma sui dati relativi alla numerosità dei punti nascita con numero di parti inferiore ai cinquecento, che non mostrano una sostanziale diminuzione dal 2009 (230 maternità) al 2010 (260 maternità).

In relazione al parto cesareo presenta i dati relativi alle strutture italiane con la minore incidenza di parti cesarei ed evidenzia altresì come altre zone (per lo più localizzate nel sud del Paese) continuino a presentare un tasso di parti cesarei superiore al 50 per cento.

Anche su questo tema, tuttavia è necessario considerare tassi corretti: presenta infatti l'esperienza relativa all'Università Federico II dove la riduzione dell'incidenza dei parti cesarei si è collegata all'incremento dei casi di anomalie del feto: tale fenomeno ha fatto seguito ad una delibera regionale che ha riconosciuto il rimborso del parto cesareo solo in caso di anomalie. Per fare luce su questa situazione il Ministro della salute ha inviato un mese fa in Campania i NAS per verificare i casi relativi alle anomalie del feto.

Il dottor RUSTICALI si sofferma ad analizzare alcuni dati relativi ai parti plurimi, che presentano una maggiore distribuzione nelle donne con età superiore ai 40 anni e nei casi di gravidanze a seguito di procreazione medicalmente assistita.

In relazione ai parti prematuri, la percentuale è di circa mille parti all'anno, mentre sulle gravidanze gemellari si sofferma a presentare le indicazioni e raccomandazioni del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG).

Interviene la dottoressa SPINELLI dell'Istituto Superiore di Sanità che sottolinea come l'Istituto già da alcuni anni in collaborazione con altre istituzioni abbia denunciato come l'assistenza al parto in Italia risulti molto più medicalizzata rispetto agli altri Paesi occidentali e come le procedure utilizzate risultino spesso prive di evidenza scientifica. In questo senso in Italia vi è ampio spazio di miglioramento sul percorso nascita. Tralasciando i profili relativi al parto cesareo, che sono già stati presentati dai rappresentanti dell'AGENAS, si sofferma a presentare i dati relativi all'applicazione dell'anestesia durante il parto, che mostrano un confronto tra il parto vaginale senza anestesia, il parto vaginale con epidurale e il taglio cesareo, sia rispetto alla percezione del dolore, sia sul fronte della soddisfazione relativa al parto, sia ancora sul versante dell'allattamento al seno.

Con riferimento agli esiti del parto per il neonato e la donna, si sofferma a presentare i due principali indicatori di mortalità infantile e neonatale, che si attestano rispettivamente su 3,3 morti per mille nati vivi e su 2,4 morti per mille nati vivi. La mortalità appare in gran parte legata all'assistenza che le donne ricevono durante la gravidanza e questo contribuisce a spiegare anche le differenze nei dati tra il nord e il sud del Paese.

Con riferimento alla mortalità materna, intesa come la mortalità entro 42 giorni dalla gravidanza, evidenzia che vi è una sottostima del fenomeno rispetto ai dati Istat, che può essere quantificata in un 63 per cento di casi in cinque regioni italiane. Richiama anche uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità sui *Near Miss* ostetrici, ovvero dei casi di donne ricoverate in terapia intensiva che sono state salvate da un esito infausto.

La dottoressa SCARAVELLI si sofferma a rappresentare i dati del registro nazionale sulla procreazione medicalmente assistita, confrontati con i dati Cedap, che non sempre appaiono concordanti (in particolare i dati Cedap considerano anche la stimolazione farmacologica tra le tecniche di procreazione medicalmente assistita, che invece è stata esclusa dal campione esaminato). In particolare evidenzia come l'abortività e le gravidanze multiple risultino molto più frequenti nelle donne che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita. Dal dato relativo alle gravidanze multiple e all'abortività deriva anche la maggiore incidenza, nei casi di procreazione medicalmente assistita, dei nati pretermine e sottopeso. Infine, sono presentati i dati relativi agli esiti negativi di gravidanze e parti multipli relativi al 2007, che mostrano come il registro italiano si attesti al terzo posto nello scenario europeo. Tali dati possono essere agevolmente spiegati dall'età della popolazione che di regola si rivolge alla procreazione medicalmente assistita.

La senatrice GRANAIOLA (PD), nell'esprimere le proprie perplessità su alcune terminologie adoperate dai soggetti auditi nella rappresentazione dei dati forniti alla Commissione – con particolare riferimento agli indici grezzi ed aggiustati presentati dall'Istituto Superiore di Sanità per evidenziare le anomalie riguardanti la regione Campania – rileva con pre-

occupazione come le percentuali della mortalità infantile e delle donne che partoriscono risultino, a suo avviso, ancora troppo elevate. Analogamente, per quanto concerne le questioni legate al trattamento del dolore connesso alla gravidanza, nel reputare come ogni percezione del dolore sia totalmente soggettiva, emerge l'esigenza di garantire in maniera più incisiva le donne. Infine, chiede una valutazione dei soggetti auditi sui maggiori rischi connessi alla gravidanza di donne di età superiore ai 35 anni.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si chiede preliminarmente quale sia l'attendibilità dei dati riguardanti i parti in Italia, con particolare riferimento, ad esempio, a quelli concernenti la mortalità perinatale. Infatti, sulla base della propria esperienza personale, sarebbe indotto a sostenere che in Italia il percorso della nascita e quello della gravidanza sono sufficientemente sicuri; tuttavia, secondo quello che emerge dalle valutazioni fornite dai soggetti auditi, proprio sulla attendibilità complessiva delle rilevazioni sarebbe necessario effettuare un confronto ed un approfondimento, in modo da completare anche su questo aspetto l'indagine conoscitiva in corso. Infine, constata come le maggiori criticità si concentrino sempre nelle stesse aree del Paese, a riprova degli effetti negativi legati ad una deriva regionalistica.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede ai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità un chiarimento in ordine al dato secondo il quale nel 14,8 per cento dei casi le donne che sono state sottoposte ad anestesia epidurale dichiarano di aver provato un dolore terribile o atroce a 24 ore dal parto. Inoltre sarebbe necessario acquisire maggiori elementi informativi sulle gravidanze gemellari – con specifico riguardo ai maggiori rischi per i nati sottopeso ed alla prematurità alla nascita. Inoltre, richiama l'attenzione dei soggetti auditi sul Libro Bianco del 2011 elaborato dai pediatri sulla salute dei bambini in Italia, documento nel quale si poneva l'accento su tassi di mortalità più elevati in alcune regioni, come Lazio, Abruzzo, Molise, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Veneto. A tale riguardo, sarebbe utile per la Commissione risalire alle ragioni che motivano indici così preoccupantemente alti.

Il senatore COSENTINO (*PD*) si ricollega alle conclusioni della senatrice Bassoli e chiede un chiarimento in merito al dato del valore nazionale articolato per regioni sulla mortalità neonatale entro l'anno di vita. In particolare si domanda se vi siano variazioni significative che devono essere prese in esame.

Il PRESIDENTE, alla luce dei dati che sono stati riportati nell'odierna seduta – che hanno destato qualche preoccupazione poiché apparentemente in contrasto con quelli emersi in precedenti audizioni – ritiene utile che la Commissione svolga un confronto tra gli stessi, anche tenuto conto delle risultanze di analoga indagine conoscitiva condotta nella XIV

legislatura, nonché dei lavori della Commissione d'inchiesta sugli errori in campo sanitario della Camera dei deputati e degli indicatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il dottor PERUCCI chiarisce che con il termine «dati aggiustati» si fa riferimento ai dati standardizzati che vengono elaborati al fine di consentire una comparazione tra le strutture a parità di casistica trattata. In relazione al fenomeno dell'Università Federico II di Napoli, sottolinea come si tratti del classico fenomeno adattivo, in cui gli erogatori adottano comportamenti di adeguamento delle diagnosi volti a compensare gli effetti di decisioni amministrative della regione Campania. Tali fenomeni spesso non presentano alcuna spiegazione scientifica ma all'inverso si radicano nella cultura di ciascuna area territoriale e per questo richiedono interventi anche sul piano dei comportamenti professionali.

Interviene la dottoressa SALMASO che evidenzia come non ci si debba spaventare della differenza emersa tra le diverse aree territoriali, che appare legata anche al fatto che l'aspettativa media di vita è molto variabile sul territorio nazionale (in Campania l'aspettativa di vita è inferiore di due anni e mezzo rispetto alla media delle Marche). Sul valore del 3,3 per mille relativo alla mortalità infantile, evidenzia che si tratta di un dato molto basso rispetto al quale, dal 1990 ad oggi, si registra peraltro un miglioramento significativo. L'interesse dell'ISS è quello di arrivare ad informazioni attendibili lavorando sul confronto dei dati statistici.

Infine ricorda che l'ISS ha prodotto delle Linee guida sia sulla gravidanza fisiologica sia sul parto cesareo per favorire l'avvio di un percorso di miglioramento delle diverse realtà regionali in materia.

La dottoressa SPINELLI, nel confermare che quelli che vengono forniti dall'Istat sono dati attendibili, conferma l'esistenza di una pronunciata variabilità regionale che, pur avendo registrato una regressione nel corso degli ultimi anni, rappresenta ancora oggi un elemento di forte preoccupazione. In relazione alla mortalità infantile, sottolinea tuttavia come i dati relativi alla singola regione debbano essere esaminati attentamente, soprattutto perché il ridotto numero di casi annuali spesso impone di prendere in considerazione un arco di tempo pluriennale.

La dottoressa DONATI ribadisce come, sul fronte della mortalità materna, l'ISS abbia registrato una sostanziale differenza di dati rispetto a quelli dell'Istat. Il dato finale sulla mortalità materna appare comunque coerente a quello che si registra negli altri Paesi europei. Anche l'Istat, comunque, è consapevole che le statistiche che sul punto emergono dai certificati di morte non sempre sono attendibili.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le valutazioni svolte, dichiara chiusa l'audizione.

Comunica che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (n. COM (2012) 89 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (n. COM (2012) 90 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice, senatrice BIANCONI(PdL), riferisce congiuntamente sulle proposte di atti comunitari all'esame della Commissione nella cosiddetta fase ascendente, aventi ad oggetto la disciplina della movimentazione transfrontaliera non commerciale degli animali da compagnia.

Ai sensi della prima proposta (COM(2012) 89) cani, gatti e furetti possono, di regola, essere oggetto di movimento di carattere non commerciale da un Stato membro all'altro solo purché siano (articolo 5): marcati; vaccinati contro la rabbia; conformi alle misure sanitarie espressamente previste; titolari di un documento di identificazione.

I requisiti sono sostanzialmente analoghi per gli invertebrati, anfibi, rettili, animali acquatici ornamentali, uccelli, roditori e conigli domestici, salvo che in luogo del vaccino antirabbico è richiesta una più generale conformità alle «*misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia*» (articolo 9).

Le condizioni, più stringenti, per la movimentazione da un paese terzo sono stabilite nel capo III (articoli 10-15).

Il capo IV (articoli 16-19) disciplina la marcatura (articoli 16-17) e le misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia (articoli 18-19). Per definire queste ultime, qualora sia necessario «*tutelare la salute pubblica o degli animali da compagnia (...) da malattie o infezioni*», la Commissione europea propone di conferire a se stessa il mandato di adottare atti delegati, concernenti le misure specifiche per ogni specie (articoli 18, paragrafo 1).

I documenti di identificazione – divisi per cani, gatti e furetti e per invertebrati, anfibi, rettili e simili, nonché con ulteriori differenziazioni a seconda che il loro movimento avvenga all'interno dell'Unione o coinvolga un paese terzo – sono oggetto del capo V (articoli 20-33), il quale ne disciplina tra l'altro le modalità di rilascio (articoli 20, 24, 28, 31), il

contenuto (articoli 21, 25, 29, 32), il formato (articoli 22, 23, 26, 27, 30, 33).

L'articolo 34 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere deroghe relative al traffico verso il proprio territorio (par. 1) o relative al transito in un altro Stato membro (paragrafo 2).

Nel caso in cui ai controlli alla frontiera («*documentali e d'identità nonché, se necessario (...) fisici*», cfr. articoli 35 e 36) si riscontrino casi di non conformità alla normativa di cui alla proposta di regolamento in oggetto, l'articolo 37 prevede che essi vengano alloggiati sotto controllo ufficiale, in attesa del loro rientro nel paese di spedizione o dell'adozione di altre decisioni amministrative (paragrafo 2). L'autorità competente ha comunque il potere di decidere, previa consultazione del veterinario ufficiale, se (paragrafo 1): rispedire l'animale da compagnia nel paese di spedizione; sottoporlo ad isolamento sotto controllo ufficiale, a spese del proprietario; sopprimere l'animale, senza risarcimento al proprietario e in accordo con lo stesso. Su tale disposizione, d'intesa con l'altra relatrice, ritiene utile acquisire le valutazioni del rappresentante del Governo.

Su tale disposizione, d'intesa con l'altra relatrice, ritiene utile acquisire le valutazioni del rappresentante del Governo.

La seconda proposta (COM(2012) 90) modifica la direttiva 92/65/CEE cancellandone i riferimenti al regolamento 998/2003/CE (di cui il COM(2012) 89 propone l'abrogazione all'articolo 45) e sostituendoli con il riferimento al nuovo testo, la cui adozione è proposta con il COM(2012) 89. Ulteriori modifiche sostanziali, riguardano: l'inserimento di un riferimento al regolamento 1/2005/CE, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, all'interno dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE (articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*), del COM(2012) 90, che modifica l'articolo 10, paragrafo 2, lettere *c*), *ii*), della direttiva 92/65/CEE); l'estensione da 24 a 48 ore del termine entro il quale è necessario sottoporre ad esame clinico gli animali prima del loro trasporto (si veda, ad esempio, articolo 1, paragrafo 2, del COM(2012) 90, che modifica l'articolo 16 della direttiva 92/65/CEE). Tale modifica si è resa necessaria in virtù dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 92/65/CEE, che ha dimostrato l'impossibilità, in molti casi, di rispettare il termine previgente.

Il testo non prevede alcun termine specifico per il recepimento della direttiva (articolo 2), lasciando la sua fissazione alla discrezionalità del legislatore europeo.

Entrambe le proposte appaiono conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La relatrice, senatrice CHIAROMONTE (*PD*), si associa all'esposizione svolta dalla senatrice Bianconi.

La senatrice BASSOLI (*PD*) fa presente che in sede di espressione del parere potrebbe essere utile indicare l'esigenza di un coordinamento tra i contenuti degli atti comunitari in argomento con le disposizioni og-

getto di specifiche iniziative legislative sulla lotta al randagismo, all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice BIONDELLI (PD) richiama l'attenzione sulle problematiche che scaturiscono dall'abbandono degli animali, soprattutto di provenienza esotica.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, invita le relatrici a formulare quesiti specifici sulle questioni emerse in modo da poterli trasmettere al Ministero della salute affinché la Commissione possa avere i necessari chiarimenti. Ritiene inoltre che un ulteriore aspetto da approfondire è quello legato alla tutela dei rischi sanitari per quegli animali che sono sottratti al circuito commerciale, come, ad esempio, è capitato in passato per la diffusione dell'anemia infettiva tra i cavalli che, importati per la macellazione, sono stati poi utilizzati per le trasfusioni di sangue finalizzate al miglioramento delle prestazioni nelle corse. In ogni caso, rileva che gli atti comunitari in esame impongono il rispetto di regole uniformi per tutti i Paesi, obiettivo che, a suo parere, potrà effettivamente essere raggiunto solo attraverso sistemi di tracciabilità degli stessi animali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 27 marzo 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR PAOLO SAVONA, SULLE NUOVE
PROSPETTIVE FINANZIARIE DELL'UE 2014-2020*

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Gianluca Petruzzo, presidente dell'Associazione antirazzista interetnica 3 febbraio, Ibrahim Ouattara e Kashif Saleem, rappresentanti della medesima Associazione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione antirazzista interetnica 3 febbraio, sulla condizione dei profughi libici in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 marzo scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ricorda di avere rappresentato il tema oggetto dell'audizione odierna al ministro dell'interno *pro tempore*, Roberto Maroni, nel corso di un incontro a novembre e di aver saputo, già in quella occasione, che erano state poste allo studio possibili soluzioni. La questione riguarda cittadini di diversi paesi africani che si trovavano in Libia al momento dello scoppio del recente conflitto e che si sono rifugiati in Italia. Si tratta di un numero molto elevato di persone, circa 28 mila, che hanno presentato domanda di protezione internazionale o umanitaria il cui *iter* è ancora in corso.

Gianluca PETRUZZO, presidente dell'Associazione antirazzista interetnica 3 febbraio, riassume il senso dell'iniziativa odierna relativa ad una petizione condivisa dall'Associazione antirazzista interetnica 3 febbraio e dall'Associazione nazionale profughi e rifugiati in Italia. Si tratta, come ha già precisato il Presidente, di persone che si trovavano in Libia per lavoro al momento in cui è scoppiata la guerra e che sono stati costretti a fuggire in ragione dei pericoli della guerra stessa o per le minacce degli insorti libici che li hanno scambiati per mercenari al servizio di Gheddafi. Per loro andrebbe adottato, così come è avvenuto per i cittadini tunisini giunti in Italia dopo i rivolgimenti della cosiddetta primavera araba, un provvedimento provvisorio consistente in un permesso di soggiorno umanitario, anche in considerazione del fatto che l'emergenza legata ai fatti citati, decretata dall'allora governo Berlusconi ha la scadenza del 31 dicembre 2012. Queste persone sono ospitate oggi in strutture inadeguate, come caserme o alberghi, e sono spesso vittime di razzismo. Le domande di protezione internazionale o umanitaria vengono esaminate con grande lentezza e, per il momento, ne sono state accolte solo il 10 per cento, mentre il 40 per cento sono state respinte, le altre, beninteso, sono pendenti.

Prendono la parola Ibrahim OUATTARA e Kashif SALEEM che descrivono le loro drammatiche condizioni di vita denunciando di essere vittima di atti razzisti e chiedendo ai senatori della Commissione di attivarsi per la soluzione della vicenda.

Intervengono quindi i senatori BODEGA (*LNP*), LIVI BACCI (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), VITA (*PD*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde Gianluca PETRUZZO.

Il presidente MARCENARO nel ringraziare i senatori e le persone audite assicura che la Commissione compirà ogni passo necessario per venire a capo della situazione illustrata nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

S. 3184 Governo

Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI, *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte alla rateizzazione dei debiti tributari; l'articolo 2 apporta modifiche alla disciplina delle comunicazioni e degli adempimenti formali e l'articolo 3 pone una deroga al divieto di contante per trasferimenti superiori a mille euro e dispone agevolazioni negli obblighi fiscali per imprese e contribuenti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che reca disposizioni sulla fiscalità locale. Il comma 2, osserva, interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulla RCA; il comma 4 elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. Evidenzia che il comma 5 intende confermare, per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato, l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta, mentre i commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti lo-

cali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere un acconto del settanta per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011. Rileva che il comma 9 rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che, in condizioni strutturalmente deficitarie, non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi, mentre il comma 10 sopprime anche nei comuni delle autonomie speciali la vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle regioni a statuto differenziato il minor gettito che ne deriva. Riferisce che l'articolo 5 reca norme in materia di studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità ed Equitalia. Osserva che l'articolo 6 interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale e modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Sottolinea che l'articolo 7 interviene sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; l'articolo 8 reca puntuali misure di contrasto all'evasione fiscale. Rileva che gli articoli 9 e 10 dispongono norme volte al potenziamento dell'accertamento in materia doganale e di giochi; l'articolo 11 reca specifiche modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative; l'articolo 12 regola il contenzioso in materia tributaria e di riscossione. Ravvisa l'esigenza che si preveda, all'articolo 4, comma 3, che il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia ridotto in proporzione alle maggiori entrate ottenute dall'IMU. Segnala quindi di aver presentato un apposito emendamento presso la commissione referente sulla questione delle accise relative ai carburanti dei comuni nei cui territori sono situati giacimenti di gas metano al fine di evitare la biasimevole prassi di talune compagnie che limitano l'estrazione del gas alla soglia oltre la quale sarebbero tenute al pagamento delle corrispondenti accise ai comuni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di concordare con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Remigio CERONI, *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

C. 5052 Governo

Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Paolo Tancredi, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza. Illustra l'articolo 1, che reca la nuova disciplina dei poteri speciali esercitabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale. Fa notare che la differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate. Precisa che le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Rileva che il Governo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel predetto settore; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sottolinea che l'articolo 2 reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono affidate le funzioni di individuazione degli *asset* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina. Osserva che i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso. Reputa opportuno che sia prevista l'intesa con le regioni in ordine all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) considerate le esigenze di sicurezza nazionale che afferiscono alla disciplina in oggetto, ritiene preferibile che sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 sia previsto il parere delle regioni interessate.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nel concordare con le considerazioni del deputato Pizzetti, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali**Testo unificato C. 953 e abb.**

Parere alla VII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA, *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Rileva che l'articolo 1 riconosce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, sancita dall'articolo 117 della Costituzione; lo Stato, le Regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche. Evidenzia che l'articolo 2 elenca gli organi delle istituzioni scolastiche, organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni tecniche; la composizione e i compiti assegnati al Consiglio dell'autonomia, al Dirigente scolastico e al Consiglio dei docenti sono disciplinati agli articoli da 3 a 6. Osserva che l'articolo 7 afferisce alla partecipazione ed ai diritti degli studenti e delle famiglie; L'articolo 8 regola i nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto, mentre l'articolo 9 dispone che sulle materie devolute alla sua competenza il consiglio dell'autonomia promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche ed ai rappresentanti degli enti locali. Si sofferma sull'articolo 10, che stabilisce che le istituzioni scolastiche autonome possono promuovere la costituzione di reti, consorzi e associazioni di scuole autonome; le Autonomie scolastiche possono altresì ricevere contributi da fondazioni finalizzati al sostegno economico della loro attività. Evidenzia che l'articolo 11 dispone che con regolamento, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad istituire il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche, composto da rappresentanti eletti dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome; il Consiglio è presieduto dal Ministro e vede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, delle Associazioni delle Province e dei Comuni. Precisa che il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche è organo di partecipazione e di corresponsabilità tra Stato, Regioni, Enti Locali ed Autonomie Scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. Rileva che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono modalità ed ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale. Fa notare che le Regioni istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, che esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione nelle materie ivi elencate; la conferenza svolge attività consultiva nelle materie di competenza delle regioni, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti il sistema regionale. Aggiunge

che le Regioni istituiscono inoltre Conferenze di ambito territoriale per il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio. Ravvisa l'esigenza che, all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia. Esprime quindi talune perplessità sui contenuti dell'articolo 1, comma 5, lettera c).

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) avanza al relatore una richiesta di chiarimento in ordine alle perplessità manifestate in merito alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c). Evidenzia il particolare rilievo che assume il provvedimento in esame; fa notare che pur essendo riconosciuta alla scuola piena autonomia dalle norme costituzionali finora le istituzioni scolastiche non sono state dotate di organi di governo bensì di meri organi di partecipazione. Auspica un *iter* rapido del provvedimento ed una tempestiva approvazione del medesimo, affinché si pongano le premesse per una piena affermazione del principio dell'autonomia scolastica.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno specificare meglio i contenuti dell'articolo 3, comma 2. Evidenzia quindi che non appare congrua la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), relativo alle proposte avanzate dal dirigente scolastico. Sottolinea, quindi, in merito all'articolo 10, comma 3, che pur comprendendo le finalità di trasparenza perseguite dalla norma si delinea di fatto un non divisibile vincolo alla facoltà di enti e soggetti privati di effettuare libere elargizioni a favore degli istituti scolastici.

Il senatore Francesco BEVILACQUA, *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere contrario)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, diretto a fissare i

principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento in data 11 novembre 2009 e, successivamente, il 6 maggio 2010 ed è tenuta ad esprimere parere sul nuovo testo unificato rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea del 10 giugno 2010. Evidenzia che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. Osserva che l'articolo 2 reca norme in materia di autonomia e responsabilità del medico, mentre l'articolo 3 dispone che le regioni istituiscano, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, il Collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento. Riferisce che l'articolo 4 prevede che le regioni provvedono alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e provvedono altresì alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività da essi svolta, sulla base di obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale. Osserva che l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice, di competenza del direttore generale, e di direzione di struttura complessa, l'affidamento dei quali compete alle Regioni. Evidenzia che l'articolo 6 prevede che i dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Rileva che l'articolo 7 dispone che le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. Rileva che l'articolo 10 regola la pubblicità degli atti di verifica del collegio sindacale e l'articolo 11 dispone che sono fatte salve le competenze delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attuazione delle finalità della legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere contrario (*vedi allegato 4*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica**Testo unificato C. 1172 e abb.**

Parere alla XII Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. In ordine alle previsioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3, al comma 4, dispone che il responsabile di un cane deve adottare, tra le altre, le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio; portare con sé una museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti; raccogliere le feci del cane in ambito urbano. Riferisce che tali previsioni, ai sensi del comma 5, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone disabili e ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani individuate con proprio atto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, solo durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Osserva che l'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con un proprio atto, sulla base degli *standard* concertati con il Ministero della salute, le procedure per l'istituzione e la gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e le modalità di costituzione della banca dati regionale. Sottolinea che l'articolo 8 stabilisce che le regioni individuano una specifica struttura organizzativa dei Servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell'ASL, a valenza provinciale competente in materia di randagismo, igiene urbana veterinaria e tutela degli animali d'affezione, mentre gli articoli 10 e 11 dispongono che il Ministro della salute con proprio decreto, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi. Evidenzia che l'articolo 14 articola i compiti dei comuni di prevenzione e controllo del randagismo, mentre l'articolo 17 stabilisce che le attività economiche con animali d'affezione sono autorizzate dal sindaco del comune, previo parere favorevole da parte del servizio veterinario pubblico; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, organizzano corsi di formazione professionale al fine di assicurare la conoscenza da parte del richiedente delle nozioni riguardanti: zoologia, etologia, tecniche di allevamento, norme igienico sanitarie. Si sofferma sull'articolo 27, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere, con loro risorse, interventi da parte degli enti locali, finalizzati

all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzate a fasce socialmente svantaggiate, nonché sull'articolo 31, che stabilisce che al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano gli interventi di controllo demografico della popolazione animale, di prevenzione del randagismo ed educazione sanitaria e di tutela e rispetto degli animali.

Il deputato Mario PEPE (PD) avanza rilievi critici sul testo in esame, in quanto la materia trattata appare di piena competenza delle autonomie regionali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), pur ritenendo eccessivamente prescrittiva ed analitica la regolamentazione recata dal provvedimento, valuta favorevolmente il testo per le finalità perseguite.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) fa notare che talune regioni hanno già regolato la materia e gli obiettivi del provvedimento sono peraltro apprezzabili e condivisibili. Sostiene che il testo in esame risponde alle istanze di larga parte della popolazione che vive con animali d'affezione e ne richiede la tutela. Segnala che l'Unione europea ha più volte sollecitato l'Italia a prestare maggiore attenzione alla questione del rispetto degli animali. Valuta quindi favorevolmente i contenuti del provvedimento.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime piena contrarietà sul testo in esame, eccessivamente dettagliato in relazione a profili che attingono a competenze delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) propone di apporre al parere una specifica condizione volta a richiamare l'attenzione sul rispetto delle prerogative delle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14,45.

ALLEGATO 1

DL 16/12: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (S. 3184 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in corso di esame presso le commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia «Sistema tributario e contabile dello Stato», che rientra in ambiti di competenza esclusiva statale e preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 4, che incidono su profili di interesse delle autonomie locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, sia previsto che il contributo ivi richiamato dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria sia proporzionalmente ridotto in relazione alle maggiori entrate IMU;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 4, con specifico riferimento al comma 4 che elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.

ALLEGATO 2

DL 21/12: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in corso di esame presso le commissioni V e VI della Camera, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza;

considerato che il provvedimento in esame investe taluni ambiti materiali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, quali i «rapporti con l'Unione Europea» e la «difesa e sicurezza dello Stato», e rilevato che incide altresì sulle materie «energia, comunicazione e grandi reti di trasporto», oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, con i quali sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, siano adottati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome interessate.

ALLEGATO 3

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali
(Testo unificato C. 953 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 953 e abb., in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali;

valutato che il testo interviene sui profili di competenza esclusiva statale in ordine alle «norme generali sull'istruzione» di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *n*), della Costituzione; considerato altresì che la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» appartiene alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e rilevato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono, altresì, in settori di competenza legislativa esclusiva statale, quale l'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione;

preso atto che appare salvaguardata, nel testo, l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e le prerogative costituzionali delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, siano chiarite le finalità della disposizione che attribuisce al dirigente scolastico la proposta sul piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti e adottato dal consiglio dell'autonomia;

b) sia precisata la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *c*), di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g*) e di cui all'articolo 6, comma 2.

ALLEGATO 4

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale
(Ulteriore nuovo testo unificato C. 278 e abb./A)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge C. 278 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il testo reca norme in materia di «tutela della salute» e di «professioni», oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

considerato che il provvedimento in esame appare contraddire le previsioni del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia prescrizioni eccessivamente dettagliate in ordine a profili di programmazione, indirizzo e regolamentazione afferenti a competenze regionali;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1172 e abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica;

considerato che il testo in esame reca norme che appaiono riconducibili ad un ambito differenziato, potendosi individuare specifici profili di natura igienico-sanitaria, di ordine pubblico, di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;

pur evidenziando l'articolata e dettagliata regolamentazione della disciplina e preso atto delle specifiche funzioni riconosciute alla Conferenza unificata ed alle regioni in materia di gestione delle anagrafi degli animali d'affezione e di costituzione della banca dati regionale, nonché di definizione dei requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari e dei rifugi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia precisato che le disposizioni recate dal testo in esame debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria
103^a Seduta

Presidenza del Presidente
PISANU

Interviene il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, accompagnata dal prefetto Bruno Frattasi, capo della Segreteria del Ministro; dal dottor Mauro Alberto Mori, portavoce del Ministro e dal dottor Felice Columbrino, coordinatore Ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 12,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'audizione del ministro dell'Interno, sospesa nella seduta del 28 febbraio 2012.

Il ministro CANCELLIERI svolge la propria replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro per le ampie risposte fornite e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SALTAMARTINI propone che si ripeta, anche per l'anno in corso, una celebrazione della Commissione antimafia presso l'Istituto Superiore di polizia, in ricordo dei rappresentanti delle Forze dell'ordine vittime della mafia.

Il PRESIDENTE comunica che presenterà tale proposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria (1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile

Audizione di rappresentanti delle Associazioni «Genitori Negati», «Figli Liberi» e «Figli Negati»

(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio CECCARELLI, *presidente dell'Associazione «Figli Negati»* e Francesco DE BERNARDI, *referente per l'Associazione «Genitori Negati» per il territorio del Lodigiano*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le senatrici Luciana SBARBATI (*UDC-SVP-AUT*), Laura ALLEGRI (PDL), Maria Alessandra GALLONE (*PDL*) e l'onorevole Alessandro PAGANO (*PDL*).

Giorgio CECCARELLI, *presidente dell'Associazione «Figli Negati»*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,35.

Plenaria (2^a antimeridiana)

*Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI*

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati

(Esame e approvazione del documento conclusivo)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, auspica vivamente che la Commissione esprima nella seduta odierna un voto unanime sulla proposta di documento in titolo, che riassume l'intenso lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi e le riformulazioni proposte dai vari gruppi politici presenti in Commissione.

Sandra ZAMPA (PD) illustra la proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati (*v. alle-*

gato). Ricorda che il testo rielabora e conclude l'ampio lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, gli esiti delle numerose audizioni svolte e le proposte pervenute dai membri della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento in titolo.

La seduta termina alle ore 12,40.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE****1. Introduzione**

Il 23 ottobre 2008 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha deliberato un'indagine conoscitiva volta ad approfondire la condizione dei minori stranieri non accompagnati (MNSA), espressione con la quale giuridicamente si designano i minori stranieri presenti a vario titolo sul territorio italiano (migranti, rifugiati, in stato di abbandono), in assenza di qualsiasi riferimento familiare (non reperibile o non identificabile).

Poiché dal momento del loro arrivo e della prima accoglienza sino al loro stabilimento sul territorio, in forme più o meno permanenti, i minori stranieri non accompagnati attraversano una serie di fasi spesso confuse di accoglienza e permanenza, che non di rado sfociano nella loro dispersione o addirittura sparizione, la Commissione infanzia e adolescenza con la citata indagine ha inteso espressamente ricostruire il percorso di questi minori, a partire dal momento in cui abbandonano i centri di prima accoglienza per gli immigrati (dopo essere stati identificati come minori e pertanto esclusi dalla procedura di espulsione dal territorio italiano), fino al momento in cui trovano una residenza stabile (ove questo avvenga), all'interno del sistema dell'accoglienza familiare previsto anche per i minori italiani in stato di temporaneo abbandono.

Nell'ambito dell'indagine la Commissione infanzia e adolescenza ha audito: il Ministro dell'interno Roberto Maroni, il Ministro degli affari esteri Franco Frattini, il Presidente dell'Organismo centrale di raccordo minori comunitari non accompagnati Prefetto Mario Ciclosi, il Prefetto di Agrigento Umberto Postiglione, il presidente del Comitato per i minori stranieri Giuseppe Silveri, il delegato dell'ANCI alle politiche migratorie Fabio Sturani, il già sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Roma Simonetta Matone, l'assessore della regione Sicilia con delega alla famiglia, politiche sociali e autonomie locali Francesco Scoma, rappresentanti dell'Associazione Telefono azzurro, di *Save the children* - Italia e dell'Associazione Giovanni XXIII, il direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Natale Forlani e infine Ernesto Tomei, professore associato di radiologia dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

Sono state inoltre svolte due missioni conoscitive: una a Lampedusa, nell'ottobre del 2008 (precedente all'inizio dell'indagine conoscitiva, ma decisiva per la deliberazione della stessa), con l'obiettivo di visitare il Centro di identificazione ed espulsione per i migranti provenienti dal Nord Africa ivi presente; l'altra a Bucarest il 16 e 17 luglio 2009, per verificare l'attuazione dell'accordo bilaterale italo-rumeno in materia di cooperazione nel campo dell'adozione e dell'affido di minori comunitari.

La Commissione ha altresì approvato il 21 aprile del 2009 (Doc. XXIV-bis, n. 1.) una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati, che contiene alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine in corso.

Le risultanze dell'indagine hanno sin dal primo momento evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli. Con l'obiettivo di ricostruire e portare all'attenzione del Governo la complessa problematica sottostante queste vicende, la Commissione ha redatto il presente documento conclusivo, che si propone di individuare i punti deboli del sistema di accoglienza ed integrazione di questi minori, nonché tutti i possibili spunti di intervento normativo per superare l'emergenza tuttora in atto.

2. Il quadro normativo

Ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, la Commissione formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione, che si riferisce e si applica alle persone di età inferiore ai 18 anni (art. 1), costituisce lo strumento normativo internazionale più importante in materia di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di cui rappresenta il catalogo più completo.

Tra le tutele generali contemplate dalla Convenzione, per quanto qui interessa, rilevano soprattutto: il divieto di discriminazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di origine nazionale, etnica o sociale e di ogni altra circostanza nella tutela dei diritti da garantire ad ogni minore (art. 2); la considerazione preminente dell'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano, nonché il diritto alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, con particolare riguardo alla sicurezza e alla salute (art. 3); il diritto alla vita (art. 6); il diritto al nome e ad una cittadinanza (art. 7); il diritto alla salute e a godere delle

prestazioni sanitarie (art. 24), il diritto ad esprimere la propria opinione (art. 12) e ad essere informati (art. 13), il diritto al nome, tramite registrazione anagrafica, nonché alla nazionalità (art. 17), il diritto all'istruzione (artt. 28 e 29), il diritto al gioco (art. 31) ed il diritto ad essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (art. 34).

Con riferimento all'oggetto proprio dell'indagine conoscitiva della Commissione, la Convenzione sui diritti del fanciullo, negli articoli 22, 30, 32, 34, 35, 36, 38 e 39, contiene una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità: si tratta dei minori in situazioni di emergenza, come i minori rifugiati e i minori impiegati nei conflitti armati; dei minori in condizione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile, l'abuso e lo sfruttamento sessuale; dei minori vittime di tratta o di altre forme di sfruttamento; infine dei bambini e adolescenti appartenenti a minoranze etniche o popolazioni indigene.

Una particolare menzione, sia per il suo contenuto specifico, sia per l'importanza che la Commissione ha inteso annettergli nel corso dell'indagine e nella formulazione delle conclusioni, merita certamente l'art. 8 della Convenzione, che recita testualmente:

«1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.»

Sul rispetto di questo dettato e in particolare sull'affermazione del diritto all'identità del minore (in particolare dei minori stranieri non accompagnati) si è soffermata la Commissione, che nel progressivo svolgimento dell'indagine ha individuato le maggiori criticità nelle tutele predisposte per l'infanzia straniera soprattutto a partire dal mancato rispetto o dalla carente attuazione di questo diritto, che invece è apparso basilare per contrastare all'origine fenomeni come lo sfruttamento del lavoro minorile e la tratta di persone.

Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano inoltre due Protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 9 maggio 2002, n. 46, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

3. Le diverse fasi dell'indagine

L'indagine conoscitiva della Commissione ha abbracciato un arco temporale di più di tre anni, includendo una vasta platea di auditi, cia-

scuno dei quali ha fornito un'ampia congerie di dati relativi ad un ampio ventaglio di situazioni, anche distanziate nel tempo e nello spazio. Occorre perciò specificare che le informazioni e i dati acquisiti sono soggetti a sensibili variazioni a seconda del segmento temporale e locale a cui sono riferiti, sia con riguardo alle diverse situazioni descritte o approfondite, sia con riferimento alle diverse audizioni (spesso notevolmente distanziate nel tempo) in cui ogni singolo soggetto audito ha riferito dati in continua evoluzione, pur se relativi allo stesso argomento.

È quindi opportuno distinguere una prima fase dell'indagine, caratterizzata dalle audizioni svolte sino alla fine del 2010, in cui la situazione dei minori stranieri non accompagnati è stata descritta dai soggetti auditi con una relativa uniformità di dati e di connotazioni generali, riferite a flussi migratori sostanzialmente invariati e provenienti generalmente dalle stesse aree geografiche (Asia centrale e Africa sub-sahariana).

Con l'inizio del 2011 invece, si apre una seconda *tranche* dell'indagine, riferita ad una situazione migratoria in sensibile movimento e con caratteristiche notevolmente diverse rispetto alla precedente fase. All'esplosione della cosiddetta «primavera araba», che interessa gran parte della fascia dei Paesi nordafricani (in particolare Tunisia e Egitto) per tutto il primo semestre del 2011, aumentano notevolmente di volume i flussi migratori provenienti dal Maghreb, che si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica europea e mondiale nelle forme di una vera e propria emergenza umanitaria.

Nel contempo si riducono proporzionalmente o passano in secondo piano (pur non perdendo il loro carattere di gravità) i dati acquisiti nel corso di audizioni aventi ad oggetto la condizione di minori stranieri non accompagnati provenienti da aree geografiche diverse dal Maghreb (ad es. la questione della tutela dei minori afgani e provenienti dall'Asia centrale, che entrano nel territorio italiano attraverso le frontiere marittime).

4. Le origini e le caratteristiche del fenomeno, la provenienza geografica dei flussi, l'età dei minori coinvolti

Il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano è andato sensibilmente crescendo negli ultimi anni, particolarmente a partire dal 2006 (1). Al di là dei termini quantitativi di questo fenomeno, che oscillano nell'arco temporale coperto dai lavori della Commissione, l'indagine ha evidenziato numerose peculiarità.

(1) Si è passati da 789 minori del 2006 a 1450 nel 2007; in base ai dati forniti dalle autorità di Pubblica sicurezza, a novembre 2008 il numero dei minori stranieri non accompagnati ammontava già a 1712 (dati forniti nel corso dell'audizione del 26 novembre 2008 dal prefetto di Agrigento). Particolarmente in occasione della grave emergenza umanitaria verificatasi nei primi mesi del 2011, in concomitanza con gli eccezionali flussi migratori provenienti dal Nord Africa, il numero dei minori stranieri non accompagnati giunti sul nostro territorio ha subito una sensibile impennata (v. *infra*).

Sotto il profilo della provenienza geografica, la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati proviene dal territorio africano, includendo sia il Maghreb (tradizionale serbatoio di migrazione giovanile), sia le regioni subsahariane, i cui flussi di migranti spesso fuggono da guerre o carestie, raggiungendo il nostro territorio dopo aver traversato vasti territori ostili e gravi pericoli per la propria incolumità personale (2). Negli ultimi anni sono aumentate le presenze di minori egiziani e afgani, mentre per quanto riguarda i marocchini la crescita è stata più contenuta; inoltre è aumentato il numero di minori palestinesi (o sedicenti tali) e dei minori provenienti dal Corno d'Africa, somali ed eritrei, o dal Sudan.

Oltre a questi gruppi, un'altra consistente categoria di minori stranieri non accompagnati proviene invece dall'Asia centrale (in particolare dall'Afghanistan) e raggiunge l'Italia attraverso la Grecia e la Turchia, via mare (a bordo di navi per il trasporto merci, in condizione di clandestinità) o via terra (spesso nascondendosi a bordo di camion).

Come hanno evidenziato le audizioni svolte dalla Commissione (3), il grosso degli arrivi di minori nel nostro Paese avviene per mare, diversamente dai flussi migratori irregolari degli adulti, i cui sbarchi, pur essendo drammatici per le modalità con cui avvengono, non rappresentano una percentuale significativa degli ingressi migratori. Anche i minori provenienti dall'Europa orientale e dall'Asia centrale arrivano dal mare, ma si dirigono verso porti diversi da quelli siciliani (Ancona, Trieste o Venezia). Il circuito delle vecchie frontiere di terra continua ad attirare anche i minori, ma in percentuale minore.

In tutti questi casi, il primo dato evidente riguarda l'estrema pericolosità del viaggio che conduce questi minori nel nostro Paese: la tragedia dei migranti che traversano il Mediterraneo in cerca di una vita migliore a bordo di barconi in precarie condizioni di sicurezza coinvolge anche molti minori, così come il destino tragico che spesso attende i minori afgani, imbarcati come clandestini a bordo di navi merci, aggrappati sotto i camion o infilati fra i container che traversano l'Europa orientale, incarna condizioni estreme di pericolo di vita e di degrado umano e sociale, che l'Europa vorrebbe non conoscere, ma che in questi ultimi anni stanno diventando oggetto della cronaca quotidiana nei nostri telegiornali.

Per quanto riguarda l'età media di questi ragazzi, la fascia più alta d'età dichiarata è 17 anni e rappresenta il 37 per cento degli arrivi: capita talvolta che i maggiorenni dichiarino di avere 17 anni perché informati che in quanto minorenni la legge italiana non consente il loro rimpatrio

(2) Secondo i dati forniti dal Comitato per i minori stranieri, i minori stranieri non accompagnati censiti al 31 dicembre 2007 erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6% sprovvisto di documenti di identità; dalla ripartizione per nazionalità di appartenenza di tali minori, emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50% delle segnalazioni: Marocco 19,8%, Albania 17,2%, Palestina 14%, Egitto 10,7%, in crescita rispetto al passato; Afghanistan 7,1%, Iraq 6%, Serbia e Montenegro 3,2%.

(3) V. fra le altre l'audizione del 26 novembre 2008 del Presidente del Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri.

nel Paese di origine. La seconda fascia di età, che rappresenta il 20-21 per cento dei ragazzi, è quella dei 16 anni, mentre i ragazzi di 15 anni rappresentano l'11 per cento (4). Pertanto, è possibile concludere che la maggior parte dei ragazzi appartiene ad una fascia medio-alta di minore età.

Per quanto concerne i minori che sbarcano in Sicilia provenienti dalle coste africane, l'indagine della Commissione ha messo a fuoco alcune specificità del loro percorso di inserimento, che ha inizio con lo sbarco e l'arrivo all'interno di un Centro di identificazione e espulsione, dove per essere trattenuti e accolti con modalità consone al rispetto dei loro diritti di minori è necessario in primo luogo che siano identificati come tali. Per questo motivo, i soggetti competenti per la fase della prima accoglienza, unitamente all'assistenza sanitaria e sociale (Ministeri dell'interno, della salute e delle politiche sociali) cooperano all'identificazione di questi minori con tutte le tecniche utili e perfezionate per il caso specifico (ove necessario si ricorre alla radiografia del polso).

In particolare, fra i minori stranieri accolti nei Centri di prima accoglienza la Commissione ha avuto notizia (5) di molte giovani donne o adolescenti che arrivano nel nostro Paese in stato di gravidanza, a seguito di violenze subite durante il tragitto (6). Non è un caso che molte di loro – come testimoniato dai rappresentanti delle ONG presenti *in loco* per assistere i migranti nella fase della prima accoglienza – si trovino spesso costrette ad abbandonare il figlio appena partorito. Il fenomeno descritto presenta infatti preoccupanti connessioni con i flussi dell'immigrazione clandestina, gestiti dalla criminalità organizzata, spesso con base al di fuori del territorio italiano (7), a conferma dell'esistenza di gravi fenomeni di tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento dei minori e soprattutto di donne.

Numerosi problemi di compatibilità con le norme della Convenzione di New York sono stati rilevati dalla Commissione (anche in occasione della citata missione a Lampedusa) nel trattamento riservato a questi mi-

(4) Dati forniti nel corso dell'audizione del 26 novembre 2008 del presidente del Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Giuseppe Silveri.

(5) V. comunicazioni della Commissione sulla missione svolta il 12-13 ottobre 2008 a Lampedusa, allegate al presente documento (*all. 1*).

(6) Prima del tracollo del regime libico, un grande numero di migranti e profughi provenienti dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa in particolare sono stati trattenuti a tempo indeterminato nelle carceri libiche dalle autorità di polizia della Libia, che intendevano così impedirne o ritardarne l'accesso alla costa e l'imbarco verso l'Italia. Dopo aver traversato il deserto in condizioni difficilissime, a rischio della propria vita e pagando spesso in anticipo ai trafficanti di persone il viaggio, questi migranti e profughi (tra cui un grande numero di donne) hanno subito le peggiori violazioni dei diritti umani: quelli di loro che sono riusciti a raggiungere le coste libiche o anche l'Italia, quando sono sopravvissuti alla traversata del canale di Sicilia, non hanno spesso trovato le condizioni per vedere riconosciuto il proprio *status* di rifugiato.

(7) In molti casi i minori (in particolare le donne coinvolte nel traffico di persone finalizzato alla prostituzione) arrivano sul territorio italiano già provvisti di riferimenti telefonici per potersi allontanare dal centro di identificazione e trovare un lavoro presso referenti, i cui nominativi sono stati evidentemente forniti loro dalle organizzazioni che gestiscono il traffico con base nei Paesi limitrofi o di origine dei migranti stessi.

nori nella prima fase dell'accoglienza e dell'identificazione dei migranti, volta ad accertare non solo la loro eventuale minore età, ma anche la loro provenienza geografica. In particolare, gli eccezionali flussi migratori conseguiti alla scoppio delle rivolte nordafricane all'inizio del 2011 hanno sollevato gravi problematiche nella gestione dell'accoglienza dei migranti, con specifico riguardo alla tutela dello *status* di rifugiato nonché – per quanto qui interessa – alla condizione dei minori sbarcati in Italia e al rispetto dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione di New York.

All'art. 22 la Convenzione di New York prevede che «gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti» (8).

All'art. 37 si dice fra l'altro che: «gli Stati parti vigilano affinché nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria; l'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile; ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età». In particolare, continua la lettera della Convenzione, ogni fanciullo privato di libertà «sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo; i fanciulli privati di libertà hanno il diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale».

Se la pratica dei respingimenti in mare, instaurata all'inizio della grave emergenza umanitaria nordafricana che ha visto sbarcare sul territorio siciliano migliaia di migranti, è stata successivamente abbandonata anche a seguito delle ripetute proteste degli organismi internazionali impegnati nella tutela del diritto di asilo dei migranti, ha sollevato nella Com-

(8) Il comma 2 prosegue: «A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irraggiungibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo».

missione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza molte perplessità il trattenimento di molti minori (o presumibili tali) all'interno dei Centri di accoglienza per periodi di tempo indeterminati, assimilabili per molti versi ad una forma di detenzione, senza la garanzia di un alloggio separato e consono alle necessità dei minori, spesso in condizioni di promiscuità con gli adulti.

Nella fattispecie, in occasione della grave emergenza umanitaria verificatasi nei primi mesi del 2011 e consistente negli eccezionali flussi di migranti provenienti dal Maghreb, un alto numero di minori nordafricani è stato temporaneamente ospitato all'interno delle strutture del Centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa. In questa situazione, molti parlamentari, anche all'esterno della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, hanno fatto rilevare che l'estrema precarietà delle condizioni di permanenza riservate a questi adolescenti (spesso privi di spazi adeguati o in condizioni di promiscuità che non tenevano adeguatamente conto del loro specifico *status* di minori) erano incompatibili con il dettato dell'art. 37 della Convenzione di New York (v. *supra*).

5. L'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e il percorso successivo alla fase della prima accoglienza

Le risultanze delle audizioni svolte dalla Commissione e della missione effettuata a Lampedusa, nonché ripetuti contatti intercorsi (anche nel corso della citata missione) fra la Commissione stessa e gli organismi umanitari operanti nel settore dell'assistenza agli immigrati, hanno concordemente evidenziato una situazione di grave allarme sociale che riguarda i bambini o adolescenti stranieri privi di riferimenti familiari, una volta superata la fase della prima accoglienza e prima del successivo smistamento disposto dal magistrato competente verso la comunità familiare deputata a prendere in carico il minore.

Fin dal momento dello sbarco (nella maggior parte dei casi si tratta di minori sbarcati nei porti siciliani, pugliesi o marchigiani) i minori sono condotti nei Centri di prima accoglienza dove ha luogo la procedura di identificazione. Successivamente la questura ne comunica la presenza all'autorità giudiziaria (tribunale dei minori), che li affida direttamente ad una struttura alloggiativa (9): dopo questa prima fase (coordinata dal Mi-

(9) La regione Sicilia, insieme ad altre, ha fissato le tariffe per questa accoglienza (la più alta delle quali ammontava a circa 70 euro *pro capite pro die*): tali tariffe (originariamente stabilite per il caso di minori italiani privi di riferimenti familiari) si sono poi trasferite al modello di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati sbarcati a Lampedusa, fornendo anche discutibili opportunità di guadagno per alcune strutture siciliane (non necessariamente case famiglia, ma spesso individuate dal Ministero dell'interno anche fra strutture alberghiere, per far fronte all'emergenza continua degli sbarchi). Questi minori venivano ospitati a spese del Ministero dell'interno fino al momento della nomina del tutore, ma con l'adozione del provvedimento di tutela passavano a carico del comune che ospitava la comunità alloggio.

nistero dell'interno e di recente affidata al Soggetto attuatore delle misure di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – v. *infra*), il magistrato competente – con tempi variabili e commisurati al numero dei minori destinatari di analoghi provvedimenti – nomina il tutore, che normalmente è il dirigente del servizio sociale del comune dove ha sede la comunità alloggio.

Successivamente a questa ulteriore fase, una parte di questi minori si allontana in molti casi senza lasciare traccia dalle comunità alloggio che li ospitano. Si tratta spesso di adolescenti arrivati in Italia senza una famiglia al seguito, ma non di rado con riferimenti telefonici di familiari o conoscenti disposti ad indirizzarli per la ricerca di un lavoro o di una qualche forma di inserimento sul territorio italiano o – più frequentemente – in altri Paesi europei, come la Francia o la Germania. E' tuttavia indubbio che questo passaggio nella loro permanenza sul nostro territorio è quello che presenta i maggiori profili di vulnerabilità, poiché è in questa fase che questi minori sono esposti maggiormente a seri pericoli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata o a gravi rischi per la loro stessa incolumità.

La sparizione dei minori costituisce un fenomeno particolarmente concentrato nelle aree del Sud Italia, e specialmente in Sicilia: poiché in quelle zone non vi sono grandi opportunità di integrazione né contesti cosiddetti «familiari» che possano accogliere questi adolescenti, essi si dirigono spesso verso aree dove, invece, sono già inseriti parenti, amici o altri connazionali. In questo percorso di allontanamento i minori fanno rapidamente perdere traccia di sé, anche grazie alla loro incerta identità, non attestata da alcun documento e spesso non adeguatamente verificata per mancanza di riferimenti certi. In alcuni punti dell'indagine conoscitiva sono emersi anche accenni al grave sospetto che dietro la sparizione di alcuni di questi minori si celi il pericolo di un possibile traffico di organi sul nostro territorio: tuttavia, le risultanze oggettive dell'indagine non hanno potuto fornire alcun riscontro obiettivo a tali supposizioni, che sono pertanto rimaste nell'ambito delle semplici ipotesi.

A questo proposito un dato significativo è emerso in occasione dell'audizione del presidente del Comitato per i minori stranieri, Giuseppe Silveri (10), e riguarda le risultanze della banca dati gestita dal Comitato stesso: in base a queste si apprende che sul numero totale dei minori censiti sul nostro territorio (ovvero segnalati al Comitato dalle questure, dai comuni e dai tribunali) soltanto il 30 per cento risulta identificato. Su questo dato si è particolarmente soffermata la Commissione per individuare una delle cause principali della sparizione di numerosi minori, nonché una delle ragioni ostative al compimento di un loro effettivo processo di integrazione: fintanto che non si conoscono provenienza, età ed identità di questi minori, infatti non solo diventa impossibile tutelarli, ma anche

(10) Audizione del 26 novembre 2008.

gestirne la presenza, favorirne l'integrazione, proteggerli dal lavoro irregolare e da ogni forma di sfruttamento.

Pertanto, la prima significativa conclusione cui è pervenuta la Commissione in questa fase dell'indagine è che il primo obiettivo per garantire una efficace tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati si raggiunge attraverso una tempestiva procedura di identificazione di questi soggetti fin dal momento della prima accoglienza ed una gestione coordinata delle presenze così verificate da parte di una vera e propria *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate.

6. La rete dei soggetti competenti e degli interventi previsti a favore dei minori stranieri non accompagnati: principali criticità.

Le audizioni svolte nel corso dell'indagine hanno consentito di conoscere non solo le caratteristiche del sistema di accoglienza e gestione dei minori stranieri non accompagnati, ma anche la natura e le funzioni dei soggetti operanti nello svolgimento di questa delicata funzione. Il primo di questi soggetti che si è posto all'attenzione della Commissione è rappresentato dal Comitato per i minori stranieri, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Comitato minori stranieri è istituito dall'art. 33 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. Il Comitato è stato poi disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999, che ne regola in dettaglio il funzionamento. Esso gestisce anche una banca dati dei minori stranieri, nella quale vengono registrati la residenza, il numero, la nazionalità che permette di conoscere il numero dei minori stranieri identificati.

Il Comitato minori stranieri effettua il censimento e svolge le indagini familiari sui minori su richiesta degli enti locali: per fare questo tuttavia è necessario conoscere i minimi dati anagrafici e il Paese di provenienza del minore (informazioni spesso difficili da ottenere). Solo dopo aver svolto le indagini familiari è possibile procedere ad un eventuale rimpatrio assistito, a patto però che ciò avvenga nel rispetto del superiore interesse del minore (Convenzione di New York).

In tutti gli altri casi, il minore straniero deve permanere sul territorio italiano per essere progressivamente inserito in un adeguato contesto di accoglienza familiare. In questo percorso di inserimento dei minori stranieri, a partire dal momento del loro ingresso e della loro presumibile identificazione, vengono in rilievo diversi soggetti operanti nella gestione della loro permanenza, soggetti che la Commissione ha provveduto ad au-

dire e dai quali ha potuto ricavare l'esistenza di alcune criticità e l'importanza di alcuni fattori organizzativi e finanziari.

Come si è detto, al momento del loro ingresso nelle comunità alloggio, che consegue al provvedimento del magistrato competente, i minori stranieri vengono presi in carico dall'ente locale di riferimento, su cui insiste il Centro di prima accoglienza nel quale sono stati accolti: essi passano così dalla responsabilità del Ministero dell'interno (11), competente per la prima fase della loro accoglienza, a quella dei servizi sociali a carico del comune ospitante.

Sin dall'inizio dell'indagine, la Commissione aveva potuto rilevare un profilo fortemente critico di questa gestione, che consisteva anzitutto nel grave carico (non solo finanziario) posto in capo agli enti locali limitrofi ai centri di accoglienza per gli immigrati, vale a dire nella grande maggioranza dei casi a piccoli comuni dell'agrigentino (dato che la maggior parte degli sbarchi si verificava a Lampedusa). Prima dell'avvento dei piani di ripartizione regionale dei migranti sbarcati (che si avranno solo nella primavera del 2011) un alto numero di minori veniva infatti smistato da Lampedusa verso l'entroterra siciliano, gravando integralmente sul territorio e sulle limitate risorse finanziarie di comuni molto piccoli, del tutto impreparati a svolgere questa funzione di inserimento.

Anche questo stato di cose ha probabilmente favorito, in alcuni casi, l'allontanamento degli adolescenti dalle comunità alloggio di questi comuni, non adeguate a garantire la loro integrazione, se non addirittura interessate (per ragioni di convenienza economica (12)) a favorire un continuo ricambio dei minori già ospitati con nuovi arrivi.

Nelle comunità alloggio dove sono ospitati questi minori peraltro non può vigere alcun regime di restrizione della libertà personale, per cui i ragazzi non subiscono alcun tipo di controlli. Le organizzazioni internazionali competenti a vigilare sul rispetto dei loro diritti (in particolare UNHCR, *Save the Children* e IOM) verificano proprio l'assenza di questo tipo di costrizioni.

Le audizioni svolte dalla Commissione nella prima parte dell'indagine conoscitiva (13) hanno posto chiaramente in luce il fatto che, per finanziare le comunità alloggio in cui vengono ospitati i minori stranieri, i

(11) Sotto l'impatto di imponenti arrivi di migranti e per effetto anche di alcuni stimoli venuti dall'ANCI, lo Stato, d'intesa con i comuni, ha organizzato il sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo denominato SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), finanziato dal Ministero dell'interno.

(12) V. *supra*, nota n. 8.

(13) V. in particolare l'audizione del delegato ANCI Fabio Sturani, del 11 dicembre 2008, da cui si apprende che ad un comune il mantenimento di un minore costa in media dai 25.000 ai 30.000 euro l'anno, necessari a garantire un servizio di assistenza continuativa, educativo e sociale oltre che alloggiativo, da parte di figure professionali specifiche, senza che siano previste a questo fine risorse aggiuntive da parte dello Stato centrale. In particolare la città di Ancona (destinataria dei minori che sbarcano al posto di Ancona provenendo dall'Europa orientale) spendeva all'epoca dell'audizione 3.200.000 euro annui per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati (il 2,5 per cento del bilancio, quattro volte di più delle spese stanziare per l'assistenza domiciliare agli anziani).

comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati senza regolare permesso di soggiorno subiscono un pesante carico finanziario in relazione alle loro limitate dimensioni.

Un secondo soggetto che ha operato interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati è l'ANCI che rappresenta gli interessi dei comuni, responsabili della presa in carico di tutti i minori privi di riferimenti parentali presenti sui propri territori. L'ANCI da circa un decennio, dal 2002 in via sperimentale e dal 2004 in maniera strutturata, promuove un'indagine nazionale (che coinvolge a cadenza biennale tutti i comuni italiani) sull'entità numerica e sulle politiche di protezione e tutela attivate nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, al fine di raccogliere informazioni complete e aggiornate atte a migliorare e promuovere interventi specifici nei confronti di questi soggetti particolarmente vulnerabili.

Parallelamente a questa attività di ricognizione e in virtù delle forti ricadute che la presenza dei minori stranieri non accompagnati ha sui territori di centinaia di comuni, come si è detto, è stato costituito presso l'ANCI un tavolo di coordinamento con le maggiori città interessate dalla presenza di minori stranieri non accompagnati dove sono state evidenziate le principali criticità e anche i percorsi più efficaci di intervento.

Il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati prende avvio nel 2008 grazie al finanziamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è realizzato dall'ANCI in stretto raccordo con il Comitato per i minori stranieri e ha proposto ai comuni delle linee guida operative per la pronta accoglienza. I comuni coinvolti si sono quindi impegnati a realizzare le diverse azioni proposte, misurandosi anche con sfide impegnative quali l'inserimento lavorativo e l'affidamento familiare.

Anche dal IV Rapporto dell'ANCI arriva la conferma che la pronta accoglienza è un momento cruciale in cui è necessario intervenire tempestivamente con servizi di qualità, con risorse dedicate e professionalità specifiche, anche alla luce dei dati che dimostrano che è nei primi giorni che si verifica il maggior numero degli allontanamenti di questi minori dalle strutture di accoglienza. Il Programma ha operato fin dall'inizio in base a quelle che poi nel 2010 sono state indicate come le priorità nel Piano d'azione (2010-2014) sui minori stranieri non accompagnati adottato dalla Commissione europea, anticipandone dunque le linee di indirizzo.

7. L'emergenza migratoria per i nordafricana dell'inizio del 2011 e il nuovo modello di gestione dell'accoglienza per i minori stranieri non accompagnati

Gli eccezionali flussi migratori provenienti dal Nord Africa e connessi alle rivolte arabe dei primi mesi del 2011 hanno recentemente determinato una significativa svolta nella gestione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Nel corso del 2010 il fenomeno dell'immigrazione diretta in Italia, anche con riferimento ai minori, aveva subito una drastica riduzione, non solo grazie all'adozione di misure di prevenzione e di contrasto, ma anche per l'intensificarsi della collaborazione con i principali Paesi di origine e di transito dei migranti. L'emergenza migratoria del 2011 ha fatto registrare, invece, un considerevole aumento: se nel 2010 il totale dei minori giunti nel nostro Paese ammontava a 1.035, di cui 698 non accompagnati, dal primo gennaio 2011 al 24 settembre, cioè in nove mesi, ne sono arrivati 4.012, di cui ben 3.739 non accompagnati. Alla data del 27 settembre 2011 i minori non accompagnati segnalati al Comitato per i minori stranieri erano 6.946, di cui 926 identificati e 6.020 non identificati (14).

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria del 12 febbraio 2011 da parte della Presidenza del Consiglio, la gestione dei minori stranieri non accompagnati, che originariamente si articolava nelle due fasi della prima accoglienza, in carico al Ministero dell'interno, e della seconda accoglienza, in carico agli enti locali, è stata rimodulata: il Ministero dell'interno si occupa ora della primissima fase di accoglienza, mentre il Commissario delegato alla gestione dell'emergenza (il Capo del dipartimento della Protezione civile) ha il compito di provvedere alla sistemazione dei minori sul territorio nazionale d'intesa con gli enti locali, che mantengono la responsabilità di assistere i minori.

Nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio dei ministri in relazione all'emergenza migratoria proveniente dal Nord Africa nell'aprile del 2011 (15), è stato infatti nominato uno specifico Soggetto attuatore nazionale (non regionale), delle misure di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati (16). Questa nuova figura giuridica, purtroppo nominata con ritardo all'evidenziarsi del fenomeno, è stata creata proprio nell'intento di accentrare e coordinare le diverse competenze relative all'accoglienza di minori stranieri, in modo da superare i profili critici sopra evidenziati della gestione finanziaria dell'accoglienza e dell'inserimento di questi minori, d'intesa con il Comitato minori stranieri costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'ANCI, per la collaborazione nell'individuazione delle strutture di accoglienza finale dei minori stessi.

(14) Dati depositati dal Ministro dell'interno in occasione dell'audizione del 27 settembre 2011.

(15) Si tratta dell'O.P.C.M. 13 aprile 2011, n. 3933, recante «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa».

(16) Si tratta del Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Natale Forlani (v. audizione del 25 ottobre 2011). Il Soggetto attuatore è stato nominato con decreto del Commissario delegato emergenza Nord Africa n. 2436, del 18 maggio 2011, per provvedere all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. 13 aprile 2011, n. 3933. Tale articolo autorizza il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a corrispondere un contributo giornaliero *pro capite* non superiore a 80 euro per complessivi 500 posti ai comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

In particolare, fanno capo al Soggetto attuatore l'organizzazione della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la definizione dell'attuazione delle procedure per la gestione del sistema informativo e dei trasferimenti dei minori dalla fase di soccorso alle diverse fasi di accoglienza, la definizione delle linee guida del rimborso delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza dei minori, l'erogazione dei contributi ai comuni che hanno autorizzato spese per l'accoglienza dei minori.

Il Commissario delegato ha definito una procedura operativa per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal nord Africa, in base alla quale, dopo l'identificazione, il minore viene segnalato al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al giudice tutelare, nonché ulteriori procedure amministrative per la sistemazione dei minori stessi. Tramite la segnalazione al Soggetto attuatore, l'autorità di pubblica sicurezza comunica se il minore è stato accolto in una comunità ovvero segnala l'indisponibilità di posti affinché lo stesso Soggetto attuatore individui il comune con le strutture di accoglienza disponibili. Il Soggetto attuatore provvede altresì a diramare procedure operative per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, in base alle quali è previsto che, in caso di insufficienza di posti nelle strutture del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il cosiddetto SPRAR (17), lo stesso Soggetto attuatore provveda a indicare strutture alternative idonee (18).

(17) Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 32, Legge 30 luglio 2002, n. 189): Art. 1-*sexies*. – (*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*) – 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter*. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

(18) Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, del 27 settembre 2011.

Particolarmente significativi sono i dati forniti alla Commissione dallo stesso Soggetto attuatore relativamente all'emergenza migratoria occorsa dall'inizio del 2011 in seguito alle gravi rivolte sociali scoppiate nei paesi maghrebini. A partire dal 10 gennaio 2011 fino al 25 ottobre 2011 (data dell'audizione svolta dalla Commissione) si è registrata sul territorio italiano la presenza di 3.802 minori stranieri, di cui: 348 sono fuoriusciti poi dalle strutture interne e hanno presentato domanda di asilo perché divenuti maggiorenni; 163 hanno presentato istanza di protezione internazionale; 835 si sono resi irreperibili (in prevalenza si tratta di tunisini che seguono i percorsi dei profughi clandestini provenienti da quel Paese, avviati principalmente verso la Francia). Attualmente, 2.456 minori sono collocati in strutture alloggiative, di cui 1.857 autorizzate o accreditate sulla base di leggi regionali e 599 nelle strutture temporanee di accoglienza individuate dal soggetto attuatore (19).

In sostanza dunque, pare di poter concludere che, se la nomina di un Soggetto attuatore con l'approvazione di una normativa *ad hoc* per la gestione dei minori stranieri non accompagnati ha ridotto i notevoli problemi di coordinamento territoriale e finanziario della presenza di questi minori, consentendo una gestione più efficiente delle risorse (oltre che un aumento delle stesse), non altrettanto può dirsi per quanto concerne il problema della «sparizione» di molti di questi minori, strettamente connesso alla difficoltà di identificarli con certezza, all'impossibilità di controllarne i movimenti sul territorio nazionale, a causa di alcune insufficienze o lacune normative. La mancata tracciabilità di queste presenze resta pertanto, ancora una volta, il principale nodo critico del fenomeno.

8. Alcuni particolari gruppi di minori non accompagnati

8.1. Il caso dei minori comunitari.

Un caso specifico di tutela dei minori non accompagnati si è posto a partire dal 1° gennaio 2007, cioè al momento dell'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione europea, quando è venuta meno la copertura normativa relativa all'assistenza dei minori non accompagnati di provenienza comunitaria (pertanto non qualificabili come «stranieri»). Infatti, trattandosi di minori comunitari (nella fattispecie quasi esclusivamente rumeni), e pertanto rientranti a pieno titolo nella categoria dei cittadini europei, questi risultavano per alcuni versi sprovvisti delle garanzie previste per gli stranieri, prima fra tutte quella riguardante l'applicazione della procedura di rimpatrio nel caso di minori privi di idoneo ambiente familiare sul territorio italiano (20).

(19) V. audizione del Direttore Natale Forlani, del 25 ottobre 2012.

(20) Su questo specifico argomento, v. le comunicazioni della Commissione sulla missione svolta in Romania il 17 e 18 luglio 2009, allegate al presente documento (*all. 3*).

Era infatti importante in primo luogo definire un sistema normativo che consentisse di verificare le modalità del rientro in patria e di reintegrazione di questi stessi minori una volta ritornati sul territorio rumeno. Per ovviare a questa lacuna, l'Accordo bilaterale di cooperazione italo-rumeno, firmato il 9 giugno del 2008, per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della repubblica italiana, ha fissato – attraverso l'intervento di una commissione mista – un percorso che specificamente impedisce il rimpatrio «assistito» del minore se preventivamente non vengono predisposti un piano individuale di intervento e di reintegrazione del minore stesso in Romania.

Con il decreto del Ministero dell'interno dell'8 ottobre 2008 è stato istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati, con il compito di garantire una adeguata tutela di minori comunitari – particolarmente rumeni – presenti sul territorio italiano in assenza di riferimenti familiari e/o dichiarabili in stato di abbandono.

L'Organismo è responsabile, per parte italiana, anche dell'applicazione del citato Accordo italo-rumeno, per la protezione dei minori romeni, secondo cui i due Stati collaboreranno al fine di migliorare la situazione dei minori romeni non accompagnati o in condizioni di difficoltà presenti sul nostro territorio. Individuando come punti di contatto nazionale per i due Stati Parti l'Organismo centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati per l'Italia e l'Autorità nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo, costituita presso il Ministero del lavoro rumeno, il citato accordo mira a garantire il rientro assistito in patria dei minori privi di un ambiente familiare idoneo, prevedendo la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organismi italiani e quelli rumeni competenti in materia per assicurare l'adozione di misure di protezione e reintegrazione sociale di questi minori.

8.2. *Il caso dei minori stranieri provenienti dall'Asia centrale.*

Nel corso delle audizioni svolte la Commissione ha potuto approfondire la vicenda dei minori provenienti dall'Asia centrale (particolarmente afgani, iracheni e curdi), che arrivano nel nostro Paese attraverso i porti di Venezia, Bari, Brindisi, Ancona e Pescara, viaggiando in condizioni pericolose e spesso inumane, per scomparire successivamente e finire – come accertato in troppi casi – nei circuiti del lavoro irregolare, dell'accattonaggio o dello sfruttamento sessuale.

Si tratta di un grave fenomeno di immigrazione che transita prevalentemente attraverso la Grecia, di cui sono protagonisti per la maggior parte minori afgani, iracheni e curdi, i quali raggiungono il nostro Paese nascondendosi sotto i TIR, nei container, nelle celle frigorifere, o imbarcandosi sulle navi in partenza dalla Grecia, dove rimangono chiusi nelle stive senza cibo né acqua per ore, fino all'arrivo in uno dei porti italiani citati.

Questi adolescenti non sono il frutto di una mera emigrazione economica, ma fuggono dalla fame e dalle persecuzioni: hanno pertanto tutti i requisiti giuridici per vedersi riconosciuto lo *status* di rifugiato, il diritto di accedere alle procedure per i richiedenti asilo e a tutta la protezione loro dovuta in quanto minori presso le autorità italiane. Ad essi tuttavia, per una serie di circostanze ancora poco chiare, di cui la Commissione ritiene necessario che si accertino quanto prima tutte le eventuali responsabilità (si veda in proposito anche l'esposto alla Procura della Repubblica del 18 novembre 2011), non è garantito l'accesso alle tutele di legge. La loro presenza resta infatti del tutto sotterranea, non essendo in alcun modo visibile alle autorità italiane competenti per la vigilanza sui porti ed essendo volutamente ignorata, come sembra, dalle autorità greche al momento dell'imbarco.

Come la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte stabilito, i diritti di profughi e rifugiati non sono adeguatamente tutelati in Grecia, Paese considerato non sicuro anche ai fini della vigilanza sulle frontiere esterne dell'Unione europea, a cui invece è tenuto in quanto parte dell'Accordo di Schengen. Dalle risultanze dell'audizione svolta in Commissione (21), il trattamento riservato a questi minori che arrivano in Grecia dall'Asia centrale è inumano e degradante, in quanto le autorità greche non si fanno carico di dare loro accoglienza e tutela, favorendo surrettiziamente il loro imbarco verso altri territori o non dichiarando il loro stato di clandestinità una volta rilevata la presenza a bordo di una nave. La normativa nazionale e internazionale d'altro canto non consente nessun tipo di respingimento di minori dall'Italia o di riammissione degli stessi da parte della Grecia.

All'esito dell'indagine svolta la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che è assolutamente necessario che il Governo italiano richiami le Forze dell'ordine e le autorità portuali ad una attenta vigilanza per rilevare la presenza di eventuali minori imbarcati clandestinamente sulle navi greche; successivamente è indispensabile che i soggetti competenti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati dispongano a favore di essi tutta la protezione e le tutele richieste dal loro particolare *status*.

In particolare, gli auditi hanno sottolineato che potrebbe essere utile affiancare alle autorità portuali dei soggetti o degli organismi indipendenti (eventualmente anche espressione del terzo settore o del volontariato) per vigilare sull'attività di controllo volta a reprimere il traffico di persone a bordo di queste navi o certe prassi illegali di respingimento di minori da un porto all'altro.

Nel corso dell'audizione del Ministro dell'interno del 27 settembre 2011, la Commissione ha richiesto specifiche informazioni sull'attività della polizia di frontiera in relazione alla richiesta di protezione interna-

(21) V. audizione di rappresentanti dell'Associazione Giovanni XXIII, del 19 luglio 2011.

zionale presentata da molti minori stranieri non accompagnati. A questo riguardo, il Ministro ha affermato che presso tutti i valichi di frontiera, come su tutto il territorio nazionale, è garantito ai minori non accompagnati il diritto di presentare la richiesta di protezione internazionale.

Già da anni, presso i valichi ove si registrano i maggiori flussi, in particolare i porti di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia, è prevista la presenza di personale CIR (Consiglio italiano rifugiati) o di altri organismi competenti in materia di asilo (ACNUR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati – e OIM), per fornire immediata assistenza a quanti intendano avvalersi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale). All'autorità di pubblica sicurezza competente sul territorio nazionale e alla polizia di frontiera non è consentita alcuna valutazione in merito alle istanze; pertanto, la polizia di frontiera che riceve l'istanza di protezione internazionale da parte del minore ne dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare e informa il Comitato per i minori stranieri, nonché il servizio centrale dello SPRAR, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del medesimo sistema di protezione (22).

9. Osservazioni e valutazioni della Commissione

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione in esito all'indagine svolta si differenziano in base alle distinte fasi dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a cui si riferiscono.

Per quanto attiene alla fase dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati sul nostro territorio e della prima accoglienza nei Centri per l'immigrazione, il primo punto che resta senza dubbio dolente riguarda l'obiettivo difficoltà che circonda l'esercizio del diritto d'asilo di questi minori non appena sbarcati in Italia. Le audizioni svolte dalla Commissione sul punto hanno rilevato delicati problemi di compatibilità del trattamento riservato a questi minori nei Centri per l'immigrazione con la normativa europea e internazionale. In questo ambito è necessario perciò prefiggersi la realizzazione di una seria politica di conciliazione fra esigenze di controllo dell'immigrazione e di rispetto dei diritti degli immigrati, in particolar modo se minori, che tenga conto di alcuni principi guida.

Le risultanze delle audizioni e della missione a Lampedusa svolte dalla Commissione hanno indotto la Commissione a fare proprie le conclusioni del 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU in Italia, 2007-2008, pubblicato dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti del fanciullo in Italia.

(22) Il Capo Dipartimento libertà civili e immigrazione, con apposito decreto, stabilisce il numero dei posti di accoglienza del Sistema, una parte dei quali è specificamente destinata ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

Nel Rapporto si raccomanda, in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione (soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37), e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, che l'Italia:

a. incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;

b. assicurarsi che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;

c. adottare, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;

d. assicurarsi che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde all'interesse superiore del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo.

Sul problema specifico del rimpatrio dei minori stranieri, la Commissione ha rilevato la necessità di richiamare specifiche linee-guida, che individuino nel rimpatrio del minore (sia pure assistito) una misura esclusivamente residuale.

In questo senso la Commissione ha inteso fare proprie le linee guida raccomandate per la gestione delle operazioni di rimpatrio dei minori sia dal Comitato sui diritti dell'infanzia che dalla Rete europea dei Garanti dell'infanzia, secondo le quali il rimpatrio dovrebbe avvenire solo quando è rispondente al «superiore interesse del minore», ovvero dopo opportuna verifica dei fattori di rischio diretto e indiretto, tra cui: la possibilità che il minore incontri condizioni di violenza fisica o abusi, sia vittima di riduzione in schiavitù; le condizioni socio-economiche che il minore affronterà al rientro; la disponibilità di assistenza; il livello di integrazione sociale; il diritto a preservare la sua identità, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo; la necessità di assicurare continuità nell'istruzione del minore stesso.

Un secondo ordine di conclusioni, che pure si riconnette alla fase della prima accoglienza dei minori stranieri, concerne la garanzia dell'esercizio dei diritti inerenti lo *status* di minore attraverso l'applicazione di procedure certe per la sua identificazione come tale (*v. infra, proposta n. 2*).

È pertanto necessario, secondo la Commissione, che al minore straniero presente temporaneamente sul territorio italiano sia garantita, fin dal momento del suo ingresso, una identità certa, fondata sull'espletamento di una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri.

In alternativa al rilascio di un documento, sono state discusse in Commissione ipotesi concernenti la rilevazione delle impronte digitali, ma sul punto non si è raggiunta una posizione comune. Sulla questione

delle procedure di identificazione tuttavia, la risoluzione sui minori stranieri non accompagnati approvata dalla Commissione il 21 aprile 2009 impegna il Governo «ad intraprendere idonee iniziative, per definire – anche attraverso l’elaborazione di linee guida – criteri standard e procedure omogenee per l’identificazione dei minori stessi, la loro presa in carico anche al fine di favorire la loro integrazione nel tessuto sociale del nostro Paese» (23).

Per quanto invece concerne la fase cosiddetta della seconda accoglienza dei minori stranieri sul nostro territorio, che comprende il loro inserimento in una struttura di tipo familiare dopo il rilascio dai Centri dell’immigrazione e preliminarmente ad una successiva fase di integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del nostro Paese, l’indagine ha evidenziato alcuni nodi critici.

In primo luogo, sulla specifica questione delle modalità e dei costi della prima accoglienza di questi minori, gli esiti delle audizioni svolte dalla Commissione hanno condotto ad un duplice ordine di considerazioni:

a. il fatto che molte famiglie già affidatarie di minori (come risulta alla Commissione) sarebbero disponibili ad accogliere in affido temporaneo anche minori stranieri non accompagnati suggerisce l’opportunità che gli organi competenti per la gestione dei minori stranieri non accompagnati considerino anche altri percorsi di inserimento per i minori stranieri diversi da quelli attualmente previsti dalla legge;

b. nella fase dell’accoglienza e del successivo inserimento del minore nel tessuto sociale del nostro Paese è di cruciale importanza la congruità e l’efficacia dei provvedimenti di tutela adottati dal giudice minorile: per questo motivo è necessario verificare e garantire che i criteri utilizzati per l’adozione di tali provvedimenti siano omogenei su tutto il territorio nazionale (24).

In relazione all’ accoglienza (prima e seconda fase) va segnalato come modello positivo il già citato Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e realizzato dall’ANCI in stretto coordinamento con il Comitato per i minori stranieri. Questo modello, nato con l’obiettivo di sperimentare un sistema nazionale, decentrato e in rete, che sostenga i comuni nelle attività di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, si è rivelato in grado di accrescere la protezione dei minori in questione, sostenendo i Comuni nella messa a punto di servizi specifici in base a linee guida operative condivise.

Il Programma, avviato nel 2008, ha contato su una rete di 32 comuni titolari di progetti, comprendendo anche grandi città metropolitane quali Roma, Milano, Torino, Genova, Napoli, Catania e Bari e località situate

(23) V. testo della risoluzione in Atti parlamentari della Camera, XVI legislatura, DOC XXIV-*bis*, n. 1.

(24) In questo senso anche la risoluzione approvata (*cit.*).

in zone di frontiera, destinatarie di flussi significativi di minori stranieri non accompagnati (Como, Cremona, Venezia, Verona, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì, Rimini, Firenze, Ancona, Macerata, Perugia, Teramo, Caserta, Brindisi, Lecce, Catanzaro, Reggio Calabria, Agrigento, Sciacca, Palma di Montechiaro, Caltagirone, Ragusa, Messina): complessivamente i comuni coinvolti sono distribuiti sul territorio di 14 regioni, 29 province e hanno visto il coinvolgimento di un'ampia rete territoriale locale. Al 31 dicembre nel Programma 2011 hanno trovato ospitalità oltre 2750 minori, sia presso strutture ad essi destinate sia presso famiglie italiane e straniere, per un totale di più di 160.000 giornate di accoglienza complessivamente erogate.

L'efficacia di questo modello deriva dalla capacità dei territori di attivare concreti percorsi di integrazione, attraverso strumenti quali l'affidamento familiare ed il sostegno all'inserimento socio-lavorativo, e dal fatto che è stata garantita grazie al coinvolgimento preventivo e consapevole dei servizi sociali locali, in direzione della sostenibilità sociale dell'accoglienza e della miglior integrazione possibile per i minori.

Tali attività, volte all'integrazione dei minori non accompagnati, hanno visto i comuni quali promotori di iniziative realizzate con il coinvolgimento dell'associazionismo più esperto e finalizzate all'accompagnamento dei minori verso l'autonomia sociale ed economica, anche dando loro la possibilità di trovare in un'altra famiglia il supporto educativo, affettivo e materiale che la propria non è momentaneamente o definitivamente in grado di fare.

Nonostante il successo del Programma, il suo finanziamento, concluso il 31 dicembre 2011, non è stato rinnovato.

Proposte conclusive elaborate dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

1. Creazione di una vera e propria *task force*, formata da personale specializzato e rappresentanti delle ONG accreditate, in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati fin dal momento della prima accoglienza, al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti di questi soggetti.

2. Espletamento di una procedura certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, attestata dal rilascio di un vero e proprio documento d'identità e registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri, che si avvalga inoltre di tecnologie non invasive, utilizzate da personale specializzato, come il riconoscimento biometrico del minore straniero non accompagnato.

3. Promozione di collaborazioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di conoscere gli specifici motivi che li spingono a migrare nonché le situazioni socioeconomiche di partenza e per poter attivare risposte nei Paesi di emigrazione

(adozioni a distanza, percorsi di migrazione accompagnata, mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine anche in vista di una eventuale opzione di ritorno nel proprio Paese, ecc.). Inoltre è altresì importante favorire una collaborazione a livello europeo per promuovere politiche a favore dei minori stranieri non accompagnati che attuino gli accordi internazionali, che siano coordinate tra i vari Paesi dell'Unione europea e diano risposte adeguate alle aspirazioni e ai diritti di scelta dei minori.

4. Trasformazione di parte dei sussidi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in particolare di quelli provenienti dalla Libia, in borse lavoro per minori ultrasedicenni. La borsa lavoro è uno strumento formativo che concerne un'esperienza di inserimento in un contesto lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale od occupazionale nell'accesso al mondo del lavoro. Non costituisce rapporto di lavoro ma prevede, di norma l'erogazione di somme a titolo di incentivazione o di rimborso spese. La normativa nazionale sulle borse lavoro prevede solo un indirizzo generale che configura questo istituto come uno strumento di macrointervento da parte di un soggetto pubblico promotore in favore di destinatari sufficientemente definiti. Esistono numerose normative regionali che si muovono nella stessa direzione. L'obiettivo concreto identificato da molte leggi regionali è l'«inserimento socio – lavorativo con borsa di formazione lavoro di minori e giovani adulti (15 – 21 anni) a rischio di devianza e criminalità». La borsa lavoro si presenta quindi come uno strumento appropriato per avviare l'inserimento socio-lavorativo dei minori ultra-sedicenni (in particolare per quelli giunti dalla Libia con la caduta del regime di Gheddafi) che accompagni il loro affido, o in ipotesi secondaria, che sostanzi il permesso loro concesso per motivi umanitari. A sei mesi dalla richiesta di asilo, anche il percorso di riconoscimento dello *status* di richiedente protezione internazionale non osta alla concessione della borsa lavoro. Questa soluzione avrebbe il doppio vantaggio di creare un percorso di inserimento socio-lavorativo per i minori, togliendoli dalla situazione di inattività forzata in cui in questo momento si trovano, e, se svolgono lavori, per esempio di carattere ambientale e di manutenzione del territorio, facendo percepire alle comunità in cui sono inserite la loro utilità sociale.

5. Rifinanziamento del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati gestito dall'ANCI. L'assegnazione di fondi specifici a sostegno dei costi dell'accoglienza sostenuti dai comuni e di risorse destinate al coordinamento e all'assistenza tecnica ai comuni coinvolti permetterebbe una valorizzazione ed un ampliamento di questa esperienza.

6. Attivazione di speciali procedure di adozione o di affidamento familiare, in collaborazione con le associazioni deputate e nel rispetto della normativa in materia, per i figli di quelle giovani donne o adolescenti che arrivano nel nostro Paese in stato di gravidanza, a seguito di violenze subite durante il percorso di emigrazione e che decidono di dare il figlio in

adozione. Al contempo è necessario prevedere un sostegno di tipo psicologico e sociale (accoglienza presso case-famiglia, borse di studio e/o lavoro, ecc.) nei casi in cui le madri di questi bambini siano adolescenti e/o minorenni, al fine di sostenerle e offrire loro una prospettiva futura concreta per poter crescere il nascituro.

7. Attivazione di procedure di affidamento familiare temporaneo per i minori stranieri non accompagnati secondo le norme previste in materia dall'ordinamento.

8. Iniziative di formazione *ad hoc* per il personale (militare e non) impiegato presso i luoghi più strategici per i flussi migratori come porti e frontiere, in collaborazione con il personale delle ONG accreditate. Tale formazione deve prevedere la presa in carico del minore straniero non accompagnato, da parte del personale preposto, in base alle normative esistenti (diritto all'accoglienza da parte del minore, *status* di rifugiato per particolari nazionalità, divieto di respingimenti coatti, ecc.).

9. Attivazione di procedure di gare pubbliche per l'accREDITAMENTO delle comunità alloggio cui possono essere affidati i minori stranieri non accompagnati: tali procedure devono fissare requisiti oggettivi sia di carattere economico-gestionale che in termini di risorse umane. L'attività e gli standard di accoglienza e assistenza delle case stesse devono essere sottoposte a forme di controllo periodico. Inoltre all'interno delle case di accoglienza dove sono ospitati i minori stranieri dovranno essere attivati percorsi di reale integrazione tali da motivare il minore a non allontanarsene.

10. Creazione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con le ONG accreditate, di percorsi di emigrazione assistiti per quei minori non accompagnati che transitano attraverso l'Italia manifestando l'intenzione di raggiungere altri paesi europei dove hanno residenza loro familiari. Opportuni controlli in tal senso eviterebbero a questi minori viaggi rischiosissimi e l'incertezza del futuro.

ALLEGATO 1

**COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione
il 12 e 13 ottobre 2008 a Lampedusa**

Una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, composta dalla Presidente Alessandra Mussolini e dall'onorevole Luisa Capitanio Santolini, ha svolto una missione a Lampedusa, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2008, per verificare le condizioni di prima accoglienza dei minori temporaneamente ospitati nel centro di accoglienza per gli immigrati, ubicato nell'isola, con particolare riguardo ai minori cosiddetti non accompagnati, cioè privi dei rispettivi genitori o parenti.

La delegazione della Commissione aveva interesse a verificare specificamente le condizioni in cui vengono accolti tali minori, prima di essere smistati e inviati nelle case-famiglia, particolarmente nel momento in cui – soprattutto se non accompagnati – rischiano di rimanere vittime di fenomeni di tratta di persone o sfruttamento e si trovano pertanto in una condizione di particolare vulnerabilità.

La rappresentanza della Commissione si è recata a Lampedusa con una delegazione della Presidenza del Consiglio, di cui facevano parte anche il Sottosegretario alla sanità, Ferruccio Fazio, e il Ministro della gioventù, Giorgia Meloni, in visita nel medesimo centro in quelle stesse date.

La missione è stata svolta con l'ausilio del Prefetto di Agrigento, Umberto Postiglione, e del Prefetto Mario Morcone, capo dipartimento del Ministero dell'interno, responsabile in prima persona della gestione del Centro di soccorso e prima accoglienza per immigrati di Lampedusa.

In occasione della visita al centro, le Onorevoli Mussolini e Capitanio Santolini, hanno anzitutto constatato che le condizioni degli stranieri sbarcati in quei giorni nell'isola e accolti nel centro apparivano ancora piuttosto difficili, essendo le persone reduci da una lunga e disagiata traversata per mare ed essendo evidente un visibile sovraffollamento delle strutture e degli spazi disponibili. L'efficienza del personale di servizio presente, sia pure allo stremo delle forze in un impegno superiore alla disponibilità numerica delle persone, testimoniava comunque, come ha sottolineato anche la Presidente della Commissione, il pregevole sforzo che lo Stato italiano sta compiendo per assicurare un'adeguata e dignitosa accoglienza a tutti gli stranieri sbarcati sull'isola, motivo per cui i risultati, ottenuti spesso in condizione di grave difficoltà, sono stati giudicati largamente positivi.

La delegazione della Commissione ha constatato quindi che i minori presenti nel centro erano accolti ed ospitati all'interno di un edificio separato, con una parte riservata alle donne, ed assistiti nelle loro esigenze con tutta la cura necessaria.

Gli incontri svoltisi in loco fra la delegazione e le associazioni umanitarie che si occupano di migranti (*Save the Children*, OIM) hanno evidenziato poi alcuni nodi critici nell'accoglienza destinata ai minori. In particolare, è stato segnalato anzitutto come sia necessario separare, nell'ambito dei minori sbarcati, gli adolescenti dai minori di età inferiore ai quattordici anni, per evitare anche fenomeni di promiscuità: la maggiore parte dei minori accolti all'interno dei Centri di prima accoglienza infatti risultano essere nella maggioranza adolescenti e dunque con esigenze e necessità diverse dai neonati e dai bambini, che devono invece evidentemente restare presso le madri.

Le associazioni umanitarie hanno anche illustrato il drammatico percorso che conduce molte donne immigrate dai Paesi dell'Africa subsahariana (in particolare nigeriane) fino alle spiagge della Libia e di qui a Lampedusa, passando per durissime traversate del deserto e dolorose permanenze all'interno delle carceri libiche, dove spesso vengono – come sembra – stuprate intenzionalmente, per farle arrivare in Italia in condizioni di gravidanza (come è noto, infatti, le donne in stato di gravidanza non possono essere espulse dal territorio italiano).

I racconti delle associazioni, che assistono materialmente e psicologicamente queste donne sin dal momento del loro sbarco a Lampedusa, hanno inoltre fornito un preoccupante quadro di sfruttamento della prostituzione (per lo più minorile), che origina in Paesi come la Nigeria e il Sudan ed è gestito da una vasta rete di criminalità organizzata con connivenze internazionali, anche all'interno di Paesi che dichiarano di farsi carico di questi migranti all'interno di presunte strutture carcerarie.

Sempre le associazioni umanitarie hanno poi posto l'accento sulla necessità di seguire attentamente il percorso dei minori stranieri non accompagnati sin dal loro arrivo sull'isola, fino al loro affidamento ad una casa famiglia, da cui scompaiono spesso senza lasciare traccia per avviarsi ai mercati della prostituzione o dello sfruttamento del lavoro minorile. E' infatti emerso con tutta evidenza il fatto specifico che molti dei minori adolescenti che sbarcano a Lampedusa (soprattutto le ragazze nigeriane) hanno già con sé il riferimento di un presunto parente o conoscente che dovrebbe prendersi cura di loro, ma che troppo spesso rappresenta invece il *trait d'union* fra le organizzazioni della tratta di persone con base nel loro Paese d'origine e gli sfruttatori che operano già sul territorio italiano.

ALLEGATO 2

**COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****Sulla missione svolta da una delegazione della Commissione
il 16-17 luglio 2009 a Bucarest, Romania**

Una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, guidata dalla Presidente, On. Alessandra Mussolini, e composta dalle deputate Luisa Capitanio Santolini e Amalia Schirru, nonché dalla senatrice Giuliana Carlino, si è recata in missione a Bucarest il 16 e il 17 luglio 2009, per incontrare rappresentanti istituzionali rumeni e le autorità competenti per la tutela dell'infanzia, al fine di rafforzare i rapporti bilaterali sul fronte delle adozioni internazionali e per approfondire la condizione dei minori presenti in territorio rumeno, con particolare riguardo a quelli rimpatriati dall'Italia a seguito di dichiarazione dello stato di abbandono.

La Commissione infatti aveva precedentemente affrontato nel corso di alcune audizioni la problematica relativa alla condizione dei minori comunitari non accompagnati, presenti sul territorio italiano, di cui la maggioranza provenienti dalla Romania. Era inoltre specifico interesse della delegazione della Commissione approfondire alcune questioni relative al pregresso blocco delle adozioni di minori provenienti dalla Romania (blocco operante sin dal 2001), che interessava allo stato ancora alcune famiglie italiane, nonché la particolare situazione di un minore rumeno recentemente rimpatriato dall'Italia in Romania (il bambino Gratian Gruia), a seguito degli abusi subiti da una parte della sua famiglia residente in Italia.

Nel corso della missione la delegazione della Commissione ha incontrato: il Presidente della Commissione lavoro e protezione sociale della Camera dei deputati rumena, Victor Paul Dobre; il Segretario di Stato del Ministero della giustizia, Rodica Constantinovici; il Segretario di Stato Ileana Savu, capo dell'Autorità nazionale per la protezione dei diritti del fanciullo; il Segretario di Stato Bogdan Panait, responsabile per l'Ufficio romeno per le adozioni.

Nel corso degli incontri sono stati anzitutto sottolineati gli ottimi rapporti bilaterali intercorrenti fra Italia e Romania sul fronte delle adozioni e della collaborazione in materia di tutela dell'infanzia, oltre che nel più generale ambito della cooperazione parlamentare. Sono poi stati specificamente trattati alcuni consistenti gruppi di tematiche in materia di infanzia abbandonata e rapporti bilaterali in tema di adozioni.

Un primo oggetto dei colloqui ha riguardato la necessità di superare da parte rumena il pesante retaggio del regime di Ceaucescu in materia di infanzia abbandonata, nonché i problemi sociali connessi alla gestione dei forti flussi di cittadini rumeni verso l'esterno della Romania, con le sue ricadute in tema di tutela dell'infanzia e di politiche della famiglia. Il regime comunista infatti, attuando una forzosa politica di natalità, aveva favorito nel passato l'insorgere di gravi problematiche relative a bambini abbandonati, orfani sieropositivi, disadattati fisici e mentali, divenuti famosi in Europa con le immagini di generazioni di minori cresciuti nel sistema fognario di Bucarest. Queste problematiche sono state aggravate dall'aumento dei flussi migratori di uscita dalla Romania, che ha visto molte madri emigrare in Italia, Spagna e Francia, lasciando i propri figli in patria in frequenti condizioni di semiabbandono e in assenza di una efficace rete di protezione e di assistenza sociale.

Su questo fronte, uno dei più rilevanti problemi che le autorità rumene hanno tentato di porre in luce di fronte alla delegazione della Commissione si riferisce all'esistenza di una immagine fortemente negativa della Romania all'estero e in Unione europea per quanto riguarda la gestione dell'infanzia e delle politiche per la famiglia. Poiché restano indiscussi i dati relativi all'infanzia rumena abbandonata, che risultano elevati, nonché l'insufficienza della rete dell'assistenza cosiddetta maternale, gli interlocutori rumeni della delegazione, pur riferendo alcuni segnali di novità derivanti da un positivo progetto di legge di riforma delle adozioni e dalla centralizzazione della tutela dell'infanzia in capo ad un'unica Autorità nazionale, non sono riuscite a fugare alcune consistenti perplessità sull'efficienza del sistema di accoglienza maternale e sociale di queste fasce disadattate, oltre che sulla congruità e sulla dignità delle strutture degli orfanotrofi.

In particolare, il sistema rumeno di tutela dell'infanzia e della maternità è stato efficacemente illustrato dai rappresentanti delle istituzioni rumene: esso si fonda su una rete di assistenza decentrata a livello provinciale e locale, basato sulla collaborazione fra i servizi sociali, che però fa capo all'Autorità nazionale per la tutela dell'infanzia. La delegazione ha espresso il proprio apprezzamento per la centralizzazione della tutela dell'infanzia in capo ad un'autorità unica di livello nazionale. In relazione allo stallo delle adozioni internazionali, i colloqui svolti hanno evidenziato come nel corso degli anni che hanno preceduto e seguito il suo ingresso in Unione europea, la Romania abbia subito alterne pressioni internazionali e bilaterali, volte ora a spingere verso un blocco o un restringimento delle norme in materia di adozione, ora verso un loro allentamento, in relazione al momento politico contingente. Di fronte al sospetto che la Romania non impieghi i mezzi necessari per garantire un'adeguata assistenza ai bambini abbandonati, che non possono più essere adottati all'estero, gli interlocutori incontrati dalla delegazione non hanno negato l'esistenza di alcune criticità relative alla condizione dell'infanzia abbandonata sul territorio rumeno, ma hanno assicurato che la domanda interna di adozioni in Romania è in continuo aumento, risultando largamente superiore al nu-

mero dei bambini rumeni dichiarati adottabili (contrariamente invece a quanto appurato dalla Commissione nell'ambito di alcune specifiche audizioni svolte in Italia).

Sul fronte dell'assistenza ai minori rumeni rimpatriati dall'Italia, la delegazione ha avuto assicurazione dalla controparte rumena che esistono in Romania specifici programmi individuali di reinserimento psicologico e culturale di questi bambini attraverso lo specifico supporto degli assistenti sociali e sotto la supervisione dell'Autorità nazionale per l'infanzia. In questo ambito, in particolare la Presidente della Commissione ha posto l'accento sulla necessità di intensificare i rapporti fra le omologhe commissioni parlamentari di Italia e Romania per superare i problemi legati al rimpatrio dei minori rumeni e al blocco delle adozioni.

Nel corso della visita, la delegazione ha potuto infine visitare un orfanotrofio situato nel centro di Bucarest: pur trattandosi di una struttura ben gestita e adeguata alle esigenze dei minori ospitati, è emerso in modo piuttosto evidente che la grande maggioranza di minori abbandonati appartiene all'etnia Rom, a conferma di un consistente problema di emarginazione e discriminazione sociale che le autorità rumene non hanno evidentemente ritenuto di menzionare nel corso degli incontri svolti con la delegazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 27 marzo 2012

**Plenaria
153^a Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
MAZZARACCHIO*

*Interviene l'ex Assessore alle politiche della salute della Regione
Abruzzo, dottor Lanfranco Venturoni.*

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione dell'ex Assessore alle politiche della salute della Regione Abruzzo, dottor Lanfranco Venturoni

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione in titolo.

Il dottor Lanfranco VENTURONI svolge un'ampia relazione, soffermandosi su alcuni aspetti salienti dei rapporti tra Regione Abruzzo e case di cura private. Pone in rilievo, in particolare, le problematiche concernenti le prassi contrattuali e le definizioni dei *budget* di spesa, l'espletamento dei controlli in materia di requisiti delle strutture e di appropriatezza delle prestazioni, le operazioni di cartolarizzazione, le procedure in tema di accreditamenti, la gestione dei contenziosi in materia sanitaria.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori COSENTINO, BIANCONI, MASCITELLI e SACCOMANNO.

L'audito risponde ai quesiti a lui rivolti e annuncia il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Venturoni per la collaborazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 27 marzo 2012

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa:
Plenaria *Pag.* 159

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 27 marzo 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente

LUIGI VITALI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Luigi VITALI, *presidente*, comunica che la dottoressa Gabriella Battaini Dragoni è stata ufficialmente candidata dal Ministero degli Affari Esteri a Vice Segretario Generale Aggiunto del Consiglio d'Europa. È stata così accolta la richiesta formulata in modo unanime dalla Delegazione. Il Ministro degli affari esteri ha altresì espresso la sua disponibilità ad intervenire a Strasburgo durante la Sessione parlamentare di giugno. Informa inoltre che l'ambasciata russa ha avviato contatti per organizzare la visita a Roma del nuovo Capo della delegazione russa presso il Consiglio d'Europa, Alexey Pushkov: la data proposta è mercoledì 18 aprile. Si tratta di stabilire le modalità dell'incontro.

È altresì prevista la visita a Roma del Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, il 3 e 4 maggio p.v.; anche in questo caso si dovranno definire le modalità organizzative, così da assicurare le necessarie presenze.

È infine possibile un incontro con una delegazione ucraina il prossimo 19 aprile, sul tema della «lotta alla corruzione, esperienze a confronto Italia-Ucraina». Tale incontro potrà dare l'occasione di parlare nuovamente della ben nota vicenda dell'incarcerazione del leader politico Julia Tymochenko, accusata appunto di presunti casi di corruzione con l'auspicio che si possa giungere quanto prima ad una soluzione positiva del caso.

Propone in conclusione di svolgere l'incontro con il Capo della delegazione russa Alexey Pushkov Mercoledì 18 aprile 2012 e con il Presidente della Corte europea dei diritti dell'Uomo, Sir Nicolas Bratza, Giovedì 3 maggio 2012.

La delegazione concorda.

Luigi VITALI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,30.